

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	17
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	56
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	79
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	92

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	107
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121
AGRICOLTURA (XIII)	»	128
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	129
<i>INDICE GENERALE</i>	»	136

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie. A.C. 1185 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. A.C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere con condizione e osservazioni</i>)	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 4 giugno 2008. – Presidenza del presidente Franco STRADELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.50.

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie.

A.C. 1185 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Antonino LO PRESTI, *relatore*, nel ricordare sinteticamente i principali contenuti del provvedimento in esame, sottolinea come in esso siano assenti elementi di rilevante patologia normativa, ma sono invece ravvisabili taluni aspetti suscettibili di miglioramenti, che ha inteso suggerire nella sua proposta di parere. Nella parte conclusiva, così come

anche in premessa, si dà conto della peculiare sovrapposizione normativa che si è venuta a determinare in relazione alle misure concernenti la compagnia aerea Alitalia. Ne discende un'apposita raccomandazione, rivolta al legislatore affinché intervenga per superare le eventuali incertezze interpretative ed applicative che potrebbero derivare dalla contemporanea presenza di discipline – non coincidenti – contenute nel presente provvedimento e nel decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, cui si è peraltro affiancata un'ulteriore disposizione inserita dal Governo in un nuovo decreto-legge, pubblicato in data odierna.

Passa pertanto ad illustrare la proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1185 e rilevato che:

esso reca un contenuto parzialmente eterogeneo, in quanto la finalità indicata nel titolo del decreto, ovvero la salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, appare connettersi agli obiettivi perseguiti nei primi tre articoli (concernenti l'eliminazione dell'ICI sulla prima

casa; la detassazione di redditi da lavoro e la rinegoziazione dei mutui per la prima casa), ma non è invece direttamente estensibile ai contenuti normativi dell'articolo 4, riguardante il sostegno economico alla compagnia aerea Alitalia, né a quelle disposizioni dell'articolo 5 ulteriori rispetto alla mera finalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;

interviene, all'articolo 4, nuovamente sulla compagnia aerea Alitalia, adottando soluzioni normative simili ma non identiche a quelle precedentemente assunte con il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera, sui cui il Comitato per la legislazione si è già espresso nella seduta dello scorso 27 maggio; inoltre, secondo quanto risulta dal relativo comunicato, il Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008 ha anche approvato ulteriori disposizioni contenute in un altro provvedimento d'urgenza sulla privatizzazione della medesima compagnia aerea;

introduce, al comma 3 dell'articolo 5, un innovativo strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, basato sulla facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, di rimodulare «tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa», configurando dunque uno strumento di intervento su spese legislativamente previste non avente carattere di fonte normativa di rango primario;

utilizza, all'articolo 5, comma 12, primo periodo, una formula abrogativa esplicita innominata (« Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili... ») che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non andrebbe utilizzata in quanto superflua;

interviene al comma 1 dell'articolo 3, a prevedere un accordo tra il rappresentante dell'Esecutivo e l'Associazione

Bancaria Italiana – ABI, in materia di rinegoziazione dei mutui, fissando *ex lege* i termini per la sua conclusione ed i principali contenuti;

la tecnica della novellazione adottata all'articolo 5, commi 9, lettera *b*), 10, lettere *a*) e *c*) e 11) – pur non conforme a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole – appare tuttavia nel caso di specie coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una sua più agevole comprensione;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3 – ove si abroga l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 che a sua volta rinviava all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di estendere, sotto questo aspetto, l'effetto abrogativo direttamente a tale ultima disposizione che, prevedendo la potestà dei comuni di deliberare un'aliquota ICI ridotta in favore di alcuni soggetti, appare in effetti superata dalla normativa in esame;

all'articolo 2 – ove si riducono in via sperimentale le imposte su taluni redditi da lavoro e si dispone un'attività di verifica degli effetti di tale sperimentazione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con la previsione dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 247 del 2007 (cosiddetto Protocollo welfare) secondo cui « con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2 – ove da un lato si dispone che le somme soggette a regime agevolato non concorrano alla « determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito » (ISEE) e, dall'altro lato, si stabilisce che i predetti redditi siano invece computati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, atteso che il valore ISEE risulta invece utilizzato in via ordinaria anche ai fini dell'accesso a prestazioni assistenziali;

all'articolo 5, comma 3 – che reca disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la previsione della facoltà di rimodulazione tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, costituisca una disposizione autonoma volta ad autorizzare in via generale e permanente tali rimodulazioni ovvero se debba invece essere letta in combinato disposto con il secondo periodo del comma, secondo cui « le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione » e

quindi in termini più ristretti; andrebbe chiarito, inoltre, se il secondo periodo si riferisca esclusivamente alla riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dal comma 1 del medesimo articolo 5, come specifica la relazione tecnica, ovvero sia una disposizione volta ad introdurre una nuova disciplina delle riduzioni di spesa a regime.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento al contenuto dell'articolo 4, volto al sostegno della compagnia aerea Alitalia con strumenti analoghi a quelli già disposti dal decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai due provvedimenti e della circostanza che il Governo è già nuovamente intervenuto in materia con un nuovo decreto legge ».

Il Sottosegretario Roberto MENIA, nel dichiarare la piena disponibilità del Governo ad accogliere ogni suggerimento migliorativo del testo, prende atto delle puntuali osservazioni formulate dal relatore.

Roberto ZACCARIA invita il relatore ed il Governo ad operare affinché le osservazioni recate nel parere si possano effettivamente tradurre in modifiche del provvedimento. Chiede, inoltre, al relatore di fornire ulteriori chiarimenti in relazione al rilievo concernente l'articolo 2 del testo

in esame; da una prima lettura, infatti, sembrerebbe che si introduca una previsione normativa volta alla detassazione di redditi, che ha carattere temporaneo e non appare essere inserita correttamente nel quadro normativo esistente, come delineato con la legge n. 247 del 2007, così da determinare problemi sul versante delle diverse fonti normative.

Il Sottosegretario Roberto MENIA non ritiene che la questione posta dall'onorevole Zaccaria tocchi aspetti estranei a quelli già evidenziati dal relatore. Infatti, pur concordando sull'opportunità di raccordare la normativa del decreto in esame con il citato articolo 1, comma 70, della legge n. 247 del 2007, non sembra esservi alcuna perplessità in ordine all'ambito di operatività del richiamato articolo 2 del decreto legge.

Arturo IANNACCONE evidenzia come il peculiare ruolo del Comitato per la legislazione non consenta di affrontare le rilevanti questioni di merito sottese alla normativa che riduce l'imposizione fiscale sui redditi da lavoro. Pertanto, in questa sede ritiene esclusivamente possibile avanzare raccomandazioni per una migliore formulazione tecnica della disciplina, anche mediante un coordinamento con la normativa previgente in materia.

Non crede che vi siano dunque motivi specifici che inducano a modificare la proposta di parere illustrata.

Carlo COSTANTINI sottolinea come l'intervento del collega Zaccaria abbia evidenziato un dato incontrovertibile. La norma in esame configura un percorso sostanzialmente e formalmente diverso rispetto a quello prefigurato dalla disposizione che ha dato attuazione al cosiddetto Protocollo sul *welfare*. La circostanza che sia tratteggiata una procedura alternativa rispetto a quella esistente fa emergere la necessità di attuare un chiaro coordinamento normativo.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, concordando con la posizione espressa dal rap-

presentante del Governo, osserva come dal dibattito non siano emersi elementi in contrasto con le valutazioni contenute nella proposta di parere sottoposta al Comitato. La disposizione in esame si muove infatti in una direzione coerente con la scelta del Governo di intervenire tempestivamente ed in via urgente per il sostegno dei redditi dei lavoratori. Ciò ha evidentemente comportato l'uso di strumenti diretti di intervento, peraltro a carattere temporaneo. Su di essi, l'osservazione che il Comitato riterrà di formulare potrà produrre l'effetto di sollecitare, presso la Commissione di merito, una riflessione sull'esigenza di coordinare la nuova disposizione con quella ad essa preesistente.

Lino DUILIO richiama l'attenzione dei colleghi sulla portata del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge, che peraltro costituisce oggetto di rilievo nella proposta del relatore. Al riguardo, evidenzia come il tenore letterale della disposizione sembrerebbe configurare, in via ordinaria e permanente, la facoltà per il Governo, mediante decreti ministeriale neppure sottoposti al parere parlamentare, di modificare decisioni di spesa assunte con atti legislativi.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, precisa che l'interpretazione della disposizione appare più chiara alla luce di quanto espressamente affermato, sul punto, nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, ove testualmente si legge che « la richiamata norma di flessibilità non introduce margini di discrezionalità di carattere assoluto, in quanto le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi vengono limitate entro il 10 per cento delle risorse previste nell'ambito di ciascun programma interessato dalle riduzioni di cui al comma 1 ». Come ha inteso evidenziare in proposito, inserendo una specifica osservazione, sarebbe a suo avviso comunque opportuno che la Commissione di merito operi affinché tale

soluzione interpretativa sia esplicitata direttamente nel testo della disposizione in oggetto.

Franco STRADELLA, *presidente*, rileva che le questioni sollevate risultano aver ricevuto adeguato approfondimento e che, conseguentemente, l'esame del provvedimento possa considerarsi concluso con l'adozione della proposta di parere precedentemente illustrata.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

A.C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Lino DUILIO, *relatore*, preliminarmente segnala la natura di intervento di carattere eccezionale e straordinario che qualifica il provvedimento all'esame del Comitato, in quanto volto a fronteggiare una situazione drammatica quale quella relativa alla sulla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Il decreto, nei venti articoli in cui si articola, dispone infatti misure emergenziali volte a dotare il soggetto pubblico di poteri adeguati e degli strumenti operativi necessari per superare le enormi difficoltà di intervento in tale ambito riscontrate in passato.

Ricorda, in tal senso, i principali contenuti del provvedimento. In particolare, l'articolo 1 conferisce particolari poteri ad un Sottosegretario di Stato, cui l'articolo 2 affida il compito di provvedere – anche avvalendosi di procedure espropriative – all'attivazione dei siti da utilizzare per la gestione dei rifiuti, prevedendo anche apposite sanzioni penali per chi ostacola tale azione. L'articolo 3 devolve, in via transitoria, la competenza giudiziaria di carat-

tere penale in materia ad un'unica autorità, mentre l'articolo 4 fissa in via generale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie connesse alla gestione dei rifiuti. L'articolo 5 interviene ad attivare l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa. L'articolo 6 reca un elenco di impianti su cui fare affidamento per la selezione e il trattamento dei rifiuti. L'articolo 7 riduce da 60 a 50 il numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ed istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale. L'articolo 8 autorizza il Sottosegretario alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, demandando al sindaco il compito di indicarne la localizzazione entro un breve termine. L'articolo 9 autorizza la realizzazione di 10 siti, indicando i comuni interessati. L'articolo 10 disciplina le attività di trattamento e smaltimento del percolato. L'articolo 11 interviene ad unificare i consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta. L'articolo 12 autorizza i capi missione a saldare i debiti accumulati dalle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti. L'articolo 13 mira a favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini. L'articolo 14, con norma di interpretazione autentica, dispone che le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile non siano soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti. L'articolo 15 potenzia le strutture facenti capo al Sottosegretario e al Dipartimento della protezione civile, al cui personale è appositamente dedicato l'articolo 16. L'articolo 17 istituisce il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l'anno 2008 pari a 150 milioni di euro, la cui copertura avviene mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). L'articolo 18 autorizza il Sottosegretario di

Stato e i capi missione a derogare – nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale – alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali. Infine, l'articolo 19 prevede che lo stato di emergenza si protragga fino al 31 dicembre 2009, mentre l'articolo 20 reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione.

In relazione a tale complesso contenuto, pur consapevole della natura per certi versi eccezionale del decreto legge, ha ritenuto di formulare taluni rilievi, anche volti a razionalizzare la facoltà di deroga alla normativa vigente che, senza ridurre i poteri straordinari del Sottosegretario Bertolaso, possa meglio definirne i contorni. Ciò ad esempio, con riguardo alla previsione dell'articolo 10, comma 2, nonché al combinato disposto degli articoli 2 e 18. Inoltre, ha ritenuto di proporre puntuali suggerimenti di miglioramento del testo affinché ne risulti più chiara la portata normativa ovvero, in alcuni casi, anche in funzione di un suo miglior coordinamento con la legislazione vigente e con gli stessi strumenti costituzionalmente previsti, quale ad esempio il potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Illustra, quindi la seguente proposta di parere.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1145 e rilevato che:

esso reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto prevede interventi complessivamente unificati dalla duplice finalità di predisporre idonee misure per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e di dotare di adeguati strumenti le strutture amministrative cui sono affidati i principali compiti in questa materia; peraltro, a tale finalità si riconnettono solo indirettamente le previsioni dell'articolo 7 (che modifica la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA

– e istituisce il Segretario generale del Ministero dell'ambiente) e dell'articolo 14 (per la parte che sottrae i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti);

si configura come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità;

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza pertanto come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 1, comma 2); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 8, comma 1, prevede una possibile deroga « alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti », ed il comma 5 del medesimo articolo reca una disposizione in materia di valutazione d'impatto ambientale in deroga al « codice ambientale » ed alla « pertinente legislazione regionale in materia »; così anche l'articolo 10, comma 2, che autorizza la deroga alle disposizioni in materia di « disciplina degli scarichi »); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, alla lettera *a*), dell'articolo 15, comma 1); in altri casi, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (a titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 3, sulla competenza dell'autorità giudiziaria); infine, l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 autorizzano condotte in deroga ad interi comparti normativi, individuati peraltro con formule non pienamente coincidenti (relativi alla materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali eccetera), e

corredano tale previsione generale con un'elencazione, « in via non esclusiva » delle disposizioni derogabili;

nel consentire tale ampia facoltà di deroga, il provvedimento espressamente la estende anche alla normativa regionale, in un caso incidendo direttamente sulla stessa legislazione della regione Campania (all'articolo 11, comma 8);

contiene, all'articolo 14, una norma di interpretazione autentica dei rapporti tra l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e l'articolo 5-*bis*, del decreto legge n. 343 del 2001, da un lato, e l'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, dall'altro, idonea quindi ad esplicitare retroattivamente i propri effetti;

adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo: in particolare, l'articolo 2, comma 3, autorizza il Sottosegretario a disporre « l'acquisizione » di beni mobili a fronte del versamento di un indennizzo, facendo dunque ritenere che si intenda fare riferimento a provvedimenti di tipo ablatorio per i quali il termine utilizzato non sembra congruo; inoltre, il comma 4 del medesimo articolo introduce la nuova definizione di « aree di interesse strategico nazionale » per « i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti », senza specificare se si faccia riferimento alla regione interessata dall'emergenza ovvero all'intero territorio nazionale;

presenta due disposizioni (articoli 15 e 16) aventi un'identica rubrica, che andrebbe invece diversificata in ragione dei contenuti parzialmente differenti;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 18 – che autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare, nel rispetto dei principi « fondamentali » in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali – si proceda ad una riformulazione al fine di:

a) coordinare gli « ambiti normativi derogabili » con quelli già indicati all'articolo 2, che appaiono parzialmente differenti (materia ambientale, paesaggistico-territoriale, pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria);

b) uniformare la « clausola di salvaguardia » ivi contenuta (« nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale ») con quella dell'articolo 2 (« fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente ») e, soprattutto, con la disciplina generale dello Stato di emergenza e potere di ordinanza, fissata dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che consente di provvedere anche a mezzo di ordinanze « in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico »; peraltro, la norma da ultimo citata prevede, al comma 5, che i provvedimenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivati (anche ai fini della loro ricorribilità e giustiziabilità);

c) eliminare riferimenti a norme non più in vigore, quale ad esempio l'articolo 331 della legge n. 2248 del 1865, ormai abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; gli ar-

articoli 1, 3, 4, 5 e 10 della legge n. 10 del 1977 che risultano essere stati abrogati dall'articolo 136 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel quale sono confluiti; il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che è stato abrogato dall'articolo 280 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale);

d) coordinare il richiamo agli ambiti normativi derogabili (di cui al primo periodo) con le concrete disposizioni di legge richiamate nell'elencazione, in parte afferenti a discipline diverse quali, ad esempio, la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, nonché le disposizioni relative ai contratti della Pubblica amministrazione, ai comandi del personale e al trattamento di missione, ovvero le disposizioni di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3 – ove si prevede che, in sostituzione dei Commissari delegati attualmente operanti, il Sottosegretario provveda alla nomina di uno o più capi missione che subentrano ai Commissari delegati in carica – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la posizione dei Presidenti delle province campane, cui l'articolo 6 del decreto-legge n. 61 del 2007, aveva attribuito le funzioni di sub-commissari;

all'articolo 7, comma 1, terzo periodo – ove si stabilisce che « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale » – dovrebbe valutarsi l'opportu-

nità di coordinare tale previsione con il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, ove già si dispone che « con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione »;

all'articolo 10, comma 2 – che autorizza deroghe alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi « per il periodo strettamente necessario », consentendo il superamento dei limiti fissati dal Codice ambientale – dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare le norme cui si riferisce la deroga e gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che fissano i limiti di legge cui si consente di derogare, nonché di introdurre anche un'indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate, eventualmente collegandola a quella dello stato di emergenza;

all'articolo 11, comma 8 – ove si dispone lo scioglimento e la riunione in un unico consorzio dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta istituiti con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, al fine di far riferimento al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni previsto, in via di principio, dall'articolo 120 della Costituzione, e le cui procedure sono definite dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (in particolare, potrebbe richiamarsi il comma 4 della citata disposizione, secondo cui « nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame »);

all'articolo 14 – che reca una norma di interpretazione autentica volta ad escludere, in via retroattiva e con valenza generale, dal preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile (adottati ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, ai sensi del paragrafo 3, lettera *l*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, se sia congruo l'uso dello strumento dell'interpretazione autentica ovvero se invece ci si trovi piuttosto in presenza di «una modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2 – ove si autorizza il Sottosegretario di Stato ad avvalersi di procedure espropriative – dovrebbe chiarirsi, da un lato, che conseguono l'effetto espropriativo anche le procedure previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001 ivi richiamato e, sotto altro profilo, che le spese, di cui l'indennizzo deve tenere conto, sono quelle sostenute dai titolari degli impianti e dei siti suscettibili di occupazione, come chiarito nella stessa relazione illustrativa;

all'articolo 2, commi 4, 5 e 9 – che introducono le nuove definizioni di aree di interesse strategico nazionale per i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti (comma 4), fissando, con lo strumento penale, una peculiare protezione dei suddetti siti (comma 5) e della complessiva azione di gestione dei rifiuti (comma 9) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se esse operino nella sola regione interessata dall'emergenza ovvero in tutto il territorio nazionale ed indipendentemente dalla durata della situazione emergenziale, specificando dunque l'ambito in cui possano

configurarsi le due fattispecie delittuose previste ai commi 5 e 9, che appaiono peraltro sanzionare condotte astrattamente riconducibili ad entrambe le discipline; inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la previsione di cui al comma 9 (qualora se ne escluda il carattere temporaneo) in termini di novella all'articolo 340 del codice penale;

all'articolo 9, comma 5 – che consente di procedere in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) sull'apertura di discariche ed esercizio di impianti – andrebbe valutata l'opportunità di chiarire che la norma riguarda i soli impianti e discariche indicati al comma 1 dello stesso articolo».

Il Sottosegretario Roberto MENIA, nel ringraziare il relatore per l'approfondita analisi svolta, richiama l'attenzione del Comitato sul carattere di assoluta gravità delle circostanze di fatto che hanno reso necessario intervenire con strumenti eccezionali. Vi è dunque un'unitarietà di fondo delle misure adottate, in quanto complessivamente tese all'obiettivo di superare l'emergenza della raccolta e della gestione dei rifiuti nella regione Campania. Non sono disallineate, ma anzi connesse a tale risultato anche le disposizioni contenute negli articoli 7 e 14, cui il relatore ha fatto riferimento.

La logica emergenziale ispira, evidentemente, anche le numerose disposizioni con cui si conferiscono all'apparato statale poteri e compiti in deroga alla legislazione vigente. Per talune di esse, ove ciò comporti un minore impatto sulla disciplina complessiva, il Governo si riserva di accogliere i suggerimenti contenuti nel parere, invitando peraltro il relatore a trasformare il rilievo, formulandolo dunque in termini di osservazione, in luogo della condizione.

In termini generali, con riferimento ad alcuni dubbi interpretativi espressi dal relatore nella sua proposta, va rilevato il

carattere temporaneo delle misure recate dal provvedimento, e la loro stretta connessione con la peculiare situazione che si registra nelle aree interessate dall'azione del Sottosegretario di Stato e, in generale, con il riconoscimento dello stato di emergenza. La stessa normativa che interviene sulle competenze della magistratura esplicita il suo carattere temporaneo. Analogamente, non sembrano esservi dubbi sulla scelta adottata dal legislatore nel prevedere, all'articolo 7 del decreto, che il decreto del Ministro abbia natura regolamentare, innovando dunque la precedente disciplina, né sulla scelta di configurare l'articolo 14 come una vera e propria norma interpretativa.

Doris LO MORO, nel convenire con l'ipotesi interpretativa avanzata dal rappresentante dell'Esecutivo in ordine alla previsione dell'articolo 7, evidenzia come ciò confermi l'osservazione svolta dal relatore, che invita la Commissione di merito a coordinare tale disposizione con il diritto vigente, eventualmente abrogando espressamente il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007.

Arturo IANNACCONE, prende atto della necessità di concludere l'esame del provvedimento e dunque dell'impossibilità di rinviare la discussione, circostanza che non consente di sviluppare quegli approfondimenti che il provvedimento meriterebbe.

In termini generali, osserva che il decreto appare coerente e completo e, soprattutto, ha il pregio di affrontare in modo unitario tutti gli aspetti della materia. In esso, infatti, emergono i fattori negativi che, dal 1994 in poi, hanno impedito di affrontare il problema nella regione, e si mettono in campo gli interventi effettivamente necessari per uscire dall'emergenza rifiuti, con particolare riguardo all'individuazione di siti per le discariche, all'attivazione di termovalorizzatori, alla raccolta differenziata ed alla necessaria opera di informazione alla collettività. Dopo aver sottolineato la propria

condivisione per la nomina a Commissario del sottosegretario Bertolaso, ricorda come le misure previste dal decreto in esame riprendano quelle già previste nel programma avviato dalla giunta Rastrelli, di cui egli era componente, cadute però nel nulla negli anni a seguire.

In ragione della sua esperienza personale, ritiene di suggerire che per ciascun intervento sia prevista una rigorosa tempistica, ad esempio con riguardo all'apertura delle zone di discarica, alla costruzione di impianti di termovalorizzazione ed allo smaltimento delle cosiddette « ecoballe ». In connessione a ciò, coerentemente con la condivisibile ispirazione del provvedimento di adottare criteri di « provincializzazione » dei rifiuti, reputa essenziale fissare termini cogenti per alleviare il peso che grava sulla provincia di Avellino nella gestione dei rifiuti della regione, che rischia di aggravarsi con l'ipotesi di apertura di una seconda discarica. Desidera infine preannunciare la posizione favorevole, che avrà modo di esprimere nelle sedi competenti, sulle disposizioni in materia di competenza giudiziaria auspicando altresì che, anche per tale via, si proceda tempestivamente ad attuare gli essenziali interventi disposti dal decreto in esame.

Lino DUILIO, *relatore*, nel prendere atto delle precisazioni espresse dal rappresentante dell'Esecutivo, desidera a sua volta evidenziare come la condizione illustrata si muova essenzialmente nella direzione di non incidere negativamente su poteri e facoltà che il decreto legge conferisce agli organi di Governo, ma solo di uniformare le espressioni normative utilizzate all'articolo 2 ed all'articolo 18, segnalando che da quest'ultimo andrebbero anche espunti i riferimenti a disposizioni già abrogate.

Franco STRADELLA, *presidente*, ritiene che si possa positivamente tradurre queste precisazioni in una parziale riformulazione del parere, che espliciti il rilievo sull'articolo 18 in armonia con quanto emerso dalla discussione.

Il Sottosegretario Roberto MENIA, concorda con la proposta del Presidente.

Lino DUILIO, *relatore*, concordando anch'egli con il Presidente, riformula dunque la proposta di parere nei seguenti termini:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1145 e rilevato che:

esso reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto prevede interventi complessivamente unificati dalla duplice finalità di predisporre idonee misure per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e di dotare di adeguati strumenti le strutture amministrative cui sono affidati i principali compiti in questa materia; peraltro, a tale finalità si riconnettono solo indirettamente le previsioni dell'articolo 7 (che modifica la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA – e istituisce il Segretario generale del Ministero dell'ambiente) e dell'articolo 14 (per la parte che sottrae i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti);

si configura come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità;

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza pertanto come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 1, comma 2); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 8, comma 1, prevede una possibile deroga « alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti », ed il comma 5 del

medesimo articolo reca una disposizione in materia di valutazione d'impatto ambientale in deroga al codice ambientale ed alla « pertinente legislazione regionale in materia »; così anche l'articolo 10, comma 2, che autorizza la deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, alla lettera *a*), dell'articolo 15, comma 1); in altri casi, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (a titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 3, sulla competenza dell'autorità giudiziaria); infine, l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 autorizzano condotte in deroga ad interi comparti normativi, individuati peraltro con formule non pienamente coincidenti (relativi alla materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali ecc.), e corredano tale previsione generale con un'elencazione, « in via non esclusiva » delle disposizioni derogabili;

nel consentire tale ampia facoltà di deroga, il provvedimento espressamente la estende anche alla normativa regionale, in un caso incidendo direttamente sulla stessa legislazione della regione Campania (all'articolo 11, comma 8);

contiene, all'articolo 14, una norma di interpretazione autentica dei rapporti tra l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e l'articolo 5-bis, del decreto legge n. 343 del 2001, da un lato, e l'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, dall'altro, idonea quindi ad esplicitare retroattivamente i propri effetti;

adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo: in particolare, l'articolo 2, comma 3, autorizza il Sottosegretario a disporre l'acquisizione di beni mobili a fronte del versamento di un indennizzo, facendo dunque ritenere che si intenda fare riferimento a provvedimenti di tipo ablatorio per i quali il termine utilizzato non sembra congruo;

inoltre, il comma 4 del medesimo articolo introduce la nuova definizione di aree di interesse strategico nazionale per « i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti », senza specificare se si faccia riferimento alla regione interessata dall'emergenza ovvero all'intero territorio nazionale;

presenta due disposizioni (articoli 15 e 16) aventi un'identica rubrica, che andrebbe invece diversificata in ragione dei contenuti parzialmente differenti;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si proceda ad una riformulazione dell'articolo 18 – che autorizza il Sottosegretario di Stato ed i capi missione a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali – al fine di:

a) coordinarlo con quanto già disposto dall'articolo 2, sia in merito agli ambiti normativi derogabili (che risultano differenti, in quanto l'articolo 2, si riferisce alla materia ambientale, paesaggistico-territoriale, pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria), sia con riguardo alla clausola di salvaguardia ivi contenuta (« nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale »), anch'essa differente da quella dell'articolo 2 (« fatto salvo l'obbligo di assicurare le

misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente ») e da quella della disciplina generale sullo Stato di emergenza e potere di ordinanza, fissata dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che consente di provvedere anche a mezzo di ordinanze « in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico »; peraltro, la norma da ultimo citata prevede, al comma 5, che i provvedimenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivati (anche ai fini della loro ricorribilità e giustiziabilità);

b) eliminare da esso riferimenti a norme non più in vigore, quali, ad esempio, l'articolo 331 della legge n. 2248 del 1865, ormai abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; gli articoli 1, 3, 4, 5 e 10 della legge n. 10 del 1977 che risultano essere stati abrogati dall'articolo 136 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), nel quale sono confluiti; il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che è stato abrogato dall'articolo 280 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3 – ove si prevede che, in sostituzione dei Commissari delegati attualmente operanti, il Sottosegretario provveda alla nomina di uno o più capi missione che subentrano ai Commissari delegati in carica – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la posizione dei Presidenti delle province campane, cui l'articolo 6 del decreto-legge n. 61 del 2007, aveva attribuito le funzioni di sub-commissari;

all'articolo 7, comma 1, terzo periodo – ove si stabilisce che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, ove già si dispone che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione»;

all'articolo 10, comma 2 – che autorizza deroghe alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi «per il periodo strettamente necessario», consentendo il superamento dei limiti fissati dal Codice ambientale – dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare le norme cui si riferisce la deroga e gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che fissano i limiti di legge cui si consente di derogare, nonché di introdurre anche un'indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate, eventualmente collegandola a quella dello stato di emergenza;

all'articolo 11, comma 8 – ove si dispone lo scioglimento e la riunione in un unico consorzio dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta istituiti con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, al fine di far riferimento al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni previsto, in via di principio, dall'articolo 120 della Costituzione, e le cui procedure sono definite dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (in particolare, potrebbe richiamarsi il comma 4 della citata disposizione, secondo cui «nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costitu-

zione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame»);

all'articolo 14 – che reca una norma di interpretazione autentica volta ad escludere, in via retroattiva e con valenza generale, dal preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile (adottati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, ai sensi del paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, se sia congruo l'uso dello strumento dell'interpretazione autentica ovvero se invece ci si trovi piuttosto in presenza di «una modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2 – ove si autorizza il Sottosegretario di Stato ad avvalersi di procedure espropriative – dovrebbe chiarirsi, da un lato, che conseguono l'effetto espropriativo anche le procedure previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001 ivi richiamato e, sotto altro profilo, che le spese, di cui l'indennizzo deve tenere conto, sono quelle sostenute dai titolari degli impianti e dei siti suscettibili di occupazione, come chiarito nella stessa relazione illustrativa;

all'articolo 2, commi 4, 5 e 9 – che introducono le nuove definizioni di aree di interesse strategico nazionale per i siti, le aree e gli impianti comunque connessi

all'attività di gestione dei rifiuti (comma 4), fissando, con lo strumento penale, una peculiare protezione dei suddetti siti (comma 5) e della complessiva azione di gestione dei rifiuti (comma 9) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se esse operino nella sola regione interessata dall'emergenza ovvero in tutto il territorio nazionale ed indipendentemente dalla durata della situazione emergenziale, specificando dunque l'ambito in cui possano configurarsi le due fattispecie delittuose previste ai commi 5 e 9, che appaiono peraltro sanzionare condotte astrattamente riconducibili ad entrambe le discipline; inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la previsione di

cui al comma 9 (qualora se ne escluda il carattere temporaneo) in termini di novella all'articolo 340 del codice penale;

all'articolo 9, comma 5 – che consente di procedere in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) sull'apertura di discariche ed esercizio di impianti – andrebbe valutata l'opportunità di chiarire che la norma riguarda i soli impianti e discariche indicati al comma 1 dello stesso articolo ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 11.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1 17

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 4 giugno 2008. – Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sostituzione di un deputato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Giovanni Roberto Di Mauro, di cui la Camera ha preso atto nella seduta del 29 maggio 2008, si è reso vacante un seggio

attribuito alla lista n. 14 - Movimento per l'autonomia-alleanza per il sud nella XXIV circoscrizione Sicilia 1.

Al fine di procedere alla attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Ferdinando Latteri.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 13.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca, nell'ambito del procedimento penale n. 4296/99 Rgnr – Milano (Doc. IV, n. 2) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Sandro Bondi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Lucca (proc. penale n. 6098/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 1) (<i>Esame e conclusione</i>)	20
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Potenza (proc. penale n. 2834/03 RGNR) (doc. IV-ter, n. 2) (<i>Esame e conclusione</i>)	21
Sui lavori della Giunta	22

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca, nell'ambito del procedimento penale n. 4296/99 Rgnr – Milano (Doc. IV, n. 2).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che il magistrato richiedente reitera una domanda già avanzata nella scorsa legislatura, il cui esame tuttavia non era stato completato dalla Giunta della XV legislatura in ragione dello scioglimento e della sopravvenuta convocazione delle nuove Camere.

Tuttavia nella seduta del 14 marzo 2008 la Giunta della scorsa legislatura – nel concordare sul rinvio dell'esame riferito all'utenza intestata al De Luca – aveva anche unanimemente deliberato di dichiararsi incompetente a decidere sull'uso in-

vestigativo e probatorio nei confronti di terzi delle utenze intestate a terzi, su cui pure era stato richiesto il consenso. Fa presente che il deputato De Luca, che si era avvalso a suo tempo della facoltà di intervenire presso la Giunta, ha fatto sapere di voler intervenire anche a proposito della nuova domanda.

Ricorda che la documentazione rilevante è a disposizione dei colleghi fin dalla scorsa seduta. Rammenta altresì al riguardo che per costante prassi delle legislature repubblicane la documentazione che perviene in allegato alle domande di autorizzazione a procedere o *ad acta* non viene pubblicata negli stampati parlamentari ed è oggetto di accesso limitato ai membri della Giunta che possono consultarli soltanto presso gli uffici della Giunta medesima, previa firma per presa visione, senza possibilità di estrarne copia.

A differenza che nei procedimenti per reati ministeriali (rispetto ai quali esiste una norma espressa nell'articolo 18-*bis* del Regolamento della Camera), neanche il deputato interessato può vedere gli atti. Egli infatti presso la Camera dei deputati

non vanta un vero e proprio diritto alla difesa riconducibile all'articolo 24 della Costituzione, bensì solo un diritto a essere ascoltato per rendere alla Giunta il proprio punto di vista in ordine al procedimento. D'altronde, consentire al deputato interessato una piena consultazione degli atti in sede parlamentare lo favorirebbe rispetto ad altri coimputati o coindagati che potrebbero invece consultare il materiale istruttorio soltanto presso l'autorità giudiziaria. Si è posto in passato, tuttavia, il problema che la facoltà di intervenire presso la Giunta è pur sempre di difficile esercizio se il parlamentare non conosce affatto il materiale. A tale questione, pur esaminata in passato dalla stessa Giunta per le autorizzazioni (*cf.*, tra le altre sedute, del 27 giugno 1996, 17 marzo 1999 e 28 giugno 2001) e dalla Giunta per il Regolamento (*cf.* seduta del 7 luglio 1992), si è generalmente risposto che i difensori dell'interessato possono pur sempre consultare gli atti presso gli uffici giudiziari competenti. Talora tuttavia il Presidente della Giunta, in corso di seduta, ha ritenuto di leggere taluni tratti di atti all'interessato.

Chiede al relatore se intenda svolgere la sua illustrazione oggi o se voglia chiedere un rinvio per approfondire meglio i temi in discussione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, espone che il deputato di cui si tratta è indagato per concorso in tentata corruzione in atti giudiziari per avere, nell'ipotesi accusatoria, contribuito al tentativo di corrompere il magistrato relatore in Cassazione di una causa penale a carico di esponenti di un *clan* camorristico, quello dei Guida. Alcuni elementi di questo *clan* erano stati condannati per tre omicidi, per associazione mafiosa e per altri reati dalla Corte d'assise di Milano con sentenza del 28 maggio 2005, ma poi assolti per l'accusa di omicidio dalla Corte d'assise d'appello nel 2006.

Essi avevano interposto ricorso per cassazione contro la condanna per associa-

zione mafiosa mentre il pubblico ministero aveva fatto ricorso contro l'assoluzione per gli omicidi.

In questo contesto, secondo l'accusa, l'avvocato difensore degli imputati ha cercato di influire illecitamente sull'esito del processo in cassazione attraverso l'aiuto mediatorio di due persone, tra cui il deputato De Luca. Di qui l'ipotesi di concorso in tentata corruzione in atti giudiziari.

Questa ipotesi ricostruttiva, come peraltro emerge già dagli atti relativi all'esame svoltosi nella scorsa legislatura, emergerebbe da alcune telefonate intercettate sul telefono dell'avvocato e del terzo soggetto: dalle conversazioni si ricaverebbe il piano corruttivo del magistrato relatore della causa in cassazione. Sul telefono dell'avvocato sarebbero transitate anche conversazioni del De Luca che confermerebbero l'ipotesi investigativa.

Il pubblico ministero non ha ancora inoltrato al GIP l'istanza di domandare alla Camera l'uso delle intercettazioni indirette del parlamentare, ma intende svolgere ancora dei riscontri su quelle telefonate, ragione per cui necessita di poter acquisire formalmente i tabulati. Trattandosi di conversazioni avvenute in un tempo ricompreso negli ultimi 24 mesi, ai sensi dell'articolo 132 del testo unico n. 196 del 2003 – come modificato dalla legge n. 155 del 2005 – è nel potere del pubblico ministero disporre l'acquisizione dei tabulati e dunque di chiedere la presente autorizzazione alla Camera.

Chiarisce che la domanda perviene come reiterazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 140 del 2003 di una domanda, come accennato dal Presidente, già pervenuta e in parte esaminata nella scorsa legislatura. In quella sede, la Giunta concordò all'unanimità che l'utilizzo investigativo dei tabulati di terzi contro terzi esula dalla disposizione in esame.

Rileva preliminarmente che – a rigore – i tabulati telefonici non sono la stessa cosa delle intercettazioni. Essi – come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 1993 – hanno sì una

potenzialità invasiva della riservatezza tutelata dall'articolo 15 Cost., ma non possono essere assimilati *sic et simpliciter* alle intercettazioni. Essi infatti sono prove costituite e non prove costituende; inoltre non consentono di conoscere il contenuto delle conversazioni ma solo i dati esteriori di esse. Tanto ciò è vero che, come accennato, la relativa disciplina legislativa è diversa: per le intercettazioni dispone il codice di procedura penale agli artt. 266 e seguenti mentre per i tabulati dispone il c.d. testo unico sulla *privacy*.

Da questo punto di vista, della disposizione di cui all'articolo 4 taluno potrebbe opinare la non perfetta conformità costituzionale. Nondimeno la predetta disposizione è in vigore e alla Giunta spetta senza dubbio darvi piena applicazione, esercitando il potere autorizzatorio che le è assegnato. Gli risulta che il deputato De Luca ha chiesto di avvalersi della facoltà di essere ascoltato ma non è potuto intervenire oggi. Chiede quindi il rinvio del seguito dell'esame al fine non solo di ascoltare Francesco De Luca ma anche di approfondire egli stesso la questione e poterne riferire alla Giunta con maggiore completezza.

La Giunta concorda.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Sandro Bondi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Lucca (proc. penale n. 6098/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 1).

(Esame e conclusione).

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MPA), *relatore*, riferisce sinteticamente sugli estremi della vicenda e rammenta che nella scorsa legislatura l'esame della domanda si era già concluso con una proposta della Giunta all'Assemblea nel senso dell'insindacabilità. Gli elementi che oggi

può contemplare lo portano ad orientarsi nel medesimo senso.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, prende atto che il relatore ha già formulato una proposta e che quindi l'esame del caso odierno può dirsi svolto in modo esauriente. Nondimeno intende rimarcare che in questo come in altri futuri casi la Giunta si troverà di fronte a questioni che la Giunta precedente aveva già definito e che l'Assemblea non ha preso in considerazione per lo scioglimento anticipato. Crede che possa essere, salvo dissensi individuali insormontabili, adottato un criterio generale per cui le conclusioni delle vicende già definite dalla precedente Giunta possano essere condivise in via di massima anche dalla nuova Giunta. Si tratterebbe di un criterio di buon senso e di opportunità istituzionale.

Maurizio PANIZ (PDL) esprime a nome del suo gruppo piena condivisione delle conclusioni del relatore.

Lorenzo RIA (PD) comprende lo spirito dell'intervento del Presidente ma in questa fase crede ancora di doversi rifare alla posizione dei parlamentari dell'allora centrosinistra nella scorsa legislatura. Annunzia pertanto l'astensione del suo gruppo.

Marilena SAMPERI (PD) crede che se il senatore Bondi affrontasse il giudizio verrebbe assolto nel merito. Viceversa non ritiene che i fatti ascrittigli pertengano alla sua funzione parlamentare. Egli procedette all'espulsione di Pietro Fazzi dal partito in qualità di coordinatore nazionale di Forza Italia, ruolo che non necessariamente comporta la qualità di parlamentare.

La Giunta, a maggioranza, delibera di proporre all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento in titolo rientrano nella prerogativa dell'insindacabilità. Incarica il deputato Belcastro di redigere la relazione.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Potenza (proc. penale n. 2834/03 RGNR) (doc. IV-ter, n. 2).

(Esame e conclusione).

Francesco PIONATI (UDC), *relatore*, espone che l'ex deputato Luigi Pepe è stato querelato in ragione di frasi da lui proferite all'indirizzo del sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, Maria Consolata Moschettini, durante una conferenza stampa indetta il 3 luglio 2003 in Surano (Lecce). Le dichiarazioni consisterebbero testualmente nelle seguenti parole: « Ha dichiarato il falso, ha attestato il falso nel decreto di archiviazione che ha fatto sul mio esposto, per tutelare il suo compagno di partito avv. Rocco Corvaglia ».

La conferenza stampa si inseriva in una polemica tutta calata nella dinamica politico-amministrativa del comune di Surano, di cui il Pepe era sindaco e il Corvaglia consigliere comunale di opposizione, appartenente a Forza Italia. La polemica verteva su alcune scelte urbanistiche fatte dal Pepe e dalla sua Giunta – si tratta in particolare del rilascio di talune concessioni edilizie e delle successive varianti inerenti a terreni nel comune di Surano; della realizzazione di un complesso industriale per la lavorazione del legno nel medesimo comune; dell'edificazione di capannoni adibiti a calzaturificio e di altre operazioni di analoga natura. Per tali atti amministrativi, nel 2003 la procura della Repubblica di Lecce ha comunicato al Pepe la conclusione delle indagini a suo carico per una serie di reati contro la pubblica amministrazione.

In tale contesto, la polemica nel consiglio comunale di Surano fu assai accesa, tale per cui Corvaglia avrebbe apostrofato il Pepe e successivamente il Pepe avrebbe querelato il Corvaglia: ma – a quel che si apprende – il procedimento che ne scaturì fu archiviato. Di qui le doglianze pubbliche del Pepe.

Per quanto controverso, il caso gli sembra da poter ricondurre all'insindacabilità, in virtù di due elementi: per un verso negli atti prodotti dal Pepe nella scorsa legislatura questi viene costantemente designato come *onorevole*, così rendendosi evidente che è venuta in gioco la sua qualità di parlamentare; per l'altro, successivamente ai fatti egli presentò un'interrogazione parlamentare. Si rimette comunque alla discussione.

(Viene introdotto Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti).

Luigi PEPE non intende tediare il collegio con dettagli di una vicenda che ha già ampiamente esposto alla Giunta della scorsa legislatura, la quale si era determinata ad accordargli l'insindacabilità. Solo a beneficio dei nuovi componenti, ricapitola sinteticamente i termini della sua controversia con il consigliere comunale Corvaglia e con la dottoressa Moschettini. Ribadita la sua assoluta stima e fiducia nella magistratura leccese, che ha peraltro meritoriamente debellato la Sacra Corona Unita nella provincia, crede però che il comportamento degli uffici giudiziari di Lecce, dai quali sono illecitamente trapeolate notizie su un'inchiesta urbanistica che lo riguardava, non sia stato all'altezza del ruolo istituzionale degli stessi. In questo quadro, egli ha cercato di dare voce ai cittadini che non l'avevano e che non l'hanno ed è quindi stato oggetto di un attacco tutto politico del consigliere Corvaglia.

Donatella FERRANTI (PD) domanda su che cosa vertesse la conferenza stampa: se sull'archiviazione disposta dalla Moschettini sulla sua denuncia a carico di Corvaglia o su altro.

Luigi PEPE risponde ribadendo che la sua conferenza stampa aveva a oggetto il problema del segreto istruttorio nell'inchiesta sui pretesi abusi nel piano di fabbricazione adottato dal comune di Surano.

Marilena SAMPERI (PD), osservato che la querela della Moschettini riguarda in

realtà l'accusa a questa mossa dal Pepe sulle falsità contenute nella sua richiesta di archiviazione, domanda se per tale asserito falso in atto pubblico il Pepe abbia denunciato la Moschettini.

Luigi PEPE fa presente che per rispetto di una magistratura che vanta un alto livello come quella leccese non ha sporto denuncia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), rilevato che agli atti risulta che il Corvaglia gli avrebbe rivolto un gesto, chiede di che tipo questo fosse.

Luigi PEPE chiarisce che si trattava di un gesto, più che offensivo, addirittura minaccioso.

(Luigi Pepe si allontana dall'aula).

La Giunta, a maggioranza, delibera di proporre all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento in titolo rientrano nella prerogativa dell'insindacabilità. Incarica il deputato Pionati di redigere la relazione.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che la prossima seduta si terrà mercoledì 11 giugno 2008 alle ore 9,15 e al relativo ordine del giorno sarà posto il seguito dell'esame del doc. IV, n. 2 e l'esame della domanda di insindacabilità avanzata dal deputato Bossi nell'ambito di un procedimento civile scaturito da un atto di citazione della dottoressa Paola Braggion. Tale ultima domanda è tra quelle mantenute all'ordine del giorno dalla scorsa legislatura.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	23
------------------	----

Mercoledì 4 giugno 2008.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno
non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SEDE REFERENTE

*DL 93/2008: Disposizioni urgenti per sal-
vaguardare il potere di acquisto delle fa-
miglie.*

C. 1185 Governo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 25

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 25

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Nuovo testo C. 1094 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 30

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 34

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 30

Sui lavori della Commissione 33

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094 – A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) 33

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 35

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Emendamenti C. 1094 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore, interviene sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non rilevando profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di iniziare la seduta in sede consultiva con l'esame del decreto-legge recante « Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania » (C. 1145), proseguendo quindi con il decreto-legge recante « Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo » (C. 1094).

La Commissione consente.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge n. 90 del 2008. In proposito osserva che l'articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza dei rifiuti in Campania. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri. È quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, ossia fino al 31 dicembre 2009.

L'articolo 2 affida al Sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Il Sottosegretario può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti. Egli può inoltre disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale ». Chiunque si introduca in tali aree abusivamente o vi ostacoli l'accesso autorizzato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 51 a 309 euro. I poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative per fronteggiare l'emergenza. Il Sottosegretario richiede alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza. È punito con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. Chi « distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti » è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il delitto è perseguibile d'ufficio. Il Sottosegretario può disporre la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti. In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi

causa, il Sottosegretario è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a definire – in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale – la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Sono quindi demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania.. Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. È attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di polizia giudiziaria di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze. Resta invece salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata. La nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale. Inoltre, le misure cautelari già disposte dal PM o convalidate dal GIP perdono efficacia se non sono convalidate, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale.

L'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

L'articolo 5, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, in deroga al

parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005, autorizza il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette « ecoballe ») presso il termovalorizzatore di Acerra per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. Sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

L'articolo 6 dispone una valutazione in ordine al valore di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti. All'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferta dei rifiuti urbani.

L'articolo 7 prevede la riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Con decreti del Ministro dell'ambiente si provvede alla nomina dei cinquanta commissari e al riordino della Commissione. Viene poi istituita, presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale.

L'articolo 8 autorizza il Sottosegretario alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. Il sindaco provvede all'individuazione del sito ove ubicare l'impianto entro trenta giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consiglio dei Ministri delibera in via sostitutiva. In base al comma 2, nella regione Campania è autorizzato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento. Il comma 3 proroga per un triennio, per i rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, lo stoccaggio, in attesa di smaltimento e il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

L'articolo 9 autorizza la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica ed

individua le tipologie di rifiuti smaltibili. Ai fini dello smaltimento in tali discariche, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01). Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati. Il comma 5 introduce una disciplina, derogatoria sia delle norme del codice ambientale che della pertinente legislazione regionale in materia, per la VIA relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti. Tale disciplina prevede la convocazione, da parte del Sottosegretario, di una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. È inoltre prevista l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica. È infine previsto che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle autorità locali per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti possano essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione.

L'articolo 10 autorizza, con talune condizioni, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue e — in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi — l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione.

L'articolo 11 reca disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, attraverso le seguenti misure: maggiorazione delle tariffe in caso di mancato rispetto degli obiettivi minimi di raccolta; monitoraggio dei dati di raccolta; scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e loro riunione in un consorzio; affidamento al CONAI di campagne di

comunicazione; definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli; stanziamento di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di misure di compensazione ambientale.

L'articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere — per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro — alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.

L'articolo 13 prevede l'adozione di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 14 dispone che le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile non siano soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti.

L'articolo 15 reca alcune misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario e al Dipartimento della protezione civile, anche ai fini della determinazione degli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco). Vengono inoltre sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.

L'articolo 16 introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile, riguardanti sia il personale non dirigenziale, sia l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania individuando la relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

L'articolo 18 autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare — nel rispetto dei principi fondamentali in

materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale – alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

L'articolo 19 prevede che lo stato di emergenza si protragga fino al 31 dicembre 2009, mentre l'articolo 20 reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione.

Per quanto concerne i profili di competenza della I Commissione, osserva che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che l'articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. Fa altresì presente che gran parte degli interventi previsti dal decreto-legge in esame può inoltre essere ricondotta anche alla materia della « protezione civile », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Osserva quindi che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, vengono in rilievo ulteriori materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato. In particolare si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 7, 14, 15 e 16, che possono essere ricondotte nell'ambito della materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; delle disposizioni in materia di tutela giurisdizionale di cui agli articoli 3 e 4, che rientrano nell'ambito della materia « giurisdizione e norme processuali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infine, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, relative alle iniziative didattiche in materia ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti, rilevano gli ambiti competenziali relativi alla fissazione delle « norme generali sul-

l'istruzione » e all'istruzione, attribuiti rispettivamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione.

Fa infine presente che alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame sarebbero meritevoli di approfondimento con riferimento alla competenza della I Commissione; tuttavia si riserva di svolgere ulteriori riflessioni sul testo quando la Commissione di merito avrà concluso l'esame delle proposte emendative.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà anche nella giornata di domani, giovedì 6 giugno, nonché nel corso della prossima settimana, dopo che la VIII Commissione avrà concluso l'esame degli emendamenti presentati.

Olga D'ANTONA (PD) fa presente che il proprio gruppo manterrà un atteggiamento di opposizione serio e costruttivo, essendo consapevole della gravità del problema della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Ritiene tuttavia necessario approfondire alcune questioni problematiche che attengono alla competenza della I Commissione. Si riferisce, in particolare, all'articolo 3 che, nel definire la competenza per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti in quella regione, presenta profili di problematica compatibilità con gli articoli 25 e 102 della Costituzione.

Conclude assicurando una piena collaborazione del proprio gruppo al fine di migliorare il testo del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come da parte della I Commissione non possa sottovalutarsi la portata di alcune disposizioni presenti nel testo, ancorché esso possa essere modificato dalla Commissione competente per merito.

Si riferisce, in primo luogo, alla dubbia compatibilità con l'articolo 25 della Costituzione del comma 9 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, che prevede una fattispecie di reato senza tipizzare rigorosamente la condotta del soggetto agente.

Per quanto concerne poi la definizione della competenza per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, osserva che tale norma potrebbe trovare una qualche giustificazione alla luce delle analogie che essa reca con la disciplina attualmente vigente in materia di reati di mafia e con la disciplina della giustizia militare.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica alla stessa equiparati. In particolare, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di devolvere interamente questa materia alla giurisdizione amministrativa, soprattutto in considerazione del riferimento ai comportamenti dell'amministrazione, oltre che degli atti, nonché del fatto che essa si intenderebbe estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati, che forse potrebbe essere opportuno mantenere alla competenza del giudice ordinario.

Infine esprime forti riserve sul comma 2 dell'articolo 16, che prevede forme di immissione di personale nel ruolo speciale dei dirigenti della protezione civile in deroga al principio costituzionale del pubblico concorso, in assenza di una idonea giustificazione, e quindi in violazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione.

Calogero MANNINO (UdC) fa presente preliminarmente che il proprio gruppo si adopererà per agevolare una tempestiva conversione in legge del decreto-legge in esame, ferme restando alcune riserve su questioni di significativa importanza per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione. Pur condividendo il

principio della deroga alla legislazione vigente, utilizzato per disciplinare gli aspetti di una situazione connotata da un carattere di effettiva eccezionalità, ritiene che esso non possa tuttavia essere utilizzato in modo tale da trasformare la deroga in permanente eccezione. Si riferisce, in particolare, al comma 9 dell'articolo 2, che a proprio avviso introduce una fattispecie di reato priva della rigorosa descrizione della relativa condotta. Analoghe considerazioni svolge con riferimento alla deroga alla disciplina in materia di ordinamento giudiziario recata dall'articolo 3, evidenziando altresì perplessità sulla effettiva efficacia di tale norma. Dichiara quindi di condividere le osservazioni svolte dal deputato Zaccaria in ordine alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti.

Conclude auspicando che la Commissione di merito possa modificare il testo del provvedimento raccogliendo i suggerimenti emersi dal dibattito in corso.

Carlo COSTANTINI (IdV) si riserva di intervenire nel corso delle prossime sedute, auspicando che l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito consenta di modificare il testo per superare i profili problematici emersi sotto il profilo del rispetto della Costituzione.

Linda LANZILLOTTA (PD) fa presente, sotto un profilo di ordine generale, che sarebbe auspicabile la presenza di un rappresentante del Governo nel corso dei lavori della Commissione ancorché la sede consultiva non la preveda come obbligatoria. Pur consapevole del fatto che la riduzione del numero dei componenti dell'Esecutivo renda difficile assicurarne le presenze ai lavori parlamentari, ritiene che l'interlocuzione con il Governo rappresenti uno strumento di assoluta utilità per un proficuo esame dei provvedimenti.

Con riferimento al decreto legge in esame, osserva come tra i Ministri concertanti non figurino il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, an-

corché tale provvedimento rechi una norma significativa come il comma 2 dell'articolo 16, che prevede l'assunzione di personale di livello dirigenziale in deroga ai principi costituzionali. Al riguardo osserva come tale disposizione, pur emanata in virtù di una situazione emergenziale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali, così come interpretati dalla giurisprudenza in materia, e reputa pertanto opportuno stabilire se tale norma rappresenti effettivamente l'unica strada possibile per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede consultiva non è in alcun modo prevista come obbligatoria la presenza di rappresentanti del Governo. Tuttavia fa presente che, trattandosi di un provvedimento di particolare rilievo in relazione alle competenze della I Commissione, si farà interprete presso il Governo dell'esigenza manifestata dal deputato Lanzillotta al fine di assicurare la presenza di un suo rappresentante nelle prossime sedute riservate all'esame del provvedimento in oggetto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Nuovo testo C. 1094 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo del provvedimento in esame, osservando al riguardo che esso è volto a riunificare le disposizioni in materia contenute, oltre che nel provvedimento in esame, nei decreti-legge n. 93 e n. 97 del 2008. In proposito osserva che il provvedimento in oggetto reca norme riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita

alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Calogero MANNINO (UdC) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

I deputati Carlo COSTANTINI (IdV) e Sesa AMICI (PD) dichiarano il voto contrario dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, ricorda che la I Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) il parere sul disegno di legge C. 1185, il quale concerne la conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie.

Premesso che esporrà brevemente il contenuto del provvedimento, per poi soffermarsi su alcuni profili di interesse della Commissione, ricorda come l'articolo 1 preveda la totale abolizione dell'ICI sulla prima casa, intendendosi per « prima casa » quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. Specifica che la misura non riguarda gli immobili signorili, le ville e i castelli, ai quali continua ad applicarsi la sola detrazione ordinaria; che le minori entrate dei comuni, stimate in 1,7 miliardi di euro a

decorrere dall'anno 2008, sono ad essi rimborsate con modalità e criteri che dovranno essere stabiliti entro il 27 luglio in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; e che l'attuazione del rimborso seguirà poi con decreto del Ministro dell'interno.

Pone quindi in evidenza il comma 7 dell'articolo 1, che dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei tributi loro attribuiti con legge dello Stato. La sospensione decorre dall'esercizio 2009 e permane fino alla « definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale ».

Si sofferma sull'articolo 2, che introduce, in via transitoria e sperimentale, un regime fiscale agevolato e facoltativo in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 abbiano realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al termine della fase di sperimentazione si valuterà se estendere la misura anche ai dipendenti del settore pubblico. L'articolo 2 prevede anche l'ampliamento della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente: tale ampliamento è disposto in via permanente e in favore di tutti i lavoratori, inclusi quelli del settore pubblico.

Passando all'articolo 3, ricorda come esso rechi misure volte a consentire ai soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale di chiederne la rinegoziazione: in sostanza, la rinegoziazione comporta un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento in cambio della conversione della rata variabile in rata fissa di minore importo. Il mutuatario è comunque tenuto a corrispondere al mutuante i maggiori interessi derivanti dall'allungamento del piano di rimborso del debito.

Illustra l'articolo 4, che reca disposizioni relative al prestito di 300 milioni di euro concesso ad Alitalia s.p.a. dal decreto-legge n. 80 del 2008 per consentire alla compagnia di far fronte ai propri fabbisogni di liquidità. Ricorda che il decreto-

legge n. 80 è tuttora in corso di conversione e che il relativo provvedimento è già stato approvato dal Senato ed è ora all'esame della Assemblea della Camera (C. 1094), che questa mattina lo ha rinviato alla Commissione di merito, la quale lo ha modificato in modo da trasfondere al suo interno anche le disposizioni relative al prestito ad Alitalia contenute nel decreto-legge in esame nonché quelle ulteriori contenute nel decreto-legge n. 97 del 2008. La I Commissione ha testé espresso il proprio parere sul nuovo testo elaborato dalla IX Commissione.

Si sofferma infine sull'articolo 5, che, oltre a recare la norma di copertura finanziaria del provvedimento, prevede un nuovo meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio statale, il quale in sostanza consente al Governo di rimodulare autonomamente tra i diversi programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa.

Venendo ora ai profili di competenza della I Commissione, rileva innanzitutto come sia il complesso del provvedimento sia le singole disposizioni intervengano su materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. In particolare, il complesso del provvedimento è riconducibile alla materia « sistema tributario statale », mentre l'articolo 3 incide sulle materie « tutela del risparmio e mercati finanziari » e « ordinamento civile ».

Sotto il profilo della costituzionalità, una particolare attenzione ritiene debba essere posta all'articolo 1, comma 7, che, come detto, sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi « fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale ». Ricorda che qualcosa di simile era stato previsto già dalla legge finanziaria per il 2003 – si tratta dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 – con riferimento però soltanto all'addizionale regionale e comunale, all'IRPEF e all'aliquota dell'IRAP: in sostanza, gli aumenti vennero con quella

disposizione sospesi fino al raggiungimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e gli enti locali sull'attuazione del federalismo fiscale. L'accordo non fu raggiunto e il termine della sospensione è stato in seguito prorogato; solo dal 2007 le regioni e i comuni hanno quindi nuovamente potuto aumentare le quote di tributi di loro spettanza.

Fa presente che, investita della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 381 del 2004, ha respinto le censure di costituzionalità riferite alla citata disposizione della legge finanziaria per il 2003: la Corte ha infatti ritenuto che la sospensione del potere tributario delle regioni risulti giustificabile, sul piano della legittimità costituzionale, in quanto ha carattere temporaneo e provvisorio, in attesa del complessivo ridisegno dell'autonomia tributaria delle regioni in attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione. La sentenza appare del resto in linea con la precedente giurisprudenza della Corte, che ha affrontato il punto dell'autonomia impositiva delle regioni in diverse occasioni, giungendo alla conclusione che, non essendo ammissibile l'esplicazione di potestà regionali autonome in materia tributaria – e questo perché manca la fondamentale legislazione statale di coordinamento richiesta dall'articolo 119 della Costituzione – si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative della disciplina dei tributi locali esistenti, anche nel dettaglio, ancorché a condizione che il legislatore statale non sovverta l'impostazione del nuovo articolo 119 della Costituzione, sopprimendo cioè gli spazi di autonomia già riconosciuti alle regioni e agli enti locali dalle leggi statali o comunque configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l'articolo 119.

Ritiene poi che una qualche riflessione, per quanto riguarda la loro piena compatibilità con l'articolo 81 della Costituzione, meritino altresì alcuni commi dell'articolo 5, il quale in sostanza consente di modificare con un atto amministrativo autoriz-

zazioni di spesa stabilite con disposizione di legge ovvero di rimodulare gli stanziamenti di unità previsionali di base che sono state in quanto tali oggetto di deliberazione parlamentare in sede di esame del bilancio di previsione.

Segnala infine che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge in esame interviene su una disposizione – l'articolo 1, comma 1267, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale istituiva il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati – che è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2008. Fa presente, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione, « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione » e che l'articolo 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 precisa che « le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

In conclusione, nel riservarsi di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito che si svolgerà in questa Commissione e nella Commissione di merito, esprime riserve sulla disposizione che sospende il potere tributario delle regioni e degli enti locali, incidendo in tal modo sugli spazi di autonomia degli enti locali. Nel richiamare la propria passata esperienza di presidente di provincia e le molte difficoltà che gli enti locali incontrano sotto il profilo finanziario, esprime l'auspicio che si addivenga quanto prima all'attuazione del federalismo fiscale.

Calogero MANNINO (UdC), nel riservarsi di intervenire più diffusamente in un secondo momento sul merito del provvedimento, richiama fin d'ora l'attenzione della Commissione su un profilo di costituzionalità attinente all'articolo 5. Fa presente che tale articolo reca disposizioni di carattere finanziario incidenti anche sulla regione siciliana e che il decreto-legge è stato approvato dal Con-

siglio dei ministri in assenza del presidente della regione siciliana, laddove lo statuto di autonomia della regione, che ha notoriamente rango di legge costituzionale, prevede che, nelle materie che interessano la regione, il presidente della regione partecipi al Consiglio dei ministri con voto deliberativo. Fa presente che la stessa regione siciliana ha lamentato una lesione delle proprie prerogative costituzionali e preannunciato un ricorso innanzi alla Corte costituzionale.

Sesa AMICI (PD), nel riservarsi di intervenire sui singoli punti del provvedimento in una successiva fase del dibattito, ringrazia la relatrice, deputato Dal Lago, che non ha mancato di evidenziare alcuni punti critici del provvedimento: un provvedimento che presenta un'impostazione di fondo improntata a una logica centralistica e di compressione delle autonomie locali e che invade l'autonomia costituzionale dello stesso Parlamento, nel momento in cui consente al Governo di rivedere liberamente le decisioni di spesa assunte dalle Camere in sede di approvazione del bilancio di previsione con distinte deliberazioni sulle unità previsionali di base. Si augura pertanto che di tali profili critici la relatrice faccia menzione anche nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che il nuovo testo del decreto-legge n. 80 del 2008 (C. 1094) elaborato dalla IX Commissione torna ora all'esame dell'Assemblea, preannuncia che la I Commissione dovrà nuovamente riunirsi nella

giornata odierna per l'esame degli emendamenti che saranno presentati in Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.50

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Emendamenti C. 1094 – A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, interviene sugli emendamenti in esame, non rilevando profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, ad eccezione dell'emendamento 1.21 Evangelisti che, al comma 2-*septies-quinquies* sopprime le comunità montane. Al riguardo osserva che la giurisprudenza costituzionale affermatasi successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ricomprende la disciplina relativa alle comunità montane nell'ambito della competenza legislativa delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Propone pertanto di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.21 Evangelisti, limitatamente al comma 2-*septies-quinquies* ed un parere di nulla osta sui restanti emendamenti (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO 1

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (Nuovo testo C. 1094 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

la I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1094 Governo, già approvato dal Senato, « Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo »,

richiamato il parere espresso da questa Commissione in data 27 maggio 2008,

considerato che il provvedimento incide sulla materia « sistema tributario e

contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (C. 1094 – A/R Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

la I Commissione,

considerato che la giurisprudenza costituzionale affermatasi successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ricomprende la disciplina relativa alle comunità montane nell'ambito della competenza legislativa delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.21 Evangelisti, limitatamente al comma *2-septies-quinquies*

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE REFERENTE:	
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Pisicchio (<i>Esame e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	43

AUDIZIONI

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il ministro della giustizia Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Manlio CONTENUTO (PdL), Lanfranco TENAGLIA (PD), Enrico COSTA (PdL), Federico PALOMBA (IdV), Maurizio PANIZ (PdL), Maria Grazia SILIQUINI (PdL), Angela NAPOLI (PdL) e Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e, ricordando che risultano iscritti ad intervenire altri deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.25.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Picchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, prima di passare all'esame delle proposte di legge in esame, sottolinea con pronta soddisfazione che da parte di tutti i gruppi vi è stata una immediata adesione alla sua proposta, avanzata nel primo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di considerare come priorità per la Commissione l'approvazione entro l'ultima settimana di luglio di un provvedimento volto a sanzionare le molestie e minacce persecutorie, introducendo anche nell'ordinamento italiano una normativa diretta a contrastare il fenomeno conosciuto in ambito internazionale come *stalking*. L'esigenza di colmare que-

sta intollerabile lacuna dell'ordinamento italiano è sentita anche dal Governo. Comunica che il Ministro per le pari opportunità, l'onorevole Mara Carfagna, ha annunciato l'imminente presentazione di un disegno di legge diretto ad introdurre nel codice penale una nuova figura di reato volta a punire le molestie insistenti. In attesa di tale presentazione, la Commissione Giustizia oggi avvierà l'esame delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare che nel frattempo sono state tempestivamente presentate. Al fine di evitare disconomie nei lavori, l'esame riprenderà non appena sarà presentato, il che dovrebbe avvenire in tempi brevissimi, il disegno di legge del Governo. Diversamente si rischierebbe di intraprendere un lavoro che successivamente dovrebbe essere nuovamente ripreso.

Approvare la legge sullo *stalking* è una priorità assoluta in quanto la normativa vigente non tutela sostanzialmente la vittima di violenze nei momenti anteriori, neanche a fronte del ripetuto compimento di atti che già lasciavano presagire l'evento tragico poi puntualmente verificatosi.

È vero che esiste il reato di molestie, ma si tratta di una mera contravvenzione sanzionata con una pena lievissima, che, come tale, non costituisce un vero e proprio deterrente. Inoltre la molestia è punita soltanto se avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono. La legislazione vigente è poi del tutto carente sotto un profilo essenziale della tutela della vittima delle molestie insistenti: la prevenzione. La vittima non ha gli strumenti adeguati necessari per fermare le molestie quando queste sono in corso. Non ritiene che sia necessario ricordare come nelle cronache quotidiane siano sempre più spesso riportate notizie di donne uccise dai loro persecutori, che le medesime in passato avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, per sentirsi poi rispondere che la legge non fornisce gli strumenti adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico. È intollerabile che in ragione di una carenza legislativa gli episodi di mo-

lestie insistenti finiscano per costituire casi di cronache annunciate di violenze sessuali o di omicidi.

La gravità del fenomeno è talmente nota che potrebbe essere superfluo ricordare i dati statistici, peraltro riportati nelle relazioni delle proposte di legge in esame, dai quali emerge che il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di *stalking*, e che più dell'80 per cento delle vittime sono donne. È esperienza comune di tutti che lo *stalker* è un soggetto pericolosissimo. Non considera più ammissibile che lo Stato non intervenga per colmare una grave e tragica lacuna del suo ordinamento della quale sono poi le donne a pagarne anche con la vita le conseguenze.

Nonostante ciò, evidenza come nella scorsa legislatura non sia stato possibile approvare la legge sulle molestie insistenti. La Commissione Giustizia dopo un *iter* travagliato è riuscita ad approvare un testo con l'apporto di tutti i gruppi che tuttavia, per una serie di ragioni, tra le quali la repentina interruzione della legislatura rappresenta solo una delle cause dell'insuccesso finale, non si è poi trasformato in legge. Non è più tollerabile che il Parlamento non dia delle risposte adeguate a chi chiede strumenti per tutelare persone che si trovano in balia di gravi molestie, il cui drammatico epilogo spesso si manifesta già in tutta evidenza quando la vittima cerca inutilmente l'aiuto da parte dello Stato.

Il Parlamento è già in ritardo, per cui non è più accettabile appesantire l'esame parlamentare con tematiche importanti ma del tutto eterogenee rispetto al fenomeno dello *stalking*. Sarebbe un grave errore entrare nell'ottica della classifica dei soggetti deboli da tutelare e considerare la legge sullo *stalking* come la negazione di altri eventuali interventi normativi a tutela di altri soggetti deboli. Se vi è l'esigenza di introdurre nell'ordinamento anche altre fattispecie sanzionatorie volte a tutelare categorie di soggetti diverse rispetto a quella delle vittime di *stalking*, vi saranno specifici interventi normativi in tal senso. Sia pertanto ben chiaro che il

procedimento legislativo che oggi si sta avviando è volto all'approvazione di un provvedimento in materia di *stalking*, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si è svolta il 28 maggio scorso. Si tratta di un chiarimento necessario in vista dell'eventuale abbinamento di proposte di legge che contenessero anche disposizioni aventi ad oggetto altre fattispecie criminose. Salvo una nuova decisione dell'ufficio di presidenza, da tale abbinamento non deriverebbe assolutamente un ampliamento della materia oggetto di esame. È evidente che, se così non fosse, sarebbe sufficiente per chiunque ampliare la materia oggetto di esame presentando una proposta di legge contenente norme sullo *stalking* e norme su una diversa materia appositamente individuata. Si deve assolutamente evitare che domani o fra qualche giorno, una donna vittima dello *stalking* non venga tutelata, perché questo Parlamento, per il fatto che la discussione si inserisce nell'ambito di un tema molto più ampio, ha finito per non affrontare una questione della massima urgenza, quale lo *stalking*. Questo tragico errore è stato fatto nella scorsa legislatura e non sarà ripetuto in questa.

Per quanto attiene alle proposte di legge in esame, quelle presentate dagli onorevoli Contento (C. 407) e Pisicchio (C. 856) riproducono sostanzialmente la disciplina approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione Giustizia. Rispetto alla proposta integrale approvata dalla Commissione, entrambe le proposte non contengono la parte relativa all'omofobia, considerato che questa con la materia dello *stalking* non ha alcuna connessione. Le altre proposte di legge (C. 35 Brugger, C. 667 Lussana e C. 787 Codurelli), invece, riproducono proposte già presentate nella scorsa legislatura dai medesimi proponenti e, quindi, esaminate dalla Commissione in occasione dell'esame che ha portato all'approvazione del testo corrispondente alle proposte degli onorevoli Contento e Pisicchio.

Tutte le proposte, così come il disegno di legge governativo di prossima presentazione, prevedono tanto una nuova fattispecie di reato volta a punire condotte riconducibili allo *stalking*, quanto strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale. Quest'ultimo è un punto fondamentale. Con l'introduzione del reato di molestie insistenti non si risolve il problema di anticipare la tutela penale e di avere risposte immediate, in quanto in Italia vi sono processi che durano dieci anni. Ciò significa che, di fatto, il soggetto che fa una denuncia è costretto poi a convivere con la controparte processuale per dieci anni. La tutela cautelare è quindi di essenziale importanza. Quando le molestie da mero fastidio diventano qualcosa di più, è necessario quantomeno inviare una diffida ed avvisare lo *stalker*. Inoltre, è indispensabile corredare la disciplina dello *stalking* con una serie di previsioni dirette anche a verificare le condizioni del soggetto aggressore, che a volte ha anche necessità di un trattamento sanitario.

La prima questione che il legislatore si trova ad affrontare quando, come nel caso in esame, deve essere introdotta nell'ordinamento una nuova figura di reato, diretta a punire comportamenti che spesso si concretizzano in forti pressioni psicologiche nei confronti della vittima, è l'esigenza di natura costituzionale che la formulazione della fattispecie sia sufficientemente determinata. Ciò che si può o non si può fare deve essere chiaro e preciso. La necessità ed urgenza di introdurre una nuova figura di reato non possono comportare la previsione di una formulazione della norma che sia generica e che, come tale, si possa prestare a dubbi interpretativi e ad applicazioni anche a casi in cui non ricorra una vera e propria ipotesi di *stalking*. Allo stesso tempo, si deve evitare il rischio opposto dato dalla previsione di una fattispecie eccessivamente descrittiva e, quindi, non in grado di punire tutte quelle condotte che in concreto può porre in essere lo *stalker*. Tutti sanno che lo

stalker è un soggetto pericolosissimo. Si tratta di un soggetto che, di fatto, si può celare dietro la figura dell'innamorato che scrive soltanto un *sms*, che sembra più o meno offensivo. Nei fatti, dal mero *sms* si passa alla telefonata, al pedinamento, all'ingiuria, alle percosse e poi alla violenza brutale.

Sotto il profilo della determinatezza, un punto di partenza possono essere considerate le proposte che riproducono il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura, considerato che il lavoro della Commissione è stato condizionato proprio dall'esigenza di rispettare il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza. Il nuovo delitto, qualificato come « atti persecutori », punirebbe con la reclusione da sei mesi a quattro anni « chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita ». Si prevedono poi la procedibilità a querela della persona offesa, nonché due aggravanti se il fatto sia commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva ovvero se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o se ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 339. In questi due ultimi casi si procede d'ufficio, così come nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto sia connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio. Il Ministro per le pari opportunità le ha comunicato che sta valutando l'opportunità di introdurre nell'emanando disegno di legge la previsione della pena dell'ergastolo in caso di morte come conseguenza degli atti persecutori.

Per quanto tale formulazione costituisca un miglioramento rispetto a quelle che nella scorsa legislatura costituivano il punto di partenza dal quale si è mossa la Commissione, ritiene che un ulteriore sforzo debba essere compiuto.

In primo luogo, la rubrica del nuovo reato potrebbe essere individuata nelle

« molestie e minacce persecutorie » anziché negli atti persecutori. Ciò anche per venire incontro alla terminologia che più frequentemente viene utilizzata. Inoltre nella nozione di molestie persecutorie rientrano gli atti persecutori, che peraltro costituiscono una nozione eccessivamente generica. A ciò si aggiunga che le minacce persecutorie indicano un requisito ulteriore rispetto alle sole minacce di cui all'articolo 612 del codice penale.

Per esigenze di determinatezza e di completezza delle condotte da punire, la Commissione potrebbe valutare se non sia opportuno sostituire l'evento della « sofferenza psichica » con l'idoneità a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima. Da un lato, viene così meglio descritta la nozione di sofferenza psichica e, dall'altro, non è necessario provare di fatto tale situazione psichica, essendo sufficiente provare l'idoneità del comportamento ad arrecare uno stato di ansia o paura che, per essere penalmente rilevante, deve essere comunque grave.

Per quanto attiene alle abitudini di vita, la fattispecie delittuosa potrebbe sostanziarsi nell'idoneità delle molestie o minacce a costringere la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita anziché nel fatto che sia stato arrecato « un apprezzabile pregiudizio » alle abitudini di vita della vittima. Anche in questo caso la scelta effettuata nella scorsa legislatura appare carente sotto il profilo della determinatezza. Quando il pregiudizio può definirsi apprezzabile? Inoltre, anche in questo caso, appare più opportuno incentrare la tipicità sull'idoneità della condotta a determinare un certo evento.

Altro punto che ritiene che susciti delle perplessità è la previsione dell'aggravante nel caso in cui il reo sia stato legato alla vittima da stabile relazione affettiva in quanto, nei casi concreti, la gravità può essere maggiore proprio quando tale relazione non sia esistita. In sostanza, il fatto può essere considerato più grave quando sia commesso da chi non abbia avuto alcuna relazione con la vittima. Sottolinea che con ciò non vuole giustificare l'ex fidanzato persecutore, bensì che

la sua condotta non appare più grave rispetto a quella dell'estraneo. Invito pertanto la Commissione a riflettere sul punto.

Rimanendo in tema di aggravanti, potrebbe essere invece opportuno prevederne una nel caso in cui il fatto sia commesso a danno della stessa vittima da persona già condannata per il delitto in esame. In questo caso di recidiva specifica dovrebbe essere prevista una circostanza ad effetto speciale con un forte aumento della pena, come la reclusione da tre ad otto anni. L'ordinamento deve infatti punire gravemente chi persiste nella condotta di *stalker*.

Altra aggravante potrebbe essere prevista nel caso in cui sia violata la *privacy* della vittima o vi sia una grave minaccia in tal senso, come nel caso in cui l'ex partner minacci di diffondere immagini intime della vittima. In questa ipotesi la condotta oltre a ledere la tranquillità e libertà della vittima, finirebbe per pregiudicare in maniera grave anche la sua sfera di riservatezza. Per tale ragione potrebbe essere necessaria una ulteriore tutela penale rispetto all'ipotesi base del delitto.

Altro punto sul quale la Commissione dovrà riflettere è quello relativo alle condizioni di procedibilità. Nella scorsa legislatura la scelta è stata a favore della perseguibilità a querela di parte, salvo in casi particolari. A favore di tale scelta vi è l'esigenza di lasciare alla vittima la libertà di scegliere. Inoltre, dall'esterno è spesso difficile poter giudicare l'effettiva dannosità di un certo comportamento molesto. A favore della procedibilità d'ufficio vi è la considerazione che la vittima può non essere libera di scegliere proprio in ragione dello stato di soggezione in cui è stata messa dallo *stalker*. A ben vedere potrebbero applicarsi i medesimi principi utilizzati dal legislatore per la violenza sessuale, prevedendo un regime di perseguibilità a querela di parte con delle eccezioni nei casi in cui la vittima non sia libera di scegliere.

Come ha già accennato, tutte le proposte in esame contengono disposizioni di natura cautelare al fine di garantire stru-

menti di effettiva ed immediata tutela che non siano condizionati dai tempi biblici dell'accertamento giudiziale.

Anche in questo caso il lavoro svolto dalla Commissione può essere un punto di partenza dal quale prendere le mosse. Gli articoli 2 delle identiche proposte di legge presentate dagli onorevoli Contento e Pisicchio prevedono la possibilità che, fino a quando non sia proposta querela per il reato in esame, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con il quale si invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge nel caso in cui, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, sia ritenuta fondata l'istanza.

Anche le proposte di legge presentate dagli onorevoli Brugger e Codurelli prevedono strumenti cautelari emanati dall'autorità di pubblica sicurezza. In questi casi occorre l'autorizzazione del pubblico ministero procedente.

Le proposte di legge degli onorevoli Contento e Pisicchio (identiche al testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura) nonché Lussana e Brugger, prevedono una specifica misura cautelare di natura coercitiva da applicare nel corso del processo penale. Si tratta di vietare all'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o da prossimi congiunti, conviventi o legati da relazione affettiva con la stessa ovvero di imporgli di mantenere una distanza determinata dai medesimi luoghi. Nelle prime due proposte si prevede inoltre che il giudice possa prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Si ricorda che comunque nei casi di molestia insistente potrebbe trovare applicazione anche la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale.

Le proposte di legge degli onorevoli Contento, Pisicchio e Brugger inseriscono opportunamente il reato di molestie insistenti tra quelli per i quali è possibile procedere ad intercettazioni indipendentemente dall'entità della pena edittale. Tali proposte prevedono anche altre modifiche al codice di rito, come conseguenza dell'introduzione del reato di molestie nell'ordinamento. Si prevede, come per altri reati, tra i quali quelli sessuali, l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici anche quando non ricorre alcuna delle situazioni di non rinviabilità della prova tassativamente previste dal codice di rito; la possibilità che l'esame del minore (di anni 16 per la proposta Brugger) vittima del reato sia effettuato mediante particolari modalità a tutela del minore; la previsione dell'esame del minore o del maggiorenne infermo di mente vittime del reato attraverso l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. La proposta di legge approvata nella scorsa legislatura e, quindi, le proposte di legge presentate dagli onorevoli Contento e Pisicchio modificano anche il codice civile in relazione agli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti, portando da sei a dodici mesi il periodo massimo di durata dell'ordine, che rimane comunque prorogabile.

La proposta di legge presentata dall'onorevole Lussana mira ad istituire uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura ed un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.

Prima di concludere l'introduzione delle proposte di legge in esame sottopone alla Commissione una particolare questione: la possibilità di applicare al reato in esame l'istituto processuale della « messa alla prova » affidando per un periodo non superiore a un anno l'imputato ai servizi socio-assistenziali del territorio per lo svolgimento delle opportune attività

di recupero medico e psicologico. Per questo periodo, nel quale sarebbe sospeso il corso della prescrizione, il processo sarebbe sospeso e sarebbero comunque applicabili misure cautelari di natura coercitiva. Decorso il termine di sospensione, spetterebbe al giudice di valutare il comportamento dell'imputato e l'evoluzione della sua personalità, per poi dichiarare estinto il reato in caso di esito positivo della prova ovvero proseguire nel processo in caso opposto. Naturalmente la messa alla prova, subordinata alla richiesta dell'imputato, dovrebbe essere corredata da apposite cautele, quali, ad esempio, il consenso della parte offesa, la concedibilità per una sola volta e la revocabilità in caso di ripetute o gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte in via cautelare. Tale misura potrebbe erroneamente apparire come una sorta di rinuncia alla punizione da parte dello Stato, quando in realtà si tratta di un modo per cercare di recuperare effettivamente lo *stalker*, che sempre più spesso è un soggetto che presenta disagi di natura psicologica ai quali il carcere difficilmente è in grado di porre rimedio.

Marilena SAMPERI (PD) riterrebbe opportuno aspettare non solo la presentazione ed assegnazione del disegno di legge governativo ma anche l'assegnazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali quelle già presentate da deputati del suo gruppo, prima di riprendere l'esame dei provvedimenti in materia di molestie insistenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Samperi, ritenendo che la Commissione debba essere in grado di esaminare tutti i diversi progetti di legge che sono in corso di presentazione o assegnazione.

Barbara POLLASTRINI (PD) esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Presidente Bongiorno nella sua relazione. Riservandosi un intervento più compiuto dopo aver approfondito la pre-

detta relazione ed avere esaminato gli ulteriori progetti di legge che saranno assegnati alla Commissione, sottolinea come il ministro Alfano abbia ribadito la ferma volontà del Governo di ricercare soluzioni il più possibile condivise in materia di giustizia. A tale proposito ricorda che nella precedente legislatura la Commissione ha approvato a larga maggioranza un provvedimento che disciplinava tanto lo *stalking* quanto l'omofobia, e che non si è tradotto in legge a causa della chiusura anticipata della legislatura. Ritiene quindi che tale testo debba essere il punto di partenza in questa legislatura per arrivare all'approvazione di un provvedimento condiviso a tutela dei soggetti più deboli.

Anna Paola CONCIA (PD) si associa alla richiesta di rinviare l'esame per avere un quadro completo di tutti i progetti di legge assegnati alla Commissione. Sottolinea l'importanza di considerare il provvedimento approvato dalla Commissione nella precedente legislatura, relativo sia allo *stalking* che all'omofobia, quale punto di partenza. Ritiene, in particolare, che i temi dello *stalking* siano riconducibili ad una unica idea di comunità e civiltà che dovrebbe caratterizzare il nostro Paese.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) esprime apprezzamento per la tempestività con la quale il tema dello *stalking*, tanto urgente ed importante, è stato inserito nell'ordine del giorno della Commissione. Ricorda quindi i numerosi problemi e le profonde tensioni che, nella precedente legislatura, sono derivati dalla trattazione in un unico provvedimento delle tematiche dello *stalking* e dell'omofobia. Al fine di evitare che si riproponga una analoga situazione, ritiene opportuno che i progetti di legge relativi allo *stalking* siano esaminati separatamente da ogni altra tematica.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno verificare tutti i provvedimenti che saranno assegnati alla Commissione,

prima di stabilire l'ampiezza delle tematiche che saranno oggetto di esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini e C. 666 Lussana.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles (26-27 maggio 2008) in occasione della Riunione interparlamentare sui Balcani occidentali	44
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	47
Sui lavori della Commissione	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla missione a Bruxelles (26-27 maggio 2008) in occasione della Riunione interparlamentare sui Balcani occidentali.

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte quindi che i deputati partecipanti alla missione in titolo hanno predisposto una relazione (*vedi allegato*). Ritiene opportuno, sulla base di quanto concordato nella prima riunione dell'ufficio di presidenza, avviare al riguardo la consuetudine che le comunicazioni sulle missioni non si limitino al deposito di una relazione scritta ma diano luogo ad una discussione tale da rendere le missioni stesse sempre più parte integrante del lavoro della Commissione. Nell'invitare quindi i colleghi Nirenstein e Barbi, che si

sono recati a Bruxelles, a prendere la parola, richiama alcuni dei più delicati aspetti della situazione balcanica, ribadendone il carattere prioritario per la politica estera italiana.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), rinviando ai contenuti della relazione testé depositata, svolge considerazioni volte ad integrarne i contenuti con particolare riferimento all'ampia presenza di rappresentanti di tutti i Parlamenti invitati a prendere parte ai lavori della Riunione, al clima accogliente e particolarmente collaborativo in cui essa si è svolta, se si considera la delicatezza dei temi e delle questioni trattate. Segnala che, senza alcun dubbio, al centro dei lavori della Riunione si è collocato il nodo kosovaro che si pone ancora oggi nel cono d'ombra dei conflitti interetnici e delle forti tensioni che segnano la regione balcanica. Ciononostante, la Riunione ha confermato una visione ottimistica circa l'uropeizzazione dell'intera area dei Balcani occidentali malgrado una diffusa reattività da parte di talune delegazioni sulle questioni più controverse. Sottolinea poi che nel corso della Riunione sono emersi elementi

che potevano far presagire i drammatici eventi che hanno segnato le ultime consultazioni elettorali nell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, come ad esempio le ferme prese di posizione dei parlamentari greci sulla controversia relativa al nome « Macedonia ». L'esito del voto macedone ha tuttavia confermato che le forze politiche interne a quel Paese che perseguono l'obiettivo dell'integrazione europea. Nel sottolineare il clima positivo che ha accolto in particolare la delegazione parlamentare italiana, sottolinea che tra i temi di maggior attualità, trattati nel corso della Riunione, è figurato l'avvio della missione EULEX, che coinvolge circa 200 funzionari italiani e che avrebbe dovuto essere lanciata a metà giugno, in coincidenza dell'entrata in vigore della Costituzione del Kosovo. Pur essendo prevedibile, come è emerso dai lavori, che la missione potrà essere attuata soltanto in un arco di tempo più lungo del previsto, il nostro Paese non intende recedere dagli impegni assunti con coraggio e anche grande lungimiranza e continuerà a lavorare in una prospettiva positiva anche se nella consapevolezza circa i lunghi tempi di tale impegno. Richiama inoltre i termini del complesso negoziato in corso presso le Nazioni Unite volto a facilitare l'interazione tra le missioni UNMIK e EULEX che è fortemente condizionato dai diversi orientamenti circa il riconoscimento del Kosovo. Per quanto concerne il ruolo dell'Italia e in particolare del Parlamento italiano, tenendo conto della situazione politica interna alla Serbia, sottolinea che occorre porre in essere ogni iniziativa utile all'instaurarsi di un clima sereno e sicuro per i nostri connazionali che andranno a svolgere attività finalizzate al consolidamento della pace e della stabilità della regione, prevenendo ogni possibile conflitto sia a livello locale che nelle grandi dinamiche internazionali. In questo quadro è opportuno che il Parlamento riceva ogni utile informazione relativa all'andamento della situazione nell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia.

Mario BARBI (PD), concordando con quanto osservato dalla collega Nirenstein e rinviando ai contenuti della relazione pubblicata, segnala che la Riunione di Bruxelles si è rivelata un successo, al di là dei contenuti che sono stati trattati, per il solo formato, ovvero per avere visto seduti allo stesso tavolo rappresentanti del Parlamento serbo e di quello kosovaro. Sottolinea che la sola presenza ad alto livello di parlamentari di tutti i Paesi dei Balcani occidentali non è da considerare di per sé un fatto scontato ed è da considerare un sicuro successo della presidenza di turno slovena dell'Unione europea che ha ottenuto tale risultato adoperandosi con tenacia e coraggio per promuovere i rapporti tra l'Unione europea e i Paesi dell'area. Osserva, inoltre, che la Riunione ha consentito di registrare un clima di forte attesa nei confronti dell'Europa in termini di sostegno soprattutto nella questione della liberalizzazione dei visti. Si tratta, a suo avviso, di una questione che attiene alla sfera delle libertà e dei diritti fondamentali che la delegazione parlamentare italiana, nei diversi interventi svolti nel corso della Riunione, ha contribuito a trattare in tale prospettiva.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia i deputati Nirenstein e Barbi per la relazione svolta e per la disponibilità a prendere parte alla missione in titolo che si è tenuta a pochi giorni di distanza dalla costituzione della Commissione.

Riccardo MIGLIORI (Pdl), nel ringraziare il presidente Stefani per il metodo di lavoro adottato in merito alle comunicazioni sulle missioni di componenti della Commissione, svolge osservazioni richiamando la propria recente esperienza in qualità di osservatore dell'OSCE sul processo elettorale svoltosi nell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia. Rileva che, a suo avviso, è diffusa una sottovalutazione del potenziale negativo ancora insito nella regione dei Balcani occidentali, al di là delle formule istituzionali nel tempo adottate. Il riconoscimento del Kosovo ha aggravato la situazione producendo una sostanziale violazione dei principi del diritto interna-

zionale sull'intangibilità dei confini. Quanto all'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, occorre tenere conto della nuova natura del conflitto interno a tale Paese, che non ha natura etnica ma riguarda le diverse forze politiche presenti nella comunità albanese. Nel richiamare la recente visita di Javier Solana a Pristina, sottolinea le difficoltà cui l'Unione europea deve fare fronte sul piano politico anche in considerazione degli interessi europei, che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. A suo avviso, è opportuno che il Governo illustri alla Commissione le proprie iniziative per promuovere una politica coerente dell'Europa sui Balcani occidentali.

Enrico PIANETTA (Pdl), associandosi all'apprezzamento metodologico rivolto al Presidente dal collega Migliori, ritiene significativo che la prima missione della Commissione Affari esteri abbia riguardato il tema dei Balcani occidentali, ovvero un tema delicato e complesso, di grande rilievo nell'ottica della costruzione della « grande Europa ». Anche alla luce dell'avvio dell'*iter* di ratifica del Trattato di Lisbona, ritiene opportuno che la Commissione svolga un monitoraggio accurato e costante sull'evoluzione della situazione dei Balcani occidentali anche nella prospettiva dei rapporti tra l'Unione europea e la Russia.

Alessandro MARAN (PD), condividendo quanto testé rilevato dal collega Pianetta, sottolinea che la situazione dei Balcani occidentali costituisce una questione da riproporre sotto molti aspetti all'attenzione del Governo, considerato che tale tema rappresenta un doloroso fallimento della politica internazionale di questi anni, solo parzialmente attenuato dalla comunità di allargamento. Nel condividere le considerazioni del collega Barbi, osserva che la Riunione, svoltasi a Bruxelles, pone con forza il ruolo dell'Italia rispetto all'area balcanica rispetto a quello esercitato dai maggiori *partner* europei.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa la discussione sulle comunicazioni in titolo.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, riferisce brevemente alla Commissione sull'esito dell'odierna Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, convocata dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento, in materia di organizzazione dei lavori parlamentari e ripartizione dei tempi tra l'Assemblea e le Commissioni stesse. In particolare, considera positiva la conferma che si va profilando della predeterminazione degli orari riservati ai lavori di Commissione. Per quanto concerne, invece, lo svolgimento delle missioni all'estero, ritiene opportuno approfondirne preliminarmente la questione in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

Alessandro MARAN (PD) chiede che sia calendarizzato con urgenza lo svolgimento in Commissione dell'interrogazione 5-00050 Mecacci ed altri sull'inaugurazione dei giochi olimpici di Pechino.

Giorgio LA MALFA (Pdl) preannuncia, anche a nome della collega Nirenstein, la presentazione di un'interrogazione a risposta in Commissione circa le recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, rilanciate in occasione del vertice della FAO a Roma.

Stefano STEFANI, *presidente*, condividendo la rilevanza dei temi sollevati, assicura che la calendarizzazione dei relativi atti di sindacato ispettivo sarà debitamente esaminata dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO

**Sulla missione a Bruxelles (26-27 maggio 2008) in occasione della
Riunione interparlamentare sui Balcani occidentali.**

COMUNICAZIONI

Nei giorni 25 e 26 maggio scorsi si è svolta a Bruxelles presso il Parlamento europeo una riunione interparlamentare sui Balcani occidentali dal titolo *Achieving the European Perspective for South East Europe*, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dei Parlamenti dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione (Croazia, Turchia e ex Repubblica Yugoslava di Macedonia), nonché degli ulteriori Paesi dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia), oltre ai rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Kosovo, istituita nell'ambito del mandato di UNMIK.

Per quanto concerne la delegazione parlamentare italiana, alla riunione hanno partecipato, per la Camera dei deputati, la Vicepresidente della Commissione Affari esteri, onorevole Fiamma Nirenstein, e l'onorevole Mario Barbi, e per il Senato il senatore Giuseppe Saro, componente della 1^a Commissione Affari costituzionali, e la senatrice Francesca Maria Marinaro, componente della 3^a Commissione Affari esteri, emigrazione.

La riunione – i cui lavori si sono articolati in una sede plenaria e in tre gruppi di lavoro sui temi del ruolo dei Parlamenti nell'integrazione europea dei Balcani occidentali, dello sviluppo economico e della prospettiva europea per il Sudest europeo, nonché della sicurezza e della giustizia, con particolare riferimento all'immigrazione e alla politica dei visti – ha consentito di delineare un quadro della

situazione regionale, dello stato dei rapporti tra i Paesi balcanici e l'Unione europea e delle prospettive di integrazione, alla luce dei rilevanti eventi che si sono susseguiti nell'anno in corso (con particolare riferimento alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, avvenuta lo scorso 17 febbraio, alle elezioni presidenziali e politiche in Serbia, alla definizione della missione dell'Unione europea EULEX) e in considerazione della posizione prioritaria assegnata a tali temi dalla presidenza slovena di turno dell'Unione europea.

Alla riunione sono intervenuti, oltre al Presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, il Presidente dell'Assemblea Nazionale della Slovenia, France Cukjati, il ministro degli esteri sloveno, Dimitrij Rupel, il Commissario europeo responsabile per l'allargamento, Olli Rehn, quindi il Coordinatore Speciale del Patto di Stabilità per l'Europa Sudorientale, Erhard Busek. Nella sessione conclusiva dei lavori sono intervenuti il primo ministro sloveno, Janez Janša, e il presidente della Commissione europea, Jose Manuel Barroso.

Appare opportuno segnalare che la riunione si è svolta negli stessi giorni in cui si è tenuto il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE) che ha formalizzato proprie conclusioni sui Balcani Occidentali e in generale in materia PESD, con specifici riferimenti alle missioni Althea e EUFOR in Bosnia Erzegovina e a EULEX.

In generale, occorre sottolineare che la riunione ha rappresentato un evento di particolare rilievo nel quadro degli sforzi compiuti dalla presidenza di turno slovena

per l'accelerazione del processo di integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea. La riunione ha in particolare consentito di coinvolgere, nel medesimo contesto istituzionale europeo, rappresentanti dei Parlamenti di Serbia e Kosovo e di assistere ad un confronto qualificato e sereno su questioni complesse e controverse, quale il tema del riconoscimento della nuova entità statale kosovara, nella piena condivisione della prospettiva europea per tutta l'area.

Passando ai contenuti più significativi dei diversi interventi, il presidente del Parlamento europeo Pöttering ha posto l'accento sul nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali dopo l'entrata di vigore del Trattato di Lisbona, già ratificato da 15 Paesi dell'Unione europea (Ungheria, Slovenia, Malta, Romania, Francia, Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Portogallo, Danimarca, Austria, Lettonia, Lituania, Germania, Lussemburgo). I parlamenti nazionali sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità, considerato che la transizione dalle dittature alla democrazia passa attraverso le assemblee rappresentative e se si considera che l'Unione europea è chiamata a prendere decisioni che riguardano un numero sempre crescente di cittadini. Per tali ragioni i parlamenti devono essere dotati delle risorse adeguate al pieno esercizio delle loro funzioni e prerogative. Per quanto concerne il contesto balcanico, il Presidente Pöttering ha sottolineato l'esigenza di procedere alla formazione di una rete parlamentare regionale e alla predisposizione di programmi di cooperazione rivolti ai parlamenti nazionali dei Balcani.

Il presidente del Parlamento sloveno France Cukjati ha dato conto dei progressi realizzati dall'avvio del processo di allargamento ad oggi in termini di rafforzamento dell'Unione europea e di superamento delle divisioni interne: la prospettiva europea resta ancora oggi un efficace acceleratore dei processi di democratizzazione e di crescita economica. Cukjati ha auspicato che nel corso della presidenza di turno francese si possa pervenire alla individuazione di una data per l'avvio dei negoziati di adesione della Macedonia,

Paese candidato dal 2005. Ha ricordato il valore della sottoscrizione di Accordi di Stabilizzazione e Associazione con l'Albania, il Montenegro e, da ultimo, la Serbia e ha auspicato la sottoscrizione dell'accordo con la Bosnia Erzegovina nel corso del mese di giugno 2008. Dopo avere, infine, dato conto dei notevoli sforzi compiuti dal Kosovo, ha segnalato come i Balcani occidentali richiedano il pieno sostegno dell'Unione europea per proseguire nel proprio percorso di pacificazione e nel segno del consolidamento degli obiettivi della stabilità e della sicurezza su tutto il continente europeo.

Passando al contributo del Commissario europeo per l'allargamento, Olli Rehn, è stato sottolineato il ruolo dei parlamenti nazionali dei Paesi membri come di quelli candidati, insieme al Parlamento europeo, nel processo di allargamento, auspicando una accelerazione del processo di ratifica degli Accordi di Stabilizzazione e di Associazione conclusi con taluni Paesi dell'area balcanica. Il Commissario ha ricordato la conclusione dell'accordo con la Serbia per la facilitazione dei visti e ha preannunciato quale imminente impegno la definizione di una *road map*. Ha inoltre richiamato l'impegno finanziario annuo dell'Unione europea a favore di Balcani, pari a 1 miliardo di euro per il 2008. In generale, Rehn ha richiamato come la strategia dell'Unione europea in tema di allargamento si fonda sulle decisioni assunte a Salonicco nel 2003 e riconfermate nel 2006: l'agenda del processo di allargamento è consolidata, non prevede nuovi impegni ma il consolidamento di quelli già assunti, che includono la Croazia e la Turchia. Ha poi descritto lo stato dei rapporti tra l'Unione europea e i singoli Paesi dell'area. Per la Croazia ha preannunciato per l'autunno del 2009 la definizione di una *road map* condizionata per la conclusione del negoziato; per la Macedonia ha prospettato l'avvio di un negoziato sulla base di un preciso nucleo di priorità da seguire. Per l'Albania e il Montenegro ha auspicato che la definizione degli ASA proceda con successo soprattutto nei settori del consolidamento

dello stato di diritto, della lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, i progressi maturati nel campo delle riforme politiche consentiranno di concludere l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione per la metà del mese di giugno. Proprio nei giorni della riunione sono stati avviati i negoziati per la facilitazione dei visti, considerata impensabile fino a pochi mesi fa. Il Commissario si è soffermato sull'importanza della Serbia per la stabilità dello scacchiere balcanico: in vista della formazione del nuovo governo serbo, la conclusione degli ASA e l'esito delle consultazioni elettorali hanno confermato la vocazione europeista di tale Paese. Al riguardo l'Unione europea ha la possibilità di accelerare il processo in atto garantendo la pace e lo sviluppo interno del Paese e ponendo al Kosovo precise condizioni in termini di rispetto delle minoranze.

Nel complesso, ha sostenuto Rehn, la regione balcanica fa registrare progressi costanti ma anche una condizione di fragilità, su cui è necessario incidere a più livelli. Il percorso ottimale per ogni Paese dei Balcani dovrebbe comportare la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione, quindi un accordo di libero scambio ampliato per dare sostegno agli strumenti di tipo bilaterale. Ha inoltre prospettato la proposta di un accordo regionale in materia di trasporti.

Nel corso del dibattito si sono susseguiti interventi dei Presidenti dei Parlamenti dell'area Balcanica che hanno illustrato questioni attinenti ai propri Paesi. Tra questi si segnala l'intervento della presidente del Parlamento albanese, Jozefina Topalli, che ha ricordato l'invito rivolto dalla Nato all'Albania e alla Croazia, ai progressi registrati nel raggiungimento degli standard politici ed economici e alla pacificazione dell'area balcanica con la formazione del più giovane Stato del mondo, ovvero il Kosovo. La presidente Topalli ha ricordato come ad oggi ben 22 Paesi dell'Unione europea abbiano ratificato l'ASA (tra cui l'Italia) e come l'obiettivo più ambizioso sia rappresentato dal-

l'adesione agli accordi di Schengen. La fase attuale è in generale decisiva per il futuro dell'Unione europea e richiede scelte coraggiose, quali l'Europa nel proprio passato è stata in grado di assumere.

Il Presidente del parlamento della Bosnia Erzegovina, Niko Lozancic, ha sottolineato gli sforzi fatti dal suo Paese sulla via per la democrazia e le grandi aspettative che si nutrono nei confronti dell'Europa, a partire dalla possibilità di concludere l'ASA entro il mese di giugno 2008. Il Presidente del Sabor croato, Luka Bebic, ha auspicato per il secondo semestre dell'anno in corso la fissazione di una data per la conclusione del processo di adesione entro il 2009. Il presidente del parlamento della Serbia, Oliver Dulic, ha richiamato i problemi che il suo Paese sta affrontando e per i quali è fondamentale fare leva sull'elevato grado di coesione interna che caratterizza la società serba: la maggioranza dei cittadini serbi si è espressa a favore della prospettiva europea e l'entrata in vigore dell'ASA consentirà di migliorare le condizioni di vita dei serbi e la prestazione economica del Paese. Il nuovo governo esprimerà questa visione e tutti i partiti presenti nelle istituzioni sapranno da prova di forte coesione. Sulla questione kosovara, il presidente Dulic ha chiesto all'Unione europea il rispetto della propria decisione sul mantenimento di una posizione di neutralità: occorre che l'integrità territoriale della Serbia sia rispettata non considerando l'indipendenza del Kosovo come un fatto acquisito. Il Presidente del Parlamento del Montenegro ha ricordato i progressi del suo Paese in termini di incremento del grado di cooperazione parlamentare. Ha tuttavia prospettato i rischi di nuove divisioni connesse alla questione del Kosovo.

Il Presidente del Parlamento del Kosovo, Jakup Krasniqi, ha sottolineato il valore della riunione quale occasione per rilanciare la cooperazione tra i Parlamenti dell'Europa. Il Kosovo è impegnato per la costruzione della democrazia e intende rispettare i criteri per l'integrazione, avviando il processo che potrà portare alla conclusione di un Accordo di Stabilizza-

zione e Associazione con l'Unione europea. Ciò che occorre in questa fase è l'incremento degli investimenti stranieri e il sostegno dei Paesi donatori e, in generale, superare l'attuale fase di *empasse* politica consentendo al Kosovo di procedere nel suo cammino nella direzione delle istituzioni euroatlantiche. Tra i diversi interventi si segnalano i ripetuti richiami da parte dei rappresentanti del Parlamento greco al rispetto del nome della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, da tenere distinta dalla regione greca della Macedonia. Si tratta di una questione cruciale per la Grecia, che sostiene con convinzione il processo di integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea, e che intende non solo tutelare propri interessi strategici ma anche scongiurare derive irredentiste e nuovi nazionalismi connessi a tale *querelle*.

Nel contesto di uno scambio di vedute sulla stipula il 14 aprile scorso di un importante *Memorandum of Understanding* per i Paesi del Sud Est europeo è intervenuta la Vicepresidente della Commissione Affari esteri, on. Nirenstein, per dare risalto al clima costruttivo e di grande speranza verso il futuro che ha contraddistinto i lavori della riunione, facendo emergere l'impegno collettivo per la costruzione di una solida democrazia europea come sistema di valori vincenti.

Il ministro degli esteri sloveno, Dimitrij Rupel, ha ribadito le priorità già segnalate dal Commissario Rehn in tema di allargamento e ha ricordato la proposta per il lancio di una nuova dimensione orientale dell'UE, avanzata da Svezia e Polonia, da affiancare alle ulteriori « dimensioni » europee: quella sudorientale-balcanica, quella mediterranea e quella transatlantica. Il 2008 sarà un anno fondamentale per l'Unione europea e per i Balcani occidentali che si vanno lasciando alle spalle le incomprensioni del passato e procedono con successo verso l'obiettivo dell'integrazione europea. Per quanto concerne il processo in atto in Kosovo, si tratta di una dinamica irreversibile per la quale è necessario garantire al più presto l'avvio della missione EULEX. Dal Kosovo

l'Unione europea attende il rispetto degli impegni sul terreno della tutela delle minoranze, con particolare riferimento alle comunità serbe presenti nel nord del Paese.

Gli interventi della prima giornata di lavoro si sono conclusi con la relazione del Coordinatore del Patto di Stabilità per l'Europa Sudorientale, Erhard Busek, che ha delineato un quadro della cooperazione a livello subregionale. Busek si è espresso a favore della prosecuzione del mandato di UNMIK anche alla luce della recente conclusione del Memorandum di aprile che apre una nuova stagione dei rapporti tra le diverse realtà della regione. Occorre che il Parlamento europeo si adopri per promuovere l'istituzione di un'associazione di libero scambio europeo estesa ai Balcani occidentali. In generale, Busek ha lamentato la mancanza di progetti concreti rivolti alla regione, considerata l'attuale disponibilità di risorse finanziarie per i Balcani.

Tra gli esiti del primo gruppo di lavoro, sul tema del ruolo dei parlamenti nazionali nell'integrazione europea, al quale hanno preso parte la vicepresidente Nirenstein e la senatrice Marinaro, è da segnalare la proposta di realizzazione di progetti di collaborazione/assistenza interparlamentare del tipo *twinning*, di costituzione di gruppi di amicizia come di avvio di programmi di scambi e visite di studio tra parlamenti, anche al fine di esercitare un influsso positivo sulla formazione del consenso da parte delle opinioni pubbliche nei conforti del processo di allargamento. È emersa l'opportunità di istituire un gruppo di lavoro sui Balcani presso il Parlamento europeo, in analogia con la commissione *ad hoc* istituita presso il parlamento sloveno, e di promuovere la cooperazione tra gruppi parlamentari nazionali ed europei. Da questo punto di vista è essenziale sviluppare fino in fondo le nuove competenze che il Trattato di Lisbona prevede per i Parlamenti nazionali, evitando egoismi e particolarismi. Sono state, inoltre, descritte le iniziative della Conferenza degli organi parlamentari competenti in materia di integrazione eu-

ropea degli Stati che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione (Western Balkans COSAP), la cui prima riunione si è svolta a Sarajevo nel giugno 2005. Da allora si sono tenuti altri due incontri (a Zagabria e a Skopje), nel corso dei quali si è evidenziata, tra l'altro, la necessità di stabilire forme di collaborazione stabili della Conferenza con la CO-SAC, quale elemento chiave per il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali ed un sempre maggiore avvicinamento all'UE. Si tratta di un'esperienza positiva di grande utilità nella fase che precede l'adesione. È stato altresì proposto che i Paesi che aderiscono all'Accordo Centro europeo di Libero Scambio (CEFTA) provvedano a costituire un *forum* di cooperazione interparlamentare, sotto il monitoraggio del Parlamento europeo. Infine, è emersa l'esigenza di snellire le procedure necessarie per accedere ai finanziamenti dell'Unione europea.

Il secondo gruppo di lavoro, sul tema dello sviluppo economico e delle prospettive di adesione per i Balcani occidentali, ha segnalato che i dati positivi relativi alla crescita economica di tali Paesi sono da inquadrare in un contesto di grave deficit di sviluppo economico e sociale. La lotta alla povertà è un fattore chiave per lo sradicamento di tendenze nazionaliste ed ha ripercussioni dirette sulla questione dei profughi. Occorre promuovere la crescita delle infrastrutture e dei trasporti inquadrando lo sviluppo dei Balcani nell'area socio-economica danubiana. Occorre infine promuovere lo sviluppo di PMI, la digitalizzazione dei media e modernizzare la pubblica amministrazione.

Gli esiti del terzo gruppo di lavoro, sui temi della sicurezza e dell'immigrazione, cui hanno partecipato l'onorevole Barbi e il senatore Saro, hanno riguardato innanzitutto la questione della liberalizzazione dei visti, a partire dalla conclusione degli accordi di facilitazione con la Serbia, da estendere il più possibile a tutti i Paesi dell'area. Si tratta di un tema su cui occorre preparare adeguatamente l'opinione pubblica. Occorrerà lavorare con determinazione contro l'immigrazione

clandestina, il lavoro nero ed ogni possibile violazione dei diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori. È stata auspicata la ratifica da parte di tutti i Paesi europei della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti, scongiurando ogni confusione tra coloro che chiedono asilo e i migranti per ragioni economiche. La delegazione francese ha annunciato per il semestre di presidenza di turno francese dell'Unione europea la proposta di un « patto europeo » in materia di immigrazione e di visti.

La riunione si è conclusa con gli interventi e il dibattito alla presenza del Primo ministro della Slovenia, Janez Jansa, e del Presidente della Commissione europea, Jose Manuel Barroso.

Il Premier Janša, dopo avere richiamato le novità di Lisbona per il ruolo dei Parlamenti nazionali e il positivo procedere del processo di ratifica del Trattato, ha sottolineato che la politica dell'Unione europea per i Balcani si fonda su due presupposti: il primo è che la sicurezza dell'Unione è intimamente legata a quella di questa regione; la seconda è che la prospettiva europea è l'unica alternativa possibile per tali Paesi. A cinque anni di distanza da Salonicco sono stati compiuti progressi eccezionali e con il prossimo Consiglio europeo si potrà concludere il periodo positivo di « nuova attenzione » rivolta ai Balcani. Ha auspicato l'avvio del processo di adesione per la Macedonia, anche alla luce della importante fase politica che tale Paese sta attraversando e della necessità di procedere senza conflitti alla soluzione della controversia sull'uso della denominazione di « Macedonia ». Per quanto concerne il Kosovo, il Consiglio europeo del dicembre 2007 ha inteso evitare un percorso destabilizzante per la regione e la scelta appare premiata se è vero che non si è avverato alcun fenomeno di frammentazione etnica della regione. Su questo punto il nuovo assetto costituzionale sembra avere tenuto. Sarebbe auspicabile potere pervenire ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e che la comunità serba del

Kosovo comprendesse l'importanza della missione EULEX, considerato che si tratta di un impegno su cui l'Europa ha deciso di investire molto in termini di risorse e di ruolo internazionale.

Il Presidente Barroso ha posto l'accento sulla necessità di un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sui temi dell'integrazione e dell'allargamento nel quadro degli sforzi per la difesa dei valori europei e della gestione degli effetti della globalizzazione. Nel citare Jean Monet che nel 1954 precorse i tempi dichiarando l' inadeguatezza degli Stati nazionali ad affrontare le sfide della globalizzazione e di realtà emergenti come la Russia, l'India o la Cina, Barroso ha enfatizzato la dimensione continentale dell'Unione europea, che con i suoi circa 500 milioni di abitanti rappresenta il *partner* commerciale più importante al mondo. L'Unione europea può oggi contribuire all'ordine mondiale e la sua apertura verso est, avviata a partire dal 2004, la rende un patrimonio essenziale per i Paesi vicini. In tale contesto, l'integrazione dei Balcani occidentali è necessaria per completare il lavoro. I Paesi dell'area hanno ben compreso il valore di questo obiettivo che richiede decisioni coraggiose. Occorre considerare, ha sottolineato il Presidente Barroso, che un Paese che chiede di aderire all'Unione europea è un Paese che non solo intende riconciliarsi con i propri vicini ma intende abbracciare una particolare visione della politica globale. Barroso ha poi segnalato tre sfide che tutti i Paesi europei devono affrontare insieme e che sono fondamentali per l'agenda dell'Unione europea: l'ambiente e la questione dei cambiamenti climatici; la riforma del sistema giudiziario e la lotta al crimine organizzato transnazionale; i grandi flussi migratori. Per quanto concerne la prima sfida, Barroso ha indicato che in questa fase l'obiettivo che l'Unione persegue è il raggiungimento di un accordo al quale possa aderire anche la Bielorussia. Se la seconda sfida attiene ai presupposti della democrazia, la terza sfida riguarda il contatto tra i popoli e la capacità che dall'incontro tra le culture derivino effetti positivi. Su tale tema è in

via di definizione una comunicazione in tema di integrazione, politica dei visti e coordinamento a livello di *governance*. Nel ricordare come il 70 per cento dei serbi minori di 25 anni non si sia mai recata all'estero, Barroso ha sottolineato come la scelta in favore dell'Unione europea per la Serbia avrà un impatto sulla libertà personale dei cittadini. In vista dell'attuazione del Trattato di Lisbona, occorre che i leader dei Paesi europei sviluppino una visione comune e una capacità di compromesso nella consapevolezza che nel mondo globalizzato la scelta a favore dell'Unione europea costituiscono un atto di realismo. Infine, a conclusione del dibattito, il Presidente Barroso ha preannunciato per il semestre di presidenza francese l'adozione di un « pacchetto » in materia di immigrazione e che, pur avendo portata generale essendo volto a definire una politica europea in tale settore, avrà conseguenze dirette sull'area balcanica.

Nel corso del dibattito l'onorevole Barbi, intervenendo a nome della delegazione italiana, ha sottolineato l'importanza della condivisione della prospettiva europea, sulla base di valori comuni in tema di democrazia e di diritti umani. Ha ricordato che il Parlamento italiano sostiene e promuove il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali, come ha dimostrato la sollecita ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra l'Unione europea e l'Albania. La sigla dell'ASA con la Serbia costituisce un passo fondamentale per l'intera regione ed è auspicabile che la scelta della Serbia in favore dell'Unione europea sia sempre più netta e convinta, anche nell'assunzione delle proprie responsabilità. Sulla questione dei flussi migratori ha osservato che l'Unione europea deve sviluppare una politica comune anche in materia di visti e contrastare il traffico di essere umani e il fenomeno dell'immigrazione clandestina. La collaborazione tra i Parlamenti può incidere sul consenso dei cittadini e promuovere il dialogo politico, con particolare riferimento ai programmi di assistenza ai parlamenti delle democrazie emergenti.

Nel corso del dibattito sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti del Parlamento turco che hanno sottolineato come la questione della liberalizzazione dei visti sia di fondamentale rilievo per il processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Sembra altresì significativo segnalare che i rappresentanti dell'assemblea albanese hanno sottolineato che il futuro non è più rappresentato da modelli, come la « grande Albania » o la « grande Serbia », ma dalla « grande Europa » e che in questa prospettiva i Balcani occidentali non rappresentano più una sorta di isola nel cuore dell'Europa ma un realtà pienamente integrata sul piano dei valori euroatlantici e dell'attaccamento alla democrazia.

La delegazione parlamentare ha concluso il proprio lavoro con un incontro presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, cui hanno preso parte l'Ambasciatore Rocco Cangelosi e alcuni funzionari, sui temi della riunione e sugli esiti del CAGRE che si è svolto in quei giorni e che ha dedicato una particolare attenzione all'analisi della prospettiva post-elettorale in Serbia, considerato il ruolo guida che la Serbia esercita rispetto ai Paesi dell'area balcanica. È subito emerso che in questo contesto l'Italia svolge un ruolo cruciale anche a favore dell'avvio della missione PESD EULEX. Nella fase attuale il principale nodo politico per la comunità internazionale è rappresentato dall'avvicendamento tra UNMIK e EULEX: occorre individuare la strada per eliminare gli elementi ibridi senza determinare rotture in seno al Consiglio di Sicurezza e senza pregiudicare i delicatissimi equilibri di sicurezza nelle regioni del Kosovo settentrionale, tenendo nel giusto conto la particolare sensibilità dell'Albania. In questa fase di transizione, è prevedibile la difficoltà di mantenere la scadenza del 15 giugno inizialmente fissata per il passaggio di consegne UNMIK-EULEX. Nel corso dell'incontro la vicepresidente Nirenstein ha sottolineato come i lavori della riunione abbiano contribuito a rafforzare la sensazione che la situazione è in bilico e questo appare allarmante se

si considera che il tema dei Balcani occidentali rappresenta una questione qualificante per l'agenda internazionale dell'Italia.

Per quanto concerne EULEX i diplomatici italiani hanno confermato la prospettiva di un rinvio della missione e di un suo dispiegamento in due fasi successive, a partire dal sud del Paese. Il senatore Saro ha svolto osservazioni sulle azioni poste in essere dall'Unione europea per esprimere il proprio sostegno alle tendenze europeiste presenti in Serbia, conciliando le diverse forze politiche soprattutto sul tema della consegna dei criminali di guerra.

L'Ambasciatore Cangelosi ha sottolineato come la sigla dell'ASA a una settimana dal voto abbia influito in modo determinante sul suo risultato. Nel segnalare la necessità di pervenire ad un accordo tra Tadic e i socialisti, l'Ambasciatore Cangelosi ha anche ricordato le importanti novità in materia di visti (facilitazioni e liberalizzazioni, gratuità per alcune categorie, come imprenditori, studenti, artisti). Si tratta di passi che muovono nella direzione di promuovere una visione della Serbia come entità distinta dal Kosovo. Qualora poi la collaborazione con il Tribunale dell'Aja crescesse, allora si potrebbe pervenire in tempi rapidi alla concessione dello *status* di Paese candidato, in realizzazione di uno dei maggiori obiettivi dell'Unione europea. Peraltro il Tribunale dell'Aja, in scadenza nel 2011, potrebbe essere rinnovato dal Consiglio di Sicurezza fino alla definitiva consegna dei criminali. Indubbiamente l'Unione europea invia diversi segnali alla *leadership* serba, a partire dalle stesse conclusioni del CAGRE che rappresentano un importante strumento nella comunicazione tra Unione europea e Serbia. Anche la recente visita del *leader* socialista serbo in Grecia rappresenta un passo significativo sul piano bilaterale.

Un'ulteriore questione trattata nel corso della riunione, su sollecitazione del senatore Saro e dell'onorevole Barbi, ha riguardato il tema della lotta contro l'immigrazione clandestina e della politica dei visti con attenzione al ruolo della Croazia

e alla necessità che tale Paese svolga accurati controlli sulle proprie frontiere. L'Unione europea attua una politica selettiva in materia di visti nei confronti della Serbia e di tutti gli interlocutori dell'area e le autorità dei singoli Paesi sono chiamate ad esercitare le proprie funzioni nel settore con la massima severità. Vi sono poi dei sistemi tecnici che l'Unione europea adotta per il controllo dei propri confini, anche marittimi, con particolare riferimento al monitoraggio dei cosiddetti *overstayers* e al sistema FRONTEX (per il quale è stato previsto un raddoppiamento delle risorse). Inoltre, l'adesione all'UE è cosa disgiunta dall'adesione a Schengen. Il processo di liberalizzazione dei visti con la Serbia è peraltro soggetto comunque ad una *road map* che non consente di stabilire fin da ora tempi certi per la conclusione degli accordi. Richiamando le osservazioni svolte da Barroso sulla necessità di una politica europea in materia di immigrazione che non sia fondata su *standard* minimi, la senatrice Marinaro ha richiamato la necessità che gli strumenti e la

strategia attuata dal nostro Paese in questo settore sia conforme agli indirizzi dettati dall'Unione europea.

L'ambasciatore Cangelosi, su domanda del senatore Saro, ha inoltre indicato tra i fattori che faciliterebbero il consenso della Russia sul nodo kosovaro la predisposizione di un sistema di garanzie per la minoranza serba in Kosovo, tenendo conto che per la Russia il dossier Kosovo si colloca in un contesto generale che attiene al particolare ruolo che la Russia aspira ad esercitare nel quadro politico internazionale.

La riunione si è conclusa con un riferimento alle nuove competenze previste dal Trattato di Lisbona per i Parlamenti nazionali e al nuovo rapporto di collaborazione che il Trattato prevede tra questi e il Parlamento europeo. Si tratta di un versante su cui la Rappresentanza permanente intende garantire ampia collaborazione anche in vista dell'esame parlamentare del disegno di legge di ratifica del Trattato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per procedere all'elezione di un Segretario. Avverte che risulterà eletto Segretario il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 22

Ha riportato voti:

Giuseppe Moles 15
Schede bianche 7

Proclama eletto Segretario il deputato Giuseppe Moles.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un Segretario i deputati:

Barba, Beltrandi, Chiappori, Cicu, Cirielli, Fava, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Mazzoni, Mogherini Rebesani, Moles, Paglia, Petrenga, Pirovano, Pisacane, Recchia, Rosato, Luciano Rossi, Scandroglio, Speciale e Vella.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 16.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 56

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094-A Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 57

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 62

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Emendamenti C. 1094-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, ricorda che in data 4 giugno 2008, l'Assem-

blea ha trasmesso il fascicolo n. 1 che comprende due emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 1094, di conversione del decreto-legge n. 80 del 2008, recante interventi urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Si ricorda che la Commissione bilancio si è già pronunciata sul testo del provvedimento nella seduta del 28 maggio scorso.

In quella occasione, la Commissione aveva espresso un parere di nulla osta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo per cui lo stesso esecutivo si era fatto carico di adottare ulteriori e più puntuali disposizioni in materia al fine di corredare l'intervento a favore di Alitalia S.p.A. della necessaria copertura finanziaria. Tali disposizioni risultano contenute nell'articolo 4 del disegno di legge n. 1185, di conversione del decreto-legge n. 93 del 2008.

Il primo emendamento (1.1 Compagnon) dispone la soppressione dell'intero articolo 1.

Il secondo emendamento (1.4 Compagnon) sopprime il comma 3 dell'articolo 1 in forza del quale tutti gli atti e i pagamenti posti in essere da Alitalia S.p.A. successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 80 del 2008 sono equiparati a quelli di cui all'articolo 67 della legge fallimentare. L'articolo 67 esclude dall'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore fallito purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa. Con riferimento a tale ultimo emendamento si può rilevare che lo stesso, facendo venir meno una misura che evidentemente è finalizzata a preservare dal punto di vista patrimoniale la società nei confronti di eventuali azioni revocatorie da parte di creditori della stessa, potrebbe riguardare anche le risorse che verrebbero assegnate ad Alitalia e che, in base al citato disegno di legge n. 1185, possono essere destinate a compensare le perdite subite dalla stessa società. Poiché si tratta di risorse di provenienza statale, la soppressione del comma 3 appare suscettibile di determinare effetti negativi, seppure indiretti, a carico della finanza pubblica. In proposito è opportuno acquisire l'avviso del Governo.

L'altro emendamento non sembra presentare profili problematici per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara che gli emendamenti in esame non risultano problematici sotto il profilo finanziario.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sui due emendamenti presentati.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il sottosegretario Luigi CASERO comunica alla Commissione che il Governo sta predisponendo un emendamento al decreto-legge in esame nel quale saranno inclusi

i contenuti di tutti gli interventi relativi ad Alitalia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di convocare di nuovo la Commissione sul provvedimento in esame e sui relativi emendamenti quando saranno noti i tempi di presentazione dell'emendamento del Governo al quale ha fatto riferimento il sottosegretario Casero e gli eventuali relativi subemendamenti.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Emendamenti C. 1094-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla IX Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, stante l'assenza del rappresentante del Governo, impegnato a seguire i lavori della XIV Commissione, l'inizio dei lavori della Commissione è differito alle 15.20.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.20.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione trasporti, cui il provvedimento è stato rimesso dall'Assemblea, ha approvato un emendamento

presentato dal Governo che ci è stato trasmesso per il parere di competenza. Ricordo che il parere dovrà essere espresso in tempo utile per la ripresa pomeridiana dei lavori dell'Assemblea.

L'emendamento corrisponde in larga parte alle anticipazioni che erano state fornite dal rappresentante dell'economia. Si tratta di consolidare nel testo del provvedimento in esame l'insieme delle disposizioni che sono state successivamente adottate dal Governo in materia di Alitalia.

Si riferisce in primo luogo a quelle di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 1185 di conversione del decreto-legge n. 93 del 2008.

In tal senso l'emendamento provvede a modificare la natura dell'intervento finanziario a carico dello Stato prospettando che le risorse stanziare possano essere destinate per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. Allo stesso tempo si provvede ad individuare l'idonea copertura finanziaria all'onere pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.

In proposito, fermo restando che le autorizzazioni di spesa e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo recano le necessarie disponibilità, occorre che il Governo chiarisca se tale copertura possa ritenersi idonea anche per quanto concerne il fabbisogno e l'indebitamento netto alla luce del fatto che nella legge finanziaria per il 2007 alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 commi 841 e 847 erano attribuiti effetti inferiori a quelli indicati nell'emendamento proprio con riferimento ai suddetti saldi.

L'emendamento prevede poi l'aggiunta di un ulteriore articolo con il quale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di privatizzazione delle società pubbliche, si consente al Consiglio dei ministri di individuare, con propria delibera, uno o più soggetti qualificati cui affidare il compito di promuovere in esclusiva, per conto terzi ovvero in conto proprio, la presentazione di un'offerta finalizzata ad acqui-

sire il controllo di Alitalia. La disposizione sembra diretta a definire una procedura speciale preordinata alla ricerca delle migliori condizioni possibili per il collocamento nel mercato della società.

Il carattere speciale derogatorio della procedura indicata è confermato dalla disposizione in forza della quale il soggetto o i soggetti qualificati individuati dal Consiglio dei ministri possono accedere ai dati e alle informazioni relativi alla società Alitalia che risultino necessari per la presentazione dell'offerta.

Contestualmente si sospende temporaneamente la società dall'obbligo di fornire le periodiche informazioni al mercato previste dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Si rinvia poi ad una successiva delibera del Consiglio dei ministri per l'adozione delle successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo ed alle operazioni straordinari e strumentali al perfezionamento dell'operazione, a tal fine evidenziando l'esigenza di salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti.

Da ultimo, si consente al Ministero dell'economia di prorogare oltre il termine originariamente previsto gli incarichi di consulenza già conferiti nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia.

Il complesso delle disposizioni recate dall'emendamento non sembra presentare particolari problemi dal punto di vista finanziario, ferma restando la necessità che il Governo fornisca il chiarimento cui si è accennato in precedenza in ordine alla idoneità della copertura indicata per quanto concerne il fabbisogno e l'indebitamento netto.

Più in generale, occorre che il Governo precisi che le disposizioni non rischiano di innescare una procedura di infrazione da parte delle competenti autorità comunitarie con riferimento all'eventualità che l'intervento a favore di Alitalia possa configurarsi come un aiuto di Stato.

D'altra parte va considerato che le disposizioni, ivi comprese le procedure derogatorie, appaiano preordinate a consentire il collocamento nel mercato della

società a condizioni più vantaggiose, sia con riferimento alla continuità della sua attività, sia con riferimento all'esigenza di tutelare gli interessi dell'azionista pubblico.

Infine, appare necessario che il Governo confermi che gli incarichi di consulenza possano essere effettivamente prorogati senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da ultimo, segnala che nella seduta di stamane abbiamo espresso parere di nulla osta sull'emendamento 1.4, il quale prevede la soppressione del comma 3, volto a limitare la possibilità dei creditori Alitalia di attivare la procedura revocatoria. Ricorda di aver segnalato al Governo l'eventualità che la soppressione del comma potesse determinare effetti finanziari negativi, sia pure indiretti, per la finanza pubblica con specifico riferimento alle risorse stanziato dallo stesso decreto a favore di Alitalia. Il rappresentante dell'economia aveva affermato di non ritenere problematica la disposizione. Crede tuttavia che si debba valutarne la portata con maggiore attenzione, eventualmente pervenendo ad un diverso parere.

Il sottosegretario Luigi CASERO evidenzia in primo luogo che l'emendamento in esame riunisce tutte le disposizioni adottate in fasi successive dal precedente Governo e da quello in carica. Ritiene che sia apprezzabile il fatto che l'intera disciplina dell'operazione relativa ad Alitalia sia raccolta in un unico testo. Per quanto concerne le richieste di chiarimenti formulate dal relatore osserva, in primo luogo, che il Governo non ritiene che l'operazione che risulta dalla trasformazione del prestito in un trasferimento presenti profili di criticità in merito alla compatibilità con la normativa comunitaria. Osserva infatti che tale operazione ha la finalità di rendere credibile e facilitare la cessione di Alitalia sul mercato. Ricorda in proposito che i rilievi formulati dalle autorità comunitarie in passato interessavano essenzialmente il fatto che operazioni di prestito avrebbero prolungato la sopravvivenza in condizioni precarie di

Alitalia, procrastinando la necessità di procedere ad una privatizzazione. In questo caso, invece, la privatizzazione è l'unica soluzione possibile e l'intervento del Governo è volto a creare le condizioni più idonee per arrivare in breve tempo a tale risultato. Rileva che a tal fine si è deciso di procedere all'individuazione di un *advisor* forte, che, con il proprio intervento, possa ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto di quote della società. Per quanto concerne il rilievo sulla proroga degli incarichi di consulenza, osserva che si tratta in ogni caso di una proroga limitata nel tempo, che potrà avere luogo senza oneri aggiuntivi. Per quanto riguarda infine l'osservazione sull'idoneità della copertura finanziaria a far fronte anche agli effetti onerosi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nel richiamare l'istruttoria predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, segnala che gli originali effetti sui saldi, imputati in sede di predisposizione della legge finanziaria 2007 – con un profilo iniziale più basso in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, rispetto al saldo netto da finanziare –, non possono essere considerati stabili nel tempo ed infatti sono stati oggetto di aggiornamento nei tendenziali di spesa, in sede di predisposizione della relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, tenuto conto del monitoraggio sui capitoli di bilancio. Tutto ciò premesso si ritiene che le autorizzazioni di spesa definanziate siano idonee anche a compensare gli eventuali effetti del comma 3 dell'articolo 4. Concorda infine sull'opportunità di rettificare il parere espresso con riferimento all'emendamento 1.4.

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti in merito alla nota della Ragioneria generale, citata dal sottosegretario, nella quale non si forniscono elementi che permettono di accertare l'idoneità della copertura individuata a far fronte agli effetti onerosi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Bruno TABACCI (UDC) nel ribadire il proprio dissenso riguardo all'operazione di

finanziamento di Alitalia, ricorda che anche in occasione del prestito di 400 milioni di euro deciso nel 2004 ai rilievi delle istituzioni comunitarie erano state fornite risposte analoghe a quelle riproposte dal Governo con riferimento all'intervento in esame. Ricorda che nel 2004 la Commissione europea accolse i chiarimenti del Governo italiano subordinando l'erogazione del prestito ad un piano di ristrutturazione della società, che non è stato neppure avviato. Osserva che adesso siamo di fronte ad una situazione del tutto analoga per cui ritiene che le considerazioni del Governo non potranno trovare ascolto in sede comunitaria.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che Alitalia versa in una situazione drammatica, alla quale il Governo e la maggioranza aggiungono soltanto confusione. Non è chiaro quale sia l'obiettivo perseguito, a meno che il Governo non intenda ridurre Alitalia ad un condizione talmente grave da permettere agli acquirenti di assumerne il controllo con una spesa irrisoria. Osserva in proposito che la trasformazione del prestito in patrimonio, per essere utilizzato a fini di ripiano delle perdite, rende ancor meno sostenibile l'operazione, anche sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Denuncia la gravità della deroga agli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998, che rappresenta una alterazione delle regole fondamentali che dovrebbero applicarsi alle società quotate. Osserva infine che l'erogazione del finanziamento ad Alitalia ha luogo attraverso l'utilizzo di tutte le disponibilità di fondi assai rilevanti ai fini del sostegno alle piccole e medie imprese.

Francesco BOCCIA (PD) in primo luogo rileva che, sulla base dell'emendamento in esame, l'erogazione di risorse ad Alitalia si configura come un aumento di capitale mascherato. Non ritiene condivisibili le considerazioni svolte del sottosegretario in merito all'individuazione dell'*advisor*, anche tenuto conto del fatto che i conti di Alitalia sono stati negli ultimi anni più

volte esaminati da numerosi soggetti. Osserva che, rispetto al prestito deciso nel 2004, il piano industriale prospettato è rimasto lo stesso; la sola differenza è rappresentata dal fatto che nella situazione attuale non si conoscono soggetti interessati all'acquisto. Ritiene pertanto che le finalità dell'operazione che il Governo sta conducendo non siano comprensibili, a meno che il Governo non disponga di elementi che al momento non sono stati resi noti; in questa ipotesi invita il rappresentante del Governo a comunicare alla Commissione tutte le informazioni che possano rendere chiari obiettivi e modalità di attuazione dell'intervento in esame. Per quanto concerne i profili relativi alla copertura finanziaria, osserva che sono sottratte risorse al fondo per la competitività e al fondo per la finanza di impresa, con effetti negativi sul sistema produttivo facilmente immaginabili. Reputa altresì importante sottolineare il fatto che le sorti di Alitalia sembrano non più legate a Malpensa; il mercato sta dimostrando che Malpensa può fare a meno di Alitalia; ritiene comunque che anche su questo punto il Governo dovrebbe chiarire la propria posizione. Osserva infine che nelle vicende in corso si assiste, in modo assai paradossale, ad un Consiglio dei ministri che dà garanzie al consiglio di amministrazione di una società quotata, come se gli amministratori della società dovessero seguire il percorso indicato dall'organo politico, pur ritenendo che diverse decisioni avrebbero potuto risultare più opportune.

Cesare MARINI (PD) osserva che il richiamo dell'Unione europea è dovuto all'intervento del Governo, che ha trasformato il prestito in ripiano di perdite. Osserva altresì che non è in alcun modo chiaro quale potrà essere l'esito dell'operazione e come potranno essere recuperate le risorse pubbliche impiegate.

Antonio MISIANI (PD) ritiene, sotto il profilo del metodo, apprezzabile che la disciplina dell'intervento sia interamente definita in un unico provvedimento. Sul

merito esprime la più netta contrarietà, motivata dal fatto che 300 milioni a carico dei contribuenti sono destinati ad un'operazione senza prospettive. Riguardo ai rilievi della Commissione europea, chiede al rappresentante del Governo di chiarire che cosa accadrà se l'operazione sarà considerata incompatibile con il diritto comunitario in quanto aiuto di Stato. Ritiene altresì necessario un chiarimento in merito all'individuazione di Banca Intesa come *advisor*, in particolare in relazione al fatto che il medesimo soggetto possa diventare uno degli acquirenti. In questo caso si determinerebbe una situazione di palese conflitto di interessi. Relativamente infine alla copertura finanziaria evidenzia che vengono sottratte risorse destinate alle piccole e medie imprese.

Bruno TABACCI (UDC), in considerazione del fatto che sia nell'intervento del sottosegretario sia nel dibattito è stata richiamata l'individuazione, mediante una delibera del Consiglio dei ministri, di Banca Intesa come *advisor*, chiede se l'incarico di *advisor* possa essere attribuito a un soggetto che successivamente partecipa all'operazione di acquisto. Segnala in proposito che Banca Intesa è il principale creditore di *Air One*, il quale a sua volta rappresenta il principale concorrente italiano di Alitalia. Se si tiene conto di questo aspetto emerge con chiarezza che la catena dei conflitti di interesse è destinata ad allungarsi.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione alle questioni emerse nel dibattito, osserva in primo luogo che la situazione che si registrava nel 2004 è completamente diversa da quella attuale. Il Governo non intende prendere tempo, ma vuole effettivamente collocare Alitalia sul mercato. Ritiene che questo elemento possa modificare interamente la valutazione delle istituzioni comunitarie sull'operazione. Riguardo ai contenuti della stessa, ritiene che si tratti di un finanziamento che può essere patrimonializzato. Con riferimento alle osservazioni del deputato Cambursano, ricorda che Alitalia

era stata quasi venduta dal precedente Governo ad *Air France* ad un prezzo irrisorio. Ribadisce che la scelta di un *advisor* credibile sia un elemento importante ai fini del buon esito dell'operazione, in particolare in quanto permette di ampliare la platea dei possibili interessati. Riguardo al profilo segnalato dall'onorevole Tabacci, osserva che il testo dell'emendamento prevede espressamente la possibilità per l'*advisor* di partecipare all'operazione di acquisto.

Bruno TABACCI (UDC) chiede se tale partecipazione possa essere finalizzata anche a disincagliare propri crediti.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che non vi siano elementi per pronunciarsi su questo profilo; osserva di essersi limitato a constatare che l'emendamento in esame prevede espressamente la possibilità che l'*advisor* possa « anche in proprio » presentare un'offerta di acquisto. Reputa che non sia questa la sede per affrontare il tema del rilancio di Malpensa, limitandosi ad osservare che l'aeroporto sta cercando di recuperare la situazione di difficoltà derivante dal disimpegno di Alitalia. In conclusione afferma che, a suo avviso, l'operazione non configura un aiuto di Stato e che, per quanto attiene a questo aspetto, occorre considerare che gli interventi e le sollecitazioni nei confronti della Commissione europea che provengono da compagnie aeree straniere, sono rivolti ad eliminare un concorrente importante.

Lino DUILIO (PD) ricorda di avere sollevato la questione dell'idoneità della copertura finanziaria ribadisce che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato non contiene alcun elemento idoneo a superare i rilievi formulati nella documentazione preparata dagli uffici della Camera e richiamati dal relatore, limitandosi ad affermare che « non si ritiene che « si ritiene che le autorizzazioni di spesa definanziate siano idonee ». Reputa che tale valutazione debba essere suffragata con dati ed elementi conoscitivi puntuali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che in ogni caso per quanto riguarda il saldo netto da finanziare la copertura deve ritenersi idonea. Eventuali elementi di dubbio interessano soltanto la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione, esaminato il nuovo testo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

gli interventi a favore di Alitalia non configurano un aiuto di Stato in quanto non sono destinati a sostenere l'ordinaria attività della società ma appaiono direttamente finalizzati a favorirne il collocamento sul mercato; pertanto, non sembra potersi determinare il rischio di una procedura di infrazione suscettibile di produrre effetti finanziari negativi;

è possibile prorogare i contratti di consulenza in essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che, come affermato dal Governo, le autorizzazioni di spesa di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura siano idonee ad assicurare adeguata compensazione non soltanto in termini di saldo netto da finanziare ma anche ai fini degli altri saldi ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere con riferimento all'emendamento 1.4 del fascicolo n. 1:

« La V Commissione,

preso atto degli ulteriori elementi emersi in relazione all'emendamento 1.4,

in base ai quali la proposta emendativa potrebbe determinare effetti finanziari negativi, sia pure indiretti, per la finanza pubblica,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.4.

Conseguentemente, si intende revocato il nulla osta espresso in data odierna sul medesimo emendamento ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 18.10.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Emendamenti C. 1094-A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in considerazione della proroga alle ore 18.30 del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, l'inizio dei lavori della Commissione è differito alle ore 18.40.

La seduta, sospesa alle 18.10, riprende alle 18.55.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, rileva che in data 4 giugno 2008, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 che

comprende emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 1094-A/R, nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione trasporti nella seduta del 4 giugno 2008 e sulle quali la Commissione bilancio si è già pronunciata nella seduta odierna.

Con riferimento agli emendamenti sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo si segnalano:

l'emendamento 1.3 Evangelisti che modifica la clausola di copertura di cui all'articolo 1, comma 2-*septies*, prevedendo, in luogo dell'utilizzo, per 290 milioni di euro per l'anno 2008, delle risorse di cui ai commi 841 e 847 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, una serie di disposizioni volte, tra le altre cose, a ridurre le spese di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario, a prevedere modifiche alla disciplina per il rimborso delle spese elettorali di cui alla legge n. 157 del 1999, a ridurre il trattamento economico complessivo di Ministri, dei Vice Ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento, alla soppressione delle comunità montane, a ridurre il numero dei componenti delle giunte comunali e provinciali. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità delle misure di riduzione della spesa previste dall'emendamento a far fronte all'onere di 290 milioni di euro per l'anno 2008 sopra indicato;

l'emendamento 1.21 Evangelisti ha contenuto parzialmente analogo all'emendamento 1.3 Evangelisti che fra le altre cose sopprime il comma 2-*octies* nella parte in cui destina le eventuali somme rimborsate al reintegro delle autorizzazioni di spesa utilizzate a copertura;

gli emendamenti 1.2 e 1.20 Evangelisti modificano la copertura finanziaria prevista dall'articolo 1 del testo all'esame dell'Assemblea prevedendo l'utilizzo, mediante taglio lineare delle dotazioni della tabella C allegata alla legge n. 244 del

2007, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle necessarie disponibilità a valere delle autorizzazioni di spesa previste dalla tabella C, e della idoneità di quelle residue a garantire la funzionalità delle amministrazioni interessate.

l'emendamento 1.5 Compagnon riproduce il testo dell'emendamento 1.4 Compagnon del fascicolo n. 1 degli emendamenti all'Atto Camera 1094-A sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario nella seduta odierna;

l'emendamento 1.32 Evangelisti che rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della maggiorazione del tasso di interesse da applicare ai fini del rimborso della somma erogata ad Alitalia;

gli emendamenti 1-*bis*.1 Compagnon, 1-*bis*.25 Evangelisti e 1-*bis*.8 Meta i quali sono volti ad escludere che i soggetti qualificati individuati con delibera del Consiglio dei ministri possano partecipare direttamente, anche per conto proprio, alla presentazione di un offerta per l'acquisto del controllo di Alitalia. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che tale esclusione possa ridurre le possibilità di collocamento sul mercato;

l'emendamento 1-*bis*.22 Evangelisti sostituisce l'articolo 1-*bis* prevedendo che per la cessione di Alitalia si debba applicare la normativa vigente in materia di privatizzazione di imprese pubbliche.

Osserva infine che gli altri emendamenti non sembrano presentare profili problematici per la finanza pubblica.

Amedeo CICCANTI (UDC) segnala alla presidenza che ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 15-*bis* delle legge n. 11 del 2005 « quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottopo-

sto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti». Chiede pertanto che siano acquisiti gli atti relativi alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Commissione europea e alle risposte del Governo italiano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che la Commissione europea deve ancora avviare la procedura relativa alla verifica in merito al fatto che il finanziamento ad Alitalia costituisca aiuto di Stato. Al momento pertanto non sono stati adottati atti formali.

Amedeo CICCANTI (UDC) ribadisce la propria richiesta, osservando che, da quanto è stato reso noto dalla stampa, la Commissione europea ha già sollevato rilievi e il Governo ha presentato chiarimenti il 30 maggio scorso. È noto che la questione è all'ordine del giorno della seduta della Commissione europea prevista per il prossimo 11 giugno. La propria richiesta tuttavia ha per oggetto i rilievi già

formulati e le risposte inoltrate dal Governo italiano.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 1094 A/R di conversione del decreto-legge n. 80 del 2008, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, approvato dal Senato,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.21, 1.2, 1.20, 1.5, 1.32, 1-*bis*.1, 1-*bis*.25, 1-*bis*.8 e 1-*bis*.22.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00071 Fluvi: Attribuzione agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza di parte delle risorse economiche derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale	65
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	67
5-00072 Leo: Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione ...	66
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

5-00071 Fluvi: Attribuzione agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza di parte delle risorse economiche derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD), intervenendo in sede di replica, ringrazia il Sottosegretario per l'esauriente risposta, sottolineando come l'atto di sindacato ispettivo sia volto a sollecitare l'attenzione del Governo sull'ingiusta disparità di trattamento in danno degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, i quali, sebbene partecipino a pieno titolo, analogamente al personale dell'Amministrazione finanziaria, all'azione di contrasto dell'evasione fiscale, sono finora esclusi dalla ripartizione delle risorse economiche aggiuntive derivanti da tale attività.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, integrando la risposta fornita, ricorda che

lo schema di decreto ministeriale in materia, predisposto dal precedente Governo, è stato ritirato proprio al fine di risolvere il problema evidenziato dall'interrogazione: occorre tuttavia valutare se il dettato normativo vigente consenta fin d'ora di destinare le risorse economiche aggiuntive anche al personale della Guardia di finanza.

5-00072 Leo: Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione.

Maurizio LEO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale affronta l'annoso problema concernente l'applicazione dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione, su cui sono intervenute numerose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, le quali hanno costantemente affermato l'esclusione dal tributo delle attività di lavoro autonomo non dotate di autonoma struttura organizzativa.

Tale orientamento giurisprudenziale non ha tuttavia trovato ancora una sanzione normativa di rango legislativo, volta a chiarire in termini definitivi la questione, che si pone con particolare urgenza nel momento attuale, nell'imminenza della scadenza dei termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della dichiarazione IRAP.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Assume quindi l'impegno a sollecitare quanto prima l'emanazione di una circolare in materia da parte dell'Agenzia delle entrate.

Maurizio LEO (PdL), ringrazia il Sottosegretario per la sensibilità dimostrata rispetto alla tematica oggetto dell'interrogazione, lamentando tuttavia come, anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate non abbia assunto un atteggiamento chiaro sulla questione.

Ritiene, infatti, che la soluzione più lineare sia quella di intervenire in materia con una norma legislativa, in quanto, qualora la preannunciata circolare dell'Agenzia si limitasse a riprendere gli aspetti fondamentali della giurisprudenza intervenuta sul punto, non risolverebbe la problematica evidenziata, mantenendo sostanzialmente inalterate le difficoltà per i contribuenti interessati, i quali, in tale contesto, non procederanno al versamento dell'IRAP, senza peraltro rischiare l'applicazione di sanzioni, in ragione dell'effettiva incertezza, ancora sussistente, circa l'ambito di applicazione del tributo.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-00071 Fluvi: Attribuzione agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza di parte delle risorse economiche derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante, alla luce del disposto dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, chiede di conoscere se il Governo, relativamente all'assegnazione delle risorse erogabili sulla scorta della norma predetta, intenda includere anche la Guardia di Finanza ed i suoi appartenenti fra i relativi beneficiari.

Nel rispondere, è opportuno premettere che con un primo decreto in data 7 luglio 2005 – registrato dalla Corte dei Conti – si assegnarono le risorse per l'anno 2004 sulla scorta degli elementi desumibili dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2003.

Poi il Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* con decreti in data 29 dicembre 2006 e 8 marzo 2007 ha determinato le percentuali applicate alle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, assegnato per gli anni 2005 e 2006 le corrispondenti somme, nonché ripartito tra gli Uffici interessati le risorse così determinate.

Anche questi decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti. Nell'occasione, tuttavia, la Corte, dopo alcuni preliminari rilievi, ha esplicitato alcune riserve in occasione della registrazione.

La circostanza risulta riportata nella indagine sull'andamento della spesa coperta con entrate riassegnabili dell'Ufficio di controllo sulla gestione dei Ministeri economico-finanziari della Corte dei Conti dell'11 marzo 2008. In questa indagine la Corte non ha sollevato, comunque, la questione

della applicabilità o meno dei benefici dell'articolo 12 in questione anche alla Guardia di Finanza ed ai suoi appartenenti.

Nel frattempo, peraltro, con l'articolo 1, comma 531, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha emendato il testo del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 79 del 1997 allargandone l'ambito oggettivo di applicazione.

Da ultimo, il Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* ha adottato il decreto 21 aprile 2008 concernente le risorse da assegnare all'Amministrazione economica e finanziaria per l'anno 2007, a valere sulle risultanze per l'anno 2006, ai sensi del citato articolo 12.

Dagli atti d'ufficio è emerso altresì che lo stesso Ministro *pro tempore*, in data 30 aprile 2008, ha ritenuto di sottoporre al parere del Consiglio di Stato – che non risulta essersi ancora pronunciato – la questione relativa alla possibilità o meno di includere in via amministrativa tra i destinatari delle somme in argomento anche il Corpo della Guardia di Finanza.

In sede di registrazione del decreto 21 aprile 2008 la Corte dei Conti, con foglio di rilievi n. 36 del 16 maggio 2008, ha da ultimo formulato varie osservazioni, rifacendosi altresì alle considerazioni svolte dalla stessa Corte in occasione della predetta indagine conoscitiva. Per la prima volta, inoltre, la Corte dei Conti ha nell'occasione sollevato il tema della estensione dell'applicazione del citato articolo 12 anche alla Guardia di Finanza ed ai suoi appartenenti.

Alla luce del quadro problematico così delineato, nonché del nuovo profilo di

riflessione da ultimo posto dalla Corte dei Conti, si è dunque ritenuto opportuno procedere ora al ritiro dalla sede della registrazione del decreto 21 aprile 2008.

L'Amministrazione avverte la necessità di approfondire compiutamente le diverse

problematiche emerse e, nell'occasione, non mancherà di dedicare l'attenzione del caso alla problematica relativa all'eventuale inclusione del Corpo della Guardia di Finanza fra i beneficiari delle misure incentivanti di cui al ricordato articolo 12.

ALLEGATO 2

5-00072 Leo: Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede quale sia l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria riguardo ai criteri di applicabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive nei confronti dei professionisti, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali circa la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo agli stessi (sentenze della Corte Costituzionale n. 156/2001 e sentenze della Corte di Cassazione nn. 21203/2004, 21421/2007, n. 1414/2008).

In argomento, come è noto, la Corte di Cassazione, ha più volte affermato che l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo è escluso dall'ambito applicativo IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

La Suprema Corte (ad esempio, con sentenza 16 febbraio 2007 n. 3680, Sez. V) ha precisato che il requisito dell'«autonoma organizzazione» ricorre allorché il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'«*id quod plerumque accidit*», il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

È opportuno rilevare che la Corte di Cassazione ha altresì precisato, nella sostanza, che in caso di contenzioso è onere del contribuente dimostrare l'insussistenza delle condizioni che, altrimenti, lo ricondurrebbero nell'ambito applicativo dell'imposta.

Con risoluzione n. 254/E del 14 settembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato, sempre alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (ad esempio, sentenze nn. 3674, 3676, 3677 del 2007), che non può ritenersi «autonomamente organizzata» l'attività per lo svolgimento della quale il contribuente si avvalga di mezzi personali e materiali che costituiscono «un mero ausilio della sua attività personale, simile a quella di cui abitualmente si avvalgono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti)».

In concreto, come evidenziato altresì nella risoluzione n. 326/E del 14 novembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, per valutare la sussistenza del requisito dell'organizzazione si rende necessaria una complessa indagine di fatto, da effettuare caso per caso, valutando le risorse organizzative di cui dispone il titolare di redditi di lavoro autonomo.

I parametri individuati dalla Suprema Corte risultano dunque di effettivo ausilio nella valutazione della assoggettabilità o meno ad IRAP del contribuente professionista.

Appare inoltre opportuno far presente che il professionista può non compilare il quadro IRAP ritenendo certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi confronti; la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell'invio telematico del modello Unico, né preclude l'attività di controllo da parte dei competenti Uffici delle entrate.

Attesa peraltro la varietà di professionisti potenzialmente assoggettabili all'imposta in questione, e la correlata diversità

di possibile organizzazione dell'attività, risulta piuttosto difficile individuare in via generale ed astratta tutte le fattispecie concretamente riconducibili – e, correlativamente, quelle escluse – a quei criteri dell'« autonoma organizzazione » individuati dalla Suprema Corte.

Tuttavia, al fine di orientare il comportamento degli uffici e, di riflesso, dei contribuenti alle prese con la prossima dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che intende emanare, nei prossimi giorni, un'apposita

circolare ricognitiva dei criteri enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione per l'individuazione dei presupposti dell'IRAP dovuta da artisti e professionisti.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rappresentato che ulteriori criteri valutativi dell'autonoma organizzazione potranno peraltro desumersi dalle sentenze che saranno depositate a seguito della recentissima udienza tenuta dalla Corte di Cassazione in data 30 maggio 2008 per l'esame di numerosi ricorsi aventi ad oggetto l'IRAP professionisti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.35 alle 10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, e per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 maggio 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 29 maggio, sono state definite le modalità per il seguito dell'esame del provvedimento. Al riguardo, fa presente che si è concordato di proseguire – nella seduta

odierna e in quella di domani – l'esame preliminare del provvedimento e di fissare per le ore 12 di venerdì 6 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, il cui esame avrà luogo nella giornata di martedì 10 giugno.

Segnala, infine, che è appena pervenuto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, dal Comitato per la legislazione, che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, segnala che il suo gruppo ritiene che il consenso dell'Unione europea sul provvedimento in esame sia essenziale per una positiva attuazione delle misure in esso contenute. In tal senso, poiché risulta da alcuni organi di informazione che, in questi giorni, sia in atto un confronto tra Commissione europea e Stato italiano per i necessari chiarimenti su alcune disposizioni del decreto-legge in esame, invita il rappresentante del Governo a fornire tempestivamente le relative informazioni alla Commissione. In ogni caso, lungi dal chiedere un allungamento dei termini per la presentazione di emendamenti, sollecita il relatore a farsi carico di eventuali modifiche che dovessero risultare necessarie a seguito del confronto in sede comunitaria, anche nella

prossima settimana, nella quale dovrà aver luogo l'esame delle proposte emendative da parte della Commissione.

Il sottosegretario Roberto MENIA fa presente che è in corso un confronto tra rappresentanti del Governo italiano e organismi comunitari, che potrebbe anche concludersi con un giudizio di totale legittimità delle misure previste dal decreto-legge in esame. Assicura, peraltro, che il Governo si riserva, in ogni caso, di assumere eventuali iniziative di modifica del testo, qualora queste dovessero essere richieste dalle istituzioni europee, riferendone prontamente al Parlamento.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, nel giudicare evidente che il Governo provvederà a proporre le eventuali modifiche concordate con le istituzioni comunitarie, si dichiara comunque disponibile a predisporre gli interventi emendativi che dovessero essere necessari per garantire la compatibilità comunitaria del provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo avere avvertito che il sottosegretario di Stato per la giustizia dovrà a breve abbandonare l'aula della Commissione per altri impegni istituzionali, prende atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, invitando ora i deputati interessati a svolgere i propri interventi di carattere generale sul provvedimento in esame.

Salvatore MARGIOTTA (PD) osserva che l'emergenza in atto nella regione Campania costituisce una vera priorità nazionale, che investe numerosi settori di rilievo, sui quali il Governo sta intervenendo in modo condivisibile. Ricostruisce, quindi, le iniziative legislative d'urgenza adottate nella scorsa legislatura sulla materia, ricordando come alcuni gruppi dell'allora maggioranza – e, in particolare, il gruppo dei Verdi – si siano resi politicamente responsabili del fallimento di ogni tentativo di risolvere la questione.

In tal senso, ritiene di dover esprimere, in primo luogo, un giudizio positivo sulla

scelta del sottosegretario Bertolaso come responsabile dell'emergenza, nonché una valutazione favorevole sull'impianto complessivo del provvedimento e sulla volontà fin qui manifestata dal Governo di realizzare pienamente le misure adottate. Allo stesso tempo, ritiene che la definitiva uscita dalla attuale situazione di crisi sia possibile solo a condizione di dare risposte concrete alle questioni riguardanti lo sviluppo della raccolta differenziata, la tempestiva realizzazione di discariche nei siti provvisori, la costruzione di impianti di termovalorizzazione, la messa a norma degli impianti per la produzione di CDR.

Nel richiamare, sul piano generale, l'esigenza che buone leggi e buone pratiche siano accompagnate da una dotazione di risorse adeguata agli obiettivi prefissati, giudica, pertanto, praticabile un intervento emendativo su alcune parti del testo, che possono essere migliorate e rese maggiormente aderenti alle effettive necessità. Anzitutto, segnala l'esigenza di chiarire in che modo e a quali condizioni possa essere autorizzato l'utilizzo dell'esercito nelle situazioni emergenziali.

Inoltre, giudica indispensabile realizzare un coerente piano di bonifiche dei siti inquinati, che – allo stato – è stato solo enunciato come finalità dal Ministro dell'ambiente, ma non trova alcun riscontro nel testo del decreto. Ribadisce, altresì, l'obiettivo di un rafforzamento delle misure per la raccolta differenziata, esprimendo preoccupazione per un arretramento rispetto alle misure previste dall'ultimo decreto-legge approvato nella passata legislatura, e invita il Governo alla massima cautela nella materia giudiziaria, per la quale occorre poter contare anche sul contributo degli altri organismi parlamentari competenti.

In conclusione, preannuncia che il suo gruppo presenterà un limitato numero di emendamenti al provvedimento, in uno spirito di collaborazione parlamentare finalizzata al miglioramento del testo.

Tino IANNUZZI (PD) esprime preliminarmente apprezzamento per il fatto che il Governo abbia posto la soluzione del-

l'emergenza rifiuti in Campania come una priorità della propria azione. A suo avviso, infatti, è giunto il momento di scelte politiche chiare, nette e coraggiose – e la scelta del Governo va in questa direzione –, da un lato per fronteggiare efficacemente l'emergenza in atto e dall'altro per dare finalmente una soluzione stabile e efficiente alla gestione campana del ciclo dei rifiuti.

Nel ribadire, quindi, l'impegno coerente del suo gruppo in vista del positivo esito dell'iter parlamentare del provvedimento in esame, ritiene – per lo specifico ruolo politico che ricopre – di dover aggiungere che lo stesso impegno è – e continuerà a essere – profuso dal Partito democratico sul territorio campano, con l'azione coerente e responsabile degli amministratori locali nelle diverse comunità.

Desidera, inoltre, esprimere come cittadino e come parlamentare di quella regione il proprio rammarico e la propria sofferenza per una vicenda che mortifica l'immagine della propria terra nell'intero Paese e anche in ambito internazionale.

Richiama, quindi, fra i principali punti positivi del decreto-legge emanato dal Governo la scelta del dottor Bertolaso; l'individuazione dei siti delle discariche e dei termovalorizzatori e la loro dislocazione in tutte le province campane, inclusa l'area napoletana; la realizzazione degli impianti di compostaggio e lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti, mentre ritiene utile che il provvedimento fissi un termine ravvicinato e vincolante per l'individuazione in via di urgenza del soggetto chiamato a completare il termovalorizzatore di Acerra.

Allo stesso tempo, ritiene importante richiamare l'attenzione su alcuni ulteriori punti del provvedimento in esame che, a suo giudizio, possono essere integrati e migliorati, colmando alcune lacune. In questa direzione, richiama in particolare le questioni relative: alla necessità di prevedere un serio e qualificato intervento per le bonifiche dei siti inquinati, indispensabile per ripristinare il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni; all'opportunità di prevedere che le misure di

compensazione ambientale non siano generalizzate su tutto il territorio regionale ma, al contrario, siano mirate a favorire i comuni nei cui territori saranno ubicati impianti di trattamento dei rifiuti e discariche; all'esigenza di prevedere commissari *ad acta* nei comuni inadempienti sul versante della raccolta differenziata dei rifiuti, piuttosto che inasprire le tariffe a carico dei cittadini; alla necessità che nel provvedimento siano previste risorse aggiuntive, secondo quanto emerge anche dal dibattito in V Commissione, che siano davvero adeguate alla soluzione stabile delle questioni poste dall'emergenza in atto; alla necessità che, di fronte alla eccezionalità e straordinarietà della situazione campana e alla previsione nel provvedimento di molteplici norme derogatorie del quadro normativo e ordinamentale, si estenda il sistema degli incentivi CIP6, già eccezionalmente previsto per l'impianto di Acerra in fase di ultimazione, anche agli altri impianti di termovalorizzazione previsti dal provvedimento in esame, a partire da quello di Salerno in fase di gara.

In conclusione, esprime la convinzione che nel dibattito in Commissione sarà possibile affrontare con serietà e in modo approfondito tutte le questioni poste.

Tommaso FOTI (PdL) rileva anzitutto che gli interventi dei deputati dei gruppi di opposizione non hanno sufficientemente sottolineato l'esistenza di centinaia di ordinanze di protezione civile che si sono susseguite negli anni, in uno stato di emergenza continuo che, in realtà, avrebbe dovuto cessare già dall'aprile del 1994. Osserva, inoltre, che occorre fare attenzione alla figura dei commissari *ad acta*, evocati in alcuni interventi precedenti, che rischiano di far fallire la finalità primaria del provvedimento, che consiste nella piena responsabilizzazione degli amministratori locali. In questo senso, dichiara preferibile l'istituto del commissariamento delle amministrazioni comunali che non fanno il loro dovere, in quanto più adeguato ad un obiettivo di complessiva revisione del « sistema di governo » dell'emergenza-rifiuti in Campania, che nel

corso degli anni ha dimostrato tutti i suoi limiti.

Osserva, poi, che gli articoli 3 e 4 del decreto-legge rappresentano una vera sfida di fronte ad una emergenza di natura eccezionale; essi non vanno, pertanto, né indeboliti né snaturati, pena il rischio di una sistematica disapplicazione delle norme emergenziali, come risulta anche dalle costanti denunce che la Corte dei conti rivolge, sin dal 2001, alle istituzioni competenti. Al contempo, invita i gruppi di opposizione a non proporre uno stravolgimento del testo per la parte relativa alle bonifiche, che possono di certo essere potenziate, ma evitando di costruire nuove e complesse procedure istruttorie.

Ritiene, quindi, che i gruppi di maggioranza abbiano il dovere di garantire serietà nelle politiche finanziarie legate all'emergenza, facendo chiarezza sui finanziamenti (che a suo avviso non sono insufficienti, come taluni intervenuti hanno paventato), nonché l'onere di sostenere la realizzazione delle discariche, alle quali non c'è una vera alternativa di breve periodo. Nel giudicare in termini positivi le misure sui termovalorizzatori e la definizione delle aree di interesse strategico nazionale, invita quindi il Governo a sostenere con forza l'intervento di urgenza adottato, considerato anche che gli strumenti introdotti con il decreto-legge in esame possono evitare di dover fronteggiare, a breve, una possibile e gravissima emergenza sanitaria.

In conclusione, nell'esprimere il convincimento che l'attuale situazione emergenziale debba essere definitivamente risolta, dichiara la disponibilità del suo gruppo a possibili miglioramenti del testo, ma senza snaturare – con aggiramenti procedurali – la sostanza del decreto adottato dal Governo e senza guadagnare ulteriore tempo per la sua definitiva conversione in legge.

Salvatore MARGIOTTA (PD), intervenendo per una precisazione, afferma che i gruppi di opposizione non possono certo essere accusati di voler perdere tempo sul provvedimento in esame.

Tommaso FOTI (PdL) dichiara che lo spirito del suo intervento non era quello di rivolgere addebiti ai gruppi di opposizione, bensì di invitarli ad una coerenza politica complessiva, evitando di disperdere il senso del provvedimento in interventi di varia natura, come potrebbe accadere qualora si volesse riscrivere la normativa sulle bonifiche dei siti inquinati.

Mauro LIBÈ (UdC), nel ribadire il giudizio positivo sul provvedimento in esame, già espresso nella precedente seduta, conferma la volontà di contribuire al miglioramento del testo in alcuni specifici punti, sottolineando che questa intenzione non può, né deve, essere equivocata come volontà dilatoria e che per il suo gruppo resta fondamentale che il confronto fra le forze parlamentari prosegua con lo spirito costruttivo e responsabile che lo ha fin qui contraddistinto.

Richiama, inoltre, tutti i gruppi ad una corale assunzione di responsabilità rispetto ad una emergenza che ha aspetti rilevanti, non solo per l'immagine dei territori coinvolti, ma anche per quanto riguarda la costruzione di un rapporto corretto fra le diverse aree del Paese (a partire dalla necessità di contrastare con forza i fenomeni illegali di « migrazione » di rifiuti tossici dal Nord verso il Sud e verso la Campania in particolare) e la diffusione della consapevolezza che quel che oggi succede in Campania potrebbe succedere domani, se non si interviene con scelte chiare e coraggiose, anche in altre regioni.

Nel sottolineare positivamente che il provvedimento in esame dimostra la capacità delle istituzioni e della politica di decidere e di dare risposte positive ai problemi delle collettività, ritiene che questa rinnovata capacità di decidere vada accompagnata da una nuova capacità di trasparenza e di dialogo con i cittadini, in un percorso scandito da decisione, dialogo e attuazione delle scelte compiute. In questo senso, la piena responsabilizzazione degli amministratori locali deve tradursi, in caso di inadempienze, nella previsione del commissariamento dei comuni e non

nella nomina di commissari *ad acta*. Casomai, ove fosse necessario, si potrebbe ipotizzare un allungamento dei termini fissati per lo sviluppo della raccolta differenziata nei comuni, ma occorre assolutamente superare il vecchio e rischioso istituto dei commissari *ad acta*.

Preannuncia, quindi, che il suo gruppo presenterà pochissimi emendamenti, ribadendo tuttavia che la richiesta dell'inserimento nel provvedimento di un serio intervento per la bonifica dei siti inquinati non possa essere considerata come diretto a rallentare l'approvazione del decreto-legge. Elenca, quindi, alcuni ulteriori punti del testo che, a suo giudizio, richiedono un approfondimento e un miglioramento, fra i quali: la previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 11 del provvedimento, che affida ai sindaci il compito di fornire i dati sulla raccolta differenziata; le disposizioni in materia di competenza degli organi giudiziari; le norme relative ai siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, sui quali tradizionalmente si appuntano le mire e gli interessi delle organizzazioni criminali; le disposizioni relative al ruolo e ai compiti dell'esercito, che devono essere ricondotti alla prioritaria esigenza di tutelare e garantire la sicurezza dei cittadini.

Quanto al sistema degli incentivi CIP6, richiamato dal deputato Iannuzzi, si dichiara contrario in linea generale alla sua estensione agli altri impianti campani, in primo luogo perché in contrasto con una tendenza generale – sul piano nazionale e internazionale – che vede nei rifiuti sottoposti a trattamento una risorsa e non un costo per i soggetti gestori degli impianti, e in secondo luogo per i rischi di una inopportuna generalizzazione che tale misura estensiva inevitabilmente comporterebbe.

Settimo NIZZI (PdL) ritiene che il provvedimento in esame vada approvato rapidamente, ma apportandovi le necessarie modifiche e integrazioni. In primo luogo, segnala l'esigenza di procedere ad un ripensamento delle figure dei commissari *ad acta*, che finiscono solo per risolvere i problemi creati dagli amministratori locali

inadempienti, senza tuttavia far valere le gravi responsabilità politiche di tali amministratori. Sollecita, inoltre, i rappresentanti della società civile e le stesse associazioni ambientaliste – spesso protagoniste di campagne di propaganda su temi minori – a battersi per una politica di sensibilizzazione del territorio nei confronti della raccolta differenziata, a partire dalle istituzioni scolastiche: a suo avviso, infatti, il problema in Campania si risolve solo con una educazione ambientale verso la raccolta effettuata « porta a porta ». Quanto all'utilizzo dell'esercito nei siti individuati dal decreto, osserva che si tratta di una misura indispensabile, non tanto per combattere la criminalità, quanto per proteggere i cittadini dai potenziali pericoli ambientali.

Sottolinea, infine, la necessità di apportare una specifica modifica al decreto-legge in esame, nel senso di vietare il trasferimento di rifiuti dalla regione Campania verso altre regioni, in particolare verso quelle insulari. Tale misura, a suo giudizio, dovrebbe essere accompagnata da una corrispondente iniziativa di solidarietà, consistente nel possibile incremento della tassazione ordinaria a carico di tutti i contribuenti italiani, che consenta di dirottare verso la Campania finanziamenti aggiuntivi idonei a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale, secondo il principio di autosufficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Gianpiero BOCCI (PD), nel ricordare che recenti disastri ambientali sono stati evitati anche grazie all'impegno della società civile, giudica evidente che i gruppi di opposizione stanno dimostrando un grande senso di responsabilità nell'affrontare il provvedimento in esame, anche alla luce delle autorevoli dichiarazioni rese dallo stesso Presidente della Repubblica. In questo senso, ritiene che l'obiettivo di miglioramento del testo, che il suo gruppo si pone con determinazione, rappresenti un'opportunità e non un rischio, considerato anche che sui temi in esame vi è una forte condivisione a livello parlamentare e si possono anche trovare punti di intesa

che uniscano tutti i gruppi parlamentari, senza alcuna contrapposizione ideologica, come spesso è accaduto nei lavori della VIII Commissione, anche nelle passate legislature.

Invita, quindi, il Governo a prestare molta attenzione all'utilizzo dell'esercito, scongiurando il rischio di atti ostili nei confronti delle popolazioni e rafforzando, semmai, l'attività di vigilanza notturna dei siti, secondo quanto dichiarato anche dal sottosegretario Bertolaso nella precedente seduta. Allo stesso tempo, ritiene che si debba discutere seriamente del problema delle bonifiche, che costituisce un nodo da risolvere in tempi quanto mai rapidi.

Chiede, infine, al rappresentante del Governo di fare chiarezza sui principi che devono guidare la lotta all'illegalità ambientale, affrontando con coraggio questioni che non possono non riguardare anche la discussione del decreto-legge in esame, come emerge dallo stesso « Rapporto sulle ecomafie » presentato proprio oggi da Legambiente. In tal senso, sollecita una risposta ufficiale del Governo in ordine alle notizie, apparse in questi giorni su taluni organi di informazione, in base alle quali talune discariche inserite nel piano di emergenza sarebbero oggetto di indagine da parte della magistratura campana.

Alessandro BRATTI (PD) esprime condanna per lo spirito ed il contenuto generale del provvedimento in esame e richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, al di là di alcuni aspetti peculiari della grave situazione campana, in tutte le regioni – anche in quelle ritenute « virtuose » – occorre compiere con urgenza scelte chiare e lungimiranti, se si vuole davvero scongiurare il rischio che in futuro si producano (o, come in alcune regioni del Nord, tornino a manifestarsi) emergenze come quella campana. Passa quindi ad elencare rapidamente alcuni punti del testo che, a suo giudizio, sono suscettibili di interventi migliorativi, riferendosi, in particolare, all'anomala e incongruente disposizione contenuta all'articolo 7 del decreto-legge, che non ha

nulla a che fare con l'emergenza rifiuti e che, in una logica di trasparenza e di chiarezza delle scelte, andrebbe discussa in altra sede, giacché si riferisce alla composizione ed al funzionamento di un organo tecnico, che forse è ridondante nella sua composizione, ma che ha compiti che travalicano sicuramente il ciclo di gestione dei rifiuti e si estendono a tutti gli interventi di infrastrutturazione del Paese. Prosegue, quindi, segnalando criticamente i seguenti aspetti: la mancata previsione nel testo di un qualunque ruolo del sistema delle agenzie ambientali, che soprattutto in tema di bonifiche potrebbe dare un qualificato e positivo contributo; la mancata previsione di norme relative all'esatto dimensionamento dei termovalorizzatori previsti oltre quello di Acerra; la dubbia compatibilità con la normativa europea delle disposizioni contenute nell'articolo 9 sui tempi per il rilascio della cosiddetta VIA per l'apertura delle nuove discariche e l'esercizio degli impianti; la mancata fissazione di limiti temporali alle norme derogatorie previste all'articolo 10 in materia trattamento del percolato negli impianti di depurazione delle acque reflue; la mancanza di norme adeguate in tema di verifica del raggiungimento effettivo delle percentuali fissate per il progressivo aumento della raccolta differenziata.

Infine, sul tema generale delle bonifiche, richiamando la relazione illustrativa svolta dal Ministro dell'ambiente nella precedente seduta con riferimento alle misure compensative, ritiene che il provvedimento possa senz'altro essere migliorato con l'inserimento di chiare norme, capaci di dare impulso ad un intervento complessivo diretto alla bonifica dei siti inquinati. Propone, infine, che avvalendosi delle competenze che fanno capo all'APAT, sia messo in opera un adeguato sistema di sorveglianza e di monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari degli impianti e che le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 12 siano estese oltre che alle società di gestione degli impianti e delle attività di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche agli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. C. 1094-A
 Governo, approvato dal Senato 79

SEDE REFERENTE:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. C. 1094-A
 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 79
 ALLEGATO 1 (*Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge*) 86
 ALLEGATO 2 (*Subemendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge*) 88

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 4 giugno 2008.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

C. 1094-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

C. 1094-A Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è riunita per riprendere l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2008, rinviato in Commissione a seguito dell'odierna deliberazione dell'Assemblea. Avverte quindi che è stato testé presentato l'emendamento 1.10 del Governo (*vedi allegato 1*). Tenuto conto che la Commissione dovrà riferire all'Assemblea sul provvedimento entro le ore 16, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a tale proposta emendativa alle 12.30, affinché la Commissione possa procedere all'esame dell'emendamento 1.10 e agli eventuali subemendamenti entro le ore 13.30. Il testo del provvedimento, quindi, ove modificato, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, alle quali sarà chiesto di esprimere il parere entro le ore 15. Successivamente la Commissione si riunirà nuovamente per la votazione del mandato al relatore, adempimento cui, come preannunciato, dovrà procedersi entro le ore 16.

David FAVIA (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala la ristrettezza dei tempi che l'organizzazione dei lavori proposta renderebbe disponibili per un effettivo approfondimento dell'emendamento 1.10 del Governo.

Michele Pompeo META (PD) si associa alle osservazioni del deputato Favia, ritenendo che il termine per la presentazione dei subemendamenti debba risultare congruo, anche perché è molto probabile che, scontando anche lo svolgimento degli interventi sul complesso degli emendamenti, le votazioni in Assemblea sul provvedimento in titolo slitteranno alla giornata di domani. Ritiene peraltro che una più adeguata organizzazione dei tempi di esame sia utile anche a favorire il mantenimento di un clima di dialogo tra maggioranza e opposizione su una questione di così delicata portata.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottolinea che l'emendamento presentato dal Governo contiene novità importanti dal punto di vista normativo, che vanno quindi discusse e approfondite, al fine di rendere costruttivo il confronto tra maggioranza e opposizione. Per questi motivi si rimette alla sensibilità del presidente della Commissione, al quale chiede di ampliare i tempi per la presentazione di subemendamenti.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel fare presente che la scelta del Governo di presentare l'emendamento in Commissione e non in Assemblea attesta la volontà dell'Esecutivo di avviare sulla materia un dialogo costruttivo con l'opposizione, ritiene che le istanze testé avanzate possano trovare accoglimento con modalità tali da consentire comunque alla Commissione di concludere l'esame referente del provvedimento entro le ore 16. Modificando quindi la sua precedente proposta, propone di fissare alle 13.15 il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.10 del Governo. La Commissione sarà quindi convocata alle ore 13.30 per procedere all'esame degli even-

tuali subemendamenti presentati e dell'emendamento 1.10, con l'impegno di concludere tale vaglio entro le ore 14.15. Il testo, ove modificato, sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. La Commissione tornerà quindi a riunirsi alle ore 15.30 per procedere alla votazione del mandato al relatore.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario COSENTINO, illustrando l'emendamento 1.10 del Governo, ricorda che con la presente norma si tende a salvaguardare per i prossimi dodici mesi la continuità aziendale dell'Alitalia, provvedendo a fornire alla stessa, in questo ambito, i mezzi finanziari e patrimoniali necessari a verificare le possibili soluzioni alternative per il risanamento della società ed escludendo, sempre in tale lasso temporale, ogni ricorso ad ipotesi di liquidazione o di applicazione di procedure concorsuali. Sottolinea che il comma 2-ter prevede che le somme erogate ad Alitalia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2008, vengano utilizzate per far fronte alle perdite che comportino una riduzione del capitale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. Ciò porta ad individuare l'erogazione dei 300 milioni quale trasferimento in conto capitale (apporto al capitale sociale per ripiano di perdite) con pari effetto sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione per l'anno 2008. Ricorda inoltre che la disposizione intende consentire al Governo, in un contesto particolarmente complesso e ulteriormente deterioratosi nelle ultime settimane, di procedere alla privatizzazione di Alitalia, considerato che l'acquisizione del controllo della Società da parte di terzi soggetti industriali e/o finanziari in grado di apportare all'azienda le indispensabili risorse finanziarie e patrimoniali è, allo stato, l'unica alternativa per consentire il permanere di una prospettiva di conti-

nuità aziendale, il risanamento e rilancio di Alitalia e, in ultima istanza, la salvaguardia del trasporto aereo in Italia. In particolare, avendo riguardo agli interessi pubblici coinvolti nella conduzione da parte di Alitalia del servizio di trasporto aereo sia domestico che di collegamento con altri Paesi europei e non, l'articolo 1-bis prevede una specifica deroga al disposto dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, relativamente alle modalità con le quali procedere alla dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale di Alitalia. Tale deroga trova la sua motivazione in primo luogo nella richiamata situazione di eccezionalità e urgenza derivante dal progressivo aggravarsi della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società (come testimoniato dalla necessità di emanare il recente decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93) che non risulta compatibile con l'esperimento di nuove procedure di vendita da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le prassi consolidate. Rileva, inoltre, che i precedenti tentativi di privatizzazione, avviati sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2005, emanato ai sensi della richiamata disposizione del 1994, si sono conclusi senza esito positivo. Infatti, nel luglio 2007, a seguito del progressivo ritiro dei partecipanti, è stata dichiarata chiusa la procedura competitiva per la cessione di controllo del capitale di Alitalia, avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006. Successivamente alla chiusura di tale procedura, Alitalia ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un *partner* industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Anche tale processo si è concluso senza esito positivo, considerato che nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vinco-

lante presentata ad Alitalia in data 14 marzo 2008, ad esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio scorso. In particolare l'articolo 1-bis prevede che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, possa procedere all'individuazione di uno o più soggetti qualificati che promuovano la presentazione – entro il termine indicato nella stessa delibera – di un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto da parte del Consiglio dei ministri e la presentazione dell'offerta non sono dovuti gli obblighi informativi previsti per le società quotate dal Testo Unico della Finanza e, inoltre, tale soggetto (o quelli dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta stessa) potranno accedere ai dati e alle informazioni della Società ritenuti necessari. Evidenzia infine che le determinazioni in ordine all'offerta, così come quelle strumentali alla cessione del controllo, sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri che dovrà avere prioritario riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti.

Emanuele FIANO (PD) giudica negativamente l'emendamento presentato, in quanto lo stesso individua una ulteriore nuova soluzione per i problemi dell'Alitalia rispetto a quella prefigurata con il decreto-legge in esame. Ritiene inoltre opportuno che il rappresentante del Governo fornisca delucidazioni in merito alla notizia relativa alla scelta di Banca Intesa Sanpaolo quale *advisor* per l'operazione di privatizzazione.

Il sottosegretario COSENTINO fa presente al deputato Fiano che è stato il consiglio di amministrazione di Alitalia a comunicare al Governo di avere avuto la disponibilità di Banca Intesa Sanpaolo ad assumere il ruolo di *advisor*.

Emanuele FIANO (PD) chiede al rappresentante del Governo se a Banca Intesa Sanpaolo sia stato già conferito l'incarico di *advisor* e, comunque, se tale incarico comporti anche lo svolgimento delle atti-

vità di cui all'articolo 1-bis, comma 1, dell'emendamento 1.10.

Il sottosegretario COSENTINO fa presente al deputato Fiano che non vi è stata ancora la nomina di Banca Intesa Sanpaolo quale *advisor*.

David FAVIA (IdV) rileva che le norme introdotte dall'emendamento potrebbero dare origine a un conflitto di interessi qualora Banca Intesa Sanpaolo, oltre a svolgere il ruolo di *advisor*, sia altresì individuata quale soggetto autorizzato a promuovere un'offerta.

Emanuele FIANO (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Favia, auspicando pertanto che possa essere evitata qualunque situazione di conflitto di interessi per quel che riguarda l'attività di Banca Intesa Sanpaolo e ritenendo inoltre opportuno che si definisca in modo puntuale la differenza tra *advisor* e i soggetti che presentano l'offerta.

Mario LOVELLI (PD) rileva che la circostanza che Banca Intesa Sanpaolo abbia già partecipato alla precedente fase ad evidenza pubblica, risultando tra i soggetti presentatori di un'offerta, configuri già, di per sé, una situazione di palese incompatibilità. Con riferimento invece al comma 5 dell'articolo 1-bis dell'emendamento 1.10, rileva che andrebbe chiarito a quali incarichi di consulenza si riferisce la norma, specificando in particolare se la stessa faccia riferimento o meno anche all'incarico che sarebbe stato conferito al dottor Bruno Ermolli.

Silvano MOFFA (PdL) sottolinea che l'individuazione del soggetto incaricato di promuovere la presentazione di un'offerta, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, dell'emendamento 1.10, compete al Consiglio dei ministri, laddove invece la scelta dell'*advisor* è di competenza del consiglio di amministrazione dell'Alitalia. Raccomanda quindi che non si faccia confusione tra due incarichi di diversa natura.

Andrea SARUBBI (PD), nell'evidenziare preoccupazione in ordine alla circostanza che l'emendamento 1.10 del Governo, e in particolare il comma 2-septies, lettera c), utilizzi come copertura 10 milioni di euro attualmente destinati ad interventi rientranti nella materia della solidarietà sociale, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti sulla tipologia di progetti che subiranno il taglio di risorse.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) si associa alle considerazioni svolte dal collega Moffa per quel che riguarda la distinzione tra i compiti spettanti all'*advisor* e quelli invece da attribuire ai soggetti promotori dell'offerta.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce che non vi è allo stato alcuna disposizione che escluda espressamente che l'*advisor* individuato dal consiglio di amministrazione di Alitalia possa poi assumere anche le funzioni di soggetto promotore dell'offerta ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, dell'emendamento 1.10.

Antonino FOTI (PdL), dopo avere sottolineato che si tratta di due incarichi di natura diversa, fa comunque presente che, allo stato, la scelta dell'*advisor* non è stata ancora effettuata dal consiglio di amministrazione di Alitalia e, pertanto, il problema al momento non si pone.

Emanuele FIANO (PD), richiamando anche esperienze di privatizzazione di aziende pubbliche da parte del comune di Milano, sottolinea che, in diverse occasioni, le situazioni di incompatibilità si sono prodotte anche prima dell'assunzione di formali decisioni da parte dei consigli di amministrazione ed è pertanto opportuno vigilare su tale aspetto.

Sandro BIASOTTI (PdL) esprime apprezzamento per la scelta del Governo di sottoporre l'emendamento 1.10 all'attenzione della Commissione, ritenendo che tale soluzione abbia consentito un adeguato approfondimento dei suoi contenuti.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 13.40.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.10 del Governo (*vedi allegato 2*). Rileva quindi che il subemendamento 0.1.10.3. Misiti presenta profili di inammissibilità, in quanto è volto a modificare una norma di copertura, novellando disposizioni legislative relative a materie estranee al decreto-legge in oggetto. Invita, pertanto, i presentatore a procedere al suo ritiro.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira il suo subemendamento 0.1.10.3 di cui è primo firmatario, riservandosi comunque di approfondire la questione delle modalità di copertura dell'emendamento del Governo nell'ambito degli interventi sul complesso degli emendamenti.

Il sottosegretario COSENTINO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.10 del Governo ed invita i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, i subemendamenti 0.1.10.9 Meta, 0.1.10.4 Misiti, 0.1.10.10 Meta, 0.1.10.2 Misiti, 0.1.10.11 Meta, 0.1.10.7 Meta, 0.1.10.5 Misiti, 0.1.10.1 Compagnon, 0.1.10.8 Fiano e 0.1.10.6 Meta.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 del Governo e parere conforme a quello del rappresentante del Governo su tutti i subemendamenti presentati.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che il subemendamento 0.1.10.3 da lui testé ritirato, al di là dei profili di inammissibilità rilevati dalla presidenza, mirava ad apportare correttivi all'emendamento 1.10 del Governo sotto il profilo della sua copertura finanziaria, proponendo di sostituire i tagli di risorse ivi previsti, relativi al Fondo di competitività e sviluppo (articolo 1, comma 841, della legge finanziaria 2007), al Fondo finanza d'impresa (articolo 1, comma 847, della legge finanziaria 2007) e ad accantonamenti relativi al Ministero della soli-

darietà sociale, con modalità di reperimento di risorse che, in alternativa, mirano invece a tagliare i costi della politica. Peraltro, una finalità analoga ha anche il subemendamento 0.1.10.2, di cui è primo firmatario, che è volto a coprire l'onere di 300 milioni di euro mediante una riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni indicate nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2008, che reca le risorse da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente.

David FAVIA (IdV), pur apprezzando lo sforzo fatto dal Governo di riunire in un unico provvedimento tutti gli interventi finora sparsi in vari decreti-legge sulla questione Alitalia, ritiene che la soluzione individuata non sia comunque soddisfacente, a fronte, peraltro, di un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla vicenda che avrà luogo solo con notevole ritardo rispetto al dibattito parlamentare in corso. Evidenzia comunque tre problemi principali: la mancanza della previsione di una procedura di evidenza pubblica per la privatizzazione dell'azienda, la possibilità per il Governo di individuare un soggetto promotore dell'offerta che non si esclude possa agire anche per conto proprio e la previsione di disposizioni che mirano a tutelare il *management* con l'impiego di risorse pubbliche. Non possono essere infine taciute tutte le perplessità che permangono circa la compatibilità dell'intervento recato dal decreto-legge, soprattutto nei termini in cui viene ad essere ora modificato, con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Raccomanda infine l'approvazione dei subemendamenti di cui è firmatario.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono volte a evidenziare e a correggere i profili di criticità recati dall'emendamento del Governo. Intende fare riferimento, in particolare, alle modifiche che non assicurano più la restituzione del prestito, rispetto a

quanto inizialmente previsto nel decreto-legge in esame, nonché alla previsione di una privatizzazione da effettuare in deroga rispetto alle procedure di evidenza pubblica. Più in generale è necessario che il Governo affronti la questione in modo chiaro e trasparente, sia sul piano della compatibilità comunitaria dell'intervento finanziario, con riferimento alla quale anche il nuovo Commissario europeo ai trasporti avrebbe annunciato la prossima apertura di un'inchiesta da parte della Commissione europea, e sia con riguardo all'esistenza o meno di una cordata di imprenditori pronti a rilevare l'azienda, alla quale ha fatto nuovamente riferimento, nella giornata di ieri, a margine di un incontro internazionale, lo stesso Presidente del Consiglio. Va poi chiarito se vi sia effettivamente la possibilità che si creino conflitti di interesse tra l'*advisor* scelto da Alitalia e i soggetti chiamati dal Consiglio dei ministri a fungere da promotori dell'offerta. È per queste ragioni che raccomanda l'approvazione dei subemendamenti di cui è firmatario.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo anch'egli sul complesso degli emendamenti, fa presente di avere presentato il subemendamento 0.1.10.1, che è volto a risolvere il problema della dell'incompatibilità tra *advisor* e soggetti presentatori dell'offerta. Ne raccomanda quindi l'approvazione, auspicando comunque, in termini più generali, una rapida soluzione dei problemi della compagnia di bandiera italiana, ricordando che tutti i provvedimenti finora adottati non sono riusciti allo scopo.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), pur condividendo l'impostazione generale dell'emendamento presentato dal Governo, riterrebbe opportuno che il Governo stesso si facesse carico, quanto prima, di rendere noti i soggetti finanziari e industriali che faranno parte della cordata che rileverà Alitalia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni,

respinge i subemendamenti 0.1.10.9 Meta, 0.1.10.4 Misiti, 0.1.10.10 Meta, 0.1.10.2 Misiti, 0.1.10.11 Meta, 0.1.10.7 Meta, 0.1.10.5 Misiti, 0.1.10.1 Compagnon e 0.1.10.8 Fiano.

Sandro BIASOTTI (PdL) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sul subemendamento 0.1.10.6 Meta, che è volto a stabilire che le successive determinazioni da assumere in ordine alla cessione del controllo di Alitalia siano adottate avendo prioritariamente riguardo ai livelli occupazionali.

Il sottosegretario COSENTINO ritiene che la finalità del subemendamento possa essere effettivamente accolta. Si riserva comunque di modificare il suo parere nella fase di esame del provvedimento in Assemblea, ove tale proposta emendativa fosse ripresentata.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, concorda con l'orientamento testé espresso dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 0.1.10.6 Meta. Approva, infine, l'emendamento 1.10 del Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte quindi che il testo del provvedimento, così come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.10 del Governo, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 16.20.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.10 del Governo, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari Costituzionali), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La V (Bilancio) ha espresso un nulla osta, « nel

presupposto che, come affermato dal Governo, le autorizzazioni di spesa di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura siano idonee ad assicurare adeguata compensazione non soltanto in termini di saldo netto da finanziare, ma anche ai fini degli altri saldi». Avverte invece che, per le vie brevi, i rispettivi presidenti hanno comunicato che le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) non procederanno all'espressione del parere.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (C. 1094-A Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La somma erogata ad Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008.

2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea (2007/C 319/03), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 319 del 29 dicembre 2007 e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attuazione (2008/C 14/02), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma *2-ter* si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A.; in tal caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

2-septies. All'onere derivante dal comma *2-ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2-*octies*. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1, per concedere l'anticipazione ad Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-*quinquies* del presente articolo, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. – (*Disposizioni in materia di Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a.*). – 1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali in-

teressati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

1. 10. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (C. 1094-A Governo, approvato dal Senato).**SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI
DEL DECRETO-LEGGE**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.10
DEL GOVERNO

Al comma 2-ter, sostituire la parola: sono con le seguenti: non possono essere.

0.1.10.9. Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano, Cardinale.

Sopprimere il comma 2-quater.

0.1.10.4. Misiti, Fania.

Al comma 2-quater, sostituire le parole da: rimborsato solo fino alla fine del comma con le seguenti: considerato credito chirografario.

0.1.10.10. Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano.

Sostituire il comma 2-septies con i seguenti:

2-septies. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante:

a) una riduzione pari a 10 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

b) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

c) le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-undicies del presente articolo.

2-septies-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole « per l'elezione della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

2-septies-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

2-septies-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

2-septies-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

2-septies-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non

superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

2-septies-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle parole « 250.000 abitanti ».

2-septies-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

2-septies-nonies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

2-septies-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

2-septies-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ».

0.1.10.3. Misiti, Favia.

Al comma 2-septies sostituire le lettere: a), b) e c) con le parole: riducendo in maniera lineare le dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo d'assicurare una minore spesa di importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.

0.1.10.2. Misiti, Favia.

All'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, con propria delibera, il Consiglio dei ministri individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A, promuovano in esclusiva la presentazione di un'offerta indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A entro il termine indicato nella stessa delibera.

0.1.10.11. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

All'articolo 1-bis, comma 1, sopprimere le parole da: e in deroga fino a: n. 474.

0.1.10.7. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

All'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: in deroga a con la seguente: secondo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *sostituire le parole:* può individuare con le seguenti: individua;

b) *sopprimere le parole*: ovvero anche in proprio.

0.1.10.5. Misiti, Favia.

All'articolo 1-bis, comma 1, sopprimere le parole: ovvero anche in proprio.

0.1.10.1. Compagnon.

All'articolo 1-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto o i soggetti individuati dalla delibera di cui al presente comma, non possono partecipare

alla presentazione dell'offerta di acquisizione del controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.

0.1.10.8. Fiano, Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli.

All'articolo 1-bis, comma 4 dopo le parole: degli interessi pubblici coinvolti, *aggiungere le seguenti*: in particolare dei livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti.

0.1.10.6. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	92
DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Nuovo testo C. 1094/A Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00074 Vico: Situazione del comparto industriale del mobile imbottito dell'area Murgiana ... <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99 101
5-00075 Raisi: Sulla ristrutturazione in corso dell'Enea	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-00076 Polledri: Sulla situazione della centrale di Caorso	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
AVVERTENZA	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.00.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone alla Commissione di iniziare i propri lavori dall'esame in sede consultiva del decreto-legge rifiuti, in considerazione del fatto che dalla IX Commissione non è ancora pervenuto il nuovo testo sul decreto-legge Alitalia.

La Commissione concorda.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda ai colleghi che la Commissione inizia oggi l'esame in sede consultiva del decreto-legge sull'emergenza rifiuti. Peraltro, non essendo il provvedimento ancora calendarizzato per l'Aula, il relativo parere potrà essere espresso anche nel corso della prossima settimana. Nella seduta odierna quindi sarà svolta la relazione dal collega Lazzari e successivamente si procederà allo svolgimento degli interventi da parte dei colleghi che lo desiderino.

Luigi LAZZARI (Pdl), *relatore*, ricorda che il decreto all'esame della Commissione – che reca un insieme di misure complesse e di particolare urgenza, anche in relazione ai pericoli di carattere sanitario connessi alla stagione estiva – dispone misure straordinarie per fronteggiare la perdurante emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai maggiori compiti assegnati dal provvedimento. Rileva che la competenza della Commissione sulla materia è di carattere generale, connessa cioè alla necessità di creare nella Campania una situazione che consenta lo sviluppo economico-produttivo dell'intera area, intervenendo su una situazione che non si può non definire drammatica.

In particolare, l'articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture, sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale (prorogato fino al 31 dicembre 2009).

L'articolo 2 affida al Sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Il Sottosegretario di Stato può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio/smaltimento dei rifiuti nonché disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale ». Rileva a tale proposito che andrebbe meglio indicato che tale norma si riferisce solo ai siti collocati nella regione Campania. Chiunque vi si introduca abusivamente o ne ostacoli l'ac-

cesso autorizzato è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro. I poteri d'urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative per fronteggiare l'emergenza. Il Sottosegretario di Stato può richiedere alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza. Il Sottosegretario di Stato può inoltre disporre la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti. In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, egli è altresì autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a definire – in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale – la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio possono essere oggetto di sequestro preventivo qualora sussistano gravi indizi di reato o sia impossibile contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.

L'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza viene autorizzato il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette « ecoballe ») presso il termovalorizzatore di Acerra per

un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. Sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (articolo 5).

L'articolo 6 dispone una valutazione sul valore di alcuni impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, ai fini di una eventuale conversione in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero.

L'articolo 7 riduce da 60 a 50 il numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Viene poi istituita, presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale.

L'articolo 8 autorizza il Sottosegretario di Stato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel comune di Napoli. Il sindaco provvede entro trenta giorni all'individuazione del sito in cui ubicare l'impianto; in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consiglio dei Ministri delibera in via sostitutiva. È prorogato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

L'articolo 9 autorizza la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica (presso i comuni di Sant'Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) – località Postarza; Serre (SA) – località Macchia Soprana; Serre (SA) – località Valle della Masseria; Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) – località Pozzelle; Terzigno (NA) – località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono – Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) – località Ferrandelle) e individua le tipologie di rifiuti smaltibili.

L'articolo 10 autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue e – in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi – l'im-

missione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in una misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Codice ambientale, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Sottosegretario di Stato.

Sono quindi definite misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania (articolo 11), attraverso una serie di misure così individuate: definizione di obiettivi minimi di raccolta e, per i comuni che non ottemperino, maggiorazioni sulle tariffe di smaltimento; verifica e monitoraggio dei dati da parte del sottosegretario di Stato; scioglimento dei consorzi di bacino di Napoli e Caserta e loro riunione in un unico consorzio; affidamento al CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) di apposite campagne di sensibilizzazione e comunicazione; definizione di un piano per la raccolta differenziata per il comune di Napoli; previsione di un apposito stanziamento destinato alla realizzazione di misure di compensazione ambientale. Con l'articolo 12 si autorizzano i capi missione a provvedere – per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro – alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti (si ricorda in proposito che già il decreto-legge n. 245 del 2005 aveva disposto la risoluzione dei contratti stipulati dal commissario delegato con le affidatarie del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, risoluzione poi prorogata al 31 dicembre 2007).

Con l'articolo 13 sono definite nuove iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, i provvedimenti adottati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza non sono soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti.

Per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione, l'articolo 15

reca alcune misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile, anche ai fini della determinazione degli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco). Sono inoltre sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati (articoli 15 e 16).

Per far fronte alle spese derivanti dalle nuove disposizioni, l'articolo 17 istituisce un Fondo per l'emergenza con una dotazione per l'anno 2008 pari a 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.

Si autorizzano, infine, il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare – nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale – alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali (articolo 18).

L'articolo 19 prevede che lo stato di emergenza si protragga fino al 31 dicembre 2009, mentre l'articolo 20 reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione.

In conclusione, si riserva di elaborare una proposta di parere al termine del dibattito, che si augura costruttivo e finalizzato al miglioramento del testo.

Ludovico VICO (PD) osserva che le misure previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento d'urgenza comportano un'esorbitante concentrazione di poteri e forti limitazioni delle libertà fondamentali. Ritiene che sia attribuita un'eccessiva discrezionalità al sottosegretario per quanto riguarda la nomina dei capi missione, che subentrano ai commissari delegati in carica. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe chiarire la posizione dei presidenti delle province campane, cui il decreto-legge

n. 61 del 2007 aveva attribuito le funzioni di subcommissari, con l'obiettivo di accelerare il processo di restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti.

Con riferimento all'articolo 3, richiama la nota inviata al Consiglio superiore della magistratura dai pubblici ministeri di Napoli. Sottolinea altresì che le misure contenute negli articoli 5 e 6 del decreto-legge sembrerebbero autorizzare il conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuti – tranne il tossico – ai termovalorizzatori. Osserva che le disposizioni appaiono estremamente generiche, anche alla luce della relazione illustrativa del provvedimento in cui si evidenzia che i termovalorizzatori campani bruceranno il rifiuto « tal quale », come risulterà dal processo di raccolta. Al riguardo, sarebbe opportuno che la norma chiarisse quali siano i rifiuti ammessi in deroga al parere di valutazione di impatto ambientale.

Rileva che all'articolo 10, comma 2, non viene specificata la durata delle deroghe alla disciplina degli scarichi. Al riguardo, sottolinea un'eccessiva discrezionalità dell'operato del sottosegretario anche in relazione alla nomina del gruppo di valutazione.

Ricorda che l'articolo 11, ai commi 9 e 10, prevede che per l'attivazione della raccolta differenziata nei comuni campani, si faccia fronte con mezzi e strutture previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI. In particolare, il CONAI, con oneri a proprio carico, dovrà predisporre ed effettuare una campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata. Preannuncia che la disposizione relativa agli oneri sarà oggetto di opposizione da parte dello stesso CONAI.

Con riferimento all'articolo 12, rileva che sarebbe opportuno indicare un tetto massimo per gli importi da riconoscere ai singoli creditori.

Sottolinea che l'articolo 14 stabilisce, attraverso una norma di interpretazione autentica, che i provvedimenti da assumere o già assunti, anche anteriormente alla data di adozione del decreto-legge, non siano sottoposti al controllo di legittimità.

timità dalla Corte dei conti. Osserva che tale disposizione appare estremamente generica e che il suo ambito di applicazione potrebbe essere esteso anche a casi estranei all'emergenza Campania.

Rileva che all'articolo 15 si prevede, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, la proroga dei contratti di lavoro già attivati dal Dipartimento della protezione civile. In particolare, il comma 3 dispone l'impignorabilità delle risorse finanziarie destinate a fronteggiare l'emergenza rifiuti, stabilendo inoltre l'inefficacia dei pignoramenti già notificati. Al riguardo, si dovrebbe chiarire la tutela per i creditori che sono titolari del titolo esecutivo, ricordando che alcune dei beni sequestrati riguardano la società Fibe, sulla quale sono attualmente in corso indagini giudiziarie.

Rileva infine l'eccessiva discrezionalità delle disposizioni recate dall'articolo 18 che, tra l'altro, non tiene conto della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni prevista dal titolo V della Costituzione.

Ritiene infine che il periodo di realizzazione dei dieci nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, fissato in quarantacinque giorni, sia assolutamente insufficiente, soprattutto se si tiene conto della serie di adempimenti che devono essere svolti in un così breve lasso di tempo.

Savino PEZZOTTA (UDC) osserva preliminarmente che il suo gruppo è favorevole alla conversione in legge del provvedimento d'urgenza in esame. Evidenzia, tuttavia, profili di illegittimità costituzionale in merito all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che l'articolo 102 della Costituzione stabilisce con chiarezza che non possono essere costituiti giudici straordinari o speciali. Ritiene altresì opportuno approfondire il contenuto del comma 3 dell'articolo 8 che proroga di un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento. Ritiene altresì che si dovrebbero individuare modalità più efficaci per

l'incentivazione per la raccolta differenziata e che si dovrebbero attuare campagne informative sull'impatto sanitario e sui rischi per la salute derivanti da una scorretta gestione dei rifiuti. Osserva infine che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del decreto-legge non individuano una data certa per il completamento dei termovalorizzatori.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) esprime apprezzamento per l'orientamento favorevole espresso dal gruppo dell'UdC e invita gli esponenti del Partito Democratico a valutare gli elementi positivi contenuti nel decreto-legge, che fanno tesoro degli errori commessi dal 1994 per fronteggiare la drammatica emergenza rifiuti nella regione Campania. Concorda con il deputato Pezzotta che sarebbe opportuno stabilire con certezza i tempi di realizzazione dei termovalorizzatori. Rileva tuttavia che l'individuazione dei siti da destinare a discarica abbia eccessivamente penalizzato la provincia di Avellino, caratterizzata da un notevole turismo ambientale. Auspica, pertanto, che possa essere realizzata una sola discarica nel territorio della provincia di Avellino.

Alberto TORAZZI (LNP) ricorda che la Lega ha sempre espresso un orientamento favorevole alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti in territorio campano. Nel sottolineare i numerosi aspetti positivi delle misure recate dal provvedimento d'urgenza, osserva che la norma di interpretazione autentica, di cui all'articolo 14, che sottrae al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti adottati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, difficile da accettare nel merito, appare necessaria a fronteggiare la gravissima emergenza della regione Campania. Riterrebbe opportuno prevedere infine una commissione che abbia l'obiettivo di valutare gli errori finora commessi nella gestione dell'emergenza rifiuti.

Andrea GHIBELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Nuovo testo C. 1094/A Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che in relazione al rinvio in IX Commissione del decreto-legge Alitalia, e alle modifiche da tale Commissione apportate al testo – conseguenti ad un emendamento presentato dal Governo – la Commissione è chiamata a deliberare un nuovo parere. Da quindi la parola al relatore, collega Vignali.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, il nuovo testo approvato dalla IX Commissione recepisce proposte emendative del Governo finalizzate a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni emanate su Alitalia.

Il comma 2 del nuovo articolo 1 in esame, riprendendo il contenuto del precedente comma 2, prevede che il rimborso della somma da parte di Alitalia dovrà essere effettuato nel minor termine fra il trentesimo giorno successivo alla cessione o perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia ed il 31 dicembre 2008.

Il comma 2-*bis* prevede una maggiorazione, pari all'1 per cento, del tasso di interesse gravante sull'importo di cui al comma. Tale incremento viene disposto, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, per compensare l'eventuale modifiche alle condizioni del prestito, derivante dalla possibile liquidazione di Alitalia S.p.a.

Va ricordato che il tasso di interesse da applicarsi per la restituzione del prestito è stabilito come segue:

fino al 30 giugno 2008 si applica il tasso di interesse previsto nella comunicazione della Commissione 2007/C 319/03 (attualmente pari al 5,9 per cento);

dal 1° luglio 2008 si applicherà il tasso di interesse derivante dai criteri di cui alla comunicazione 2008/C 14/02, la quale ha previsto una revisione del metodo di indicazione dei tassi di riferimento che prevede quale base di calcolo l'applicazione dei tassi IBOR a un anno.

Il comma 2-*ter* dispone che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzate per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale.

Va osservato che tale diversa configurazione del provvedimento può incidere sulla valutazione della norma ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

I commi 2-*quater* e 2-*quinqües* disciplinano le modalità del rimborso nelle ipotesi di liquidazione della società Alitalia, ovvero di cessione del controllo da parte del Ministero dell'economia.

Per il primo caso, il comma 2-*quater* prevede che il debito derivante dal prestito venga rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori della società, e, comunque, proporzionalmente al capitale sociale. La disposizione è volta a confermare l'obbligo di rimborso anche nel caso di procedura di liquidazione della società, posponendo peraltro il soddisfacimento del credito di cui lo Stato è titolare rispetto a quelli vantato dagli altri creditori. A compensare parzialmente gli effetti di tale disposizione, dovrebbe valere la maggiorazione del tasso di interesse prevista dal comma 2-*bis*, sopra illustrato.

Il comma 2-*quinqües*, con riguardo all'esito della procedura di cessione della quota di Alitalia, o di perdita del controllo effettivo, da parte del Ministero dell'economia, dispone che la somma di cui al comma 1, utilizzata per la copertura delle perdite, venga ripristinata e rimborsata mediante aumento del capitale sociale di pari importo.

Il comma 2-*sexies* disciplina la restituzione delle somme e degli interessi maturati in caso di realizzo di utili da parte di

Alitalia entro il 31 dicembre 2008: in questa ipotesi la società sarà tenuta a restituire gli importi sopra indicati, nei limiti degli utili realizzati, e con applicazione della disciplina dettata dai precedenti commi. In sostanza, la norma pone un divieto di distribuzione degli utili, fino al momento in cui sia stato interamente restituito il prestito. Il comma 2-septies dispone la copertura dell'onere di 300 milioni di euro.

In base alle nuove disposizioni contenute nel testo in esame, il prestito si configura pertanto come un reintegro del capitale sociale di Alitalia S.p.A. a carico del bilancio dello Stato che determina un effetto economico di indebitamento netto. Nel caso in cui non venisse restituito, il predetto trasferimento in conto capitale sarebbe a fondo perduto e per tale motivo le norme prevedono una corrispondente copertura finanziaria a valere sul conto economico. Dal punto di vista contabile tale intervento, in quanto contabilizzato sul conto economico, non sembra rivestire la natura di prestito e tale circostanza sembra rilevare anche ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria.

Conseguentemente, la copertura dell'onere derivante dai commi sopra esaminati è disposta come segue:

riduzione autorizzazione di spesa Fondo per la competitività e sviluppo (articolo 1, comma 841, LF 2007) per 205 milioni di euro;

riduzione autorizzazione di spesa Fondo per la finanza d'impresa (articolo 1, comma 847, LF 2007) per 85 milioni di euro;

riduzione Fondo speciale di parte corrente stato di previsione del MEF, accantonamento Ministero della solidarietà sociale per 10 milioni di euro.

L'articolo 1-bis aggiuntivo dispone in merito alle modalità da seguire per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato in Alitalia spa: al comma 1 viene disposto che, in deroga a quanto previsto in ma-

teria dal decreto-legge 332/1994, il Consiglio dei Ministri individua con propria delibera uno o più soggetti qualificati che promuovono un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo della società. Dalla data della delibera è consentito a tali soggetti l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per formulare l'offerta; le attività finalizzate alla presentazione dell'offerta non sono soggette agli obblighi informativi di cui al testo unico in materia finanziaria 58/1998 (comma 3). Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritario riguardo alla tutela degli interessi pubblici coinvolti (comma 4). Infine, ai sensi del comma 5, sono prorogati gli incarichi di consulenza conferiti dal MEF nell'ambito della procedura per la privatizzazione di Alitalia.

In considerazione dell'urgenza e della necessità di provvedere tempestivamente alla risoluzione dei problemi connessi alla vicenda Alitalia, propone di esprimere un parere favorevole alla IX Commissione.

Savino PEZZOTTA (UDC), ricordato che ogni prestito fatto ad Alitalia ha provocato un prolungamento dei tempi per la soluzione della difficile situazione della compagnia, osserva che il provvedimento prevede in realtà una misura di patrimonializzazione. Sottolinea altresì che nel nuovo testo in esame non si fa più alcun riferimento all'aeroporto di Malpensa e alle modalità di riorganizzazione del sistema aeroportuale italiano. Dichiarò, quindi, voto contrario sul parere proposto.

Andrea LULLI (PD), ricorda come, in sede di emanazione del primo parere sul decreto, avesse chiesto una riflessione più accurata sulla vicenda, onde evitare che ci si trovasse in Aula di fronte ad un testo diverso; la sua previsione si è puntualmente avverata ed ora la Commissione deve deliberare con urgenza e senza istruttoria di alcun genere un parere su un testo completamente diverso dall'originario.

Il suo gruppo è contrario non solo in relazione ai motivi di metodo illustrati, ma

soprattutto in relazione al merito del nuovo testo che, con la trasformazione del prestito-ponte in capitalizzazione, scarica gli oneri dell'operazione sul debito pubblico, vale a dire sulle tasche di tutti i cittadini, anche quelli che non prendono l'aereo! Ritiene che la situazione attuale, dopo la liquidazione dell'ipotesi Air France, sia molto preoccupante e non si intravedono soluzioni: in relazione a quanto esposto dichiara il voto contrario del suo gruppo sul parere proposto dal relatore.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), dichiara il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che appare necessario per rilanciare l'intero sistema-Paese e per consentire un risanamento dell'Alitalia che la possa rendere appetibile ad eventuali investitori.

Enzo RAISI (PdL), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul parere proposto dal relatore. Sottolinea come la cessione all'Air France fosse in realtà una svendita poco vantaggiosa e frettolosa. Ritiene che, al contrario, poter ponderare su nuovi futuri partner sia una scelta intelligente e lungimirante.

Massimo POLLEDRI (LNP), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Ricorda che l'integrazione al provvedimento nasce dai rilievi formulati in sede europea sul testo precedente e sottolinea che questi elementi non erano conoscibili né prevedibili in sede di espressione del precedente parere. Ritiene la soluzione proposta adeguata; per quanto concerne il rilancio di Malpensa, ricorda che il primo parere deliberato ne parlava esplicitamente.

Domenico SCILIPOTI (IdV), ritiene utile e costruttiva una riflessione comune di maggioranza e opposizione sul testo del decreto, al fine di poter pervenire tramite l'approfondimento ad una soluzione condivisa ed opportuna. Se viceversa la maggioranza intende forzare i tempi per l'espressione del parere, dichiara il voto

contrario del suo gruppo sulla proposta formulata.

Andrea GHIBELLI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento è prevista la ripresa dei lavori in Aula alle ore 16 ed il parere della Commissione deve pervenire entro un tempo utile a tale ripresa.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 15.20.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 135-ter del regolamento.

Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso e ne dispone pertanto l'attivazione.

5-00074 Vico: Situazione del comparto industriale del mobile imbottito dell'area Murgiana.

Ludovico VICO (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ugo MARTINAT risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando che sarebbe stato opportuno fornire scadenze

temporali più precise. Osserva altresì che il Governo avrebbe dovuto assumere impegni più puntuali.

**5-00075 Raisi: Sulla ristrutturazione
in corso dell'Enea.**

Enzo RAISI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ugo MARTINAT risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enzo RAISI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che giudica rassicurante. Ricordato che l'Enea ha subito un forte processo di politicizzazione della propria struttura amministrativa, sollecita il Governo a vigilare sul processo di ristrutturazione in corso, anche in considerazione dell'importanza assunta dal nucleare nella grave situazione di crisi energetica che il paese si trova ad affrontare.

**5-00076 Polledri: Sulla situazione
della centrale di Caorso.**

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ugo MARTINAT risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo POLLEDRI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, invitando il rappresentante del Governo a fare un'attenta istruttoria della situazione della centrale elettronucleare di Caorso, poiché sembra che la SOGIN abbia affidato ad un *project manager* le responsabilità relative alla direzione della centrale, nella fase delicata del trasferimento del combustibile nucleare irraggiato in Francia, in violazione delle norme previste dalle legge.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.00.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-00074 Vico: Situazione del comparto industriale del mobile imbottito dell'area Murgiana**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il « distretto del mobile imbottito » si sviluppa in un'area geografica compresa tra Matera, Altamura e Santeramo in Colle, a cavallo tra Basilicata e Puglia e rappresenta un significativo motore di sviluppo dell'intera economia locale, con un indotto di circa 200 aziende che occupano oltre 7000 addetti.

A partire del 2003 sono emersi i primi segnali di crisi del distretto, dovuti a fattori interni ed esterni.

I fattori interni si riferiscono a: eccesso di frammentazione del sistema produttivo; difficoltà di accesso al credito; carenza di un sistema infrastrutturale e processi di ristrutturazione produttiva di alcune imprese *leader*. A tal proposito, il gruppo Natuzzi ha sottoscritto, rispettivamente il 9 giugno 2005 e il 13 maggio 2008 accordi sulla Cassa integrazione per i propri dipendenti. L'ultimo accordo prevede il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per un periodo di 13 settimane, a partire dal 19 maggio; i dipendenti del Gruppo interessati da tale provvedimento sono 2.421. Nel dicembre 2004, si è proceduto ad una rimodulazione del contratto di programma Natuzzi prevedendo un aggiornamento degli investimenti per un importo pari a 69.772.000 euro ed un onere a carico dello Stato, a seguito della rimodulazione, pari a 35.052.600 euro.

I fattori di difficoltà esterni si riferiscono a: apprezzamento dell'Euro rispetto al dollaro; crescita della concorrenza asiatica, in particolare sui segmenti di mercato a minore valore aggiunto; rincaro delle materie prime e, in particolare, delle pelli; bancarotta di due dei più grandi *retailer* inglesi (Courts e Furniture Land) che ha

avuto ricadute negative dirette sui fornitori; rallentamento della dinamica della domanda interna.

Tra gli interventi attuati dal nostro Ministero si segnala che, nel giugno 2005, si è svolto un primo incontro tecnico, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione – con gli operatori del settore, con le rispettive Regioni, Puglia e Basilicata, e con le OO. SS. rappresentative dei lavoratori del settore del mobile imbottito, da cui è emersa la grave crisi del distretto, che ha portato, in collaborazione con diversi Ministeri (MEF, Lavoro, Trasporti e Infrastrutture), alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa per il consolidamento del comparto industriale del Mobile Imbottito dell'area Murgiana (Puglia e Basilicata).

Tale Protocollo aveva come obiettivo prioritario di sostenere e rafforzare, attraverso l'attivazione delle procedure per la definizione di un apposito Accordo di Programma, « la competitività del distretto del mobile imbottito e del territorio delle regioni Puglia e Basilicata ».

Inoltre, con l'articolo 37 della legge 23 febbraio 2006, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 273 del 2005, è stata disposta l'estensione degli interventi di reindustrializzazione di cui alla legge n. 181 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, fra gli altri, ai territori individuati dalla Regione Puglia nei comuni delle aree del PIT (Programma Integrato territoriale) n. 4 (Area della Murgia), pur senza prevedere una specifica dotazione finanziaria.

Le politiche nazionali attuate dal Ministero dello Sviluppo economico in questi anni possono incontrare le esigenze del territorio con riferimento ai seguenti strumenti:

1) *Credito d'imposta*, con il quale le imprese del Mezzogiorno possono contare su un articolato sistema di sgravi fiscali che agiscono in particolare su investimenti, nuova occupazione, ricerca e innovazione;

2) *Progetti di innovazione industriale*, con i quali si vuole sostenere la riorganizzazione delle filiere produttive appartenenti al settore del Made in Italy (all'interno del quale è compreso il comparto del mobile), incentivando *l'innovazione dei prodotti, l'innovazione dei processi, l'innovazione del sistema di commercializzazione*;

3) *Azioni connesse*, con le quali le Regioni possono sviluppare programmi in sintonia con i progetti di innovazione industriale approvati, sostenendo lo sviluppo del territorio in riferimento ai temi del trasferimento tecnologico e della crescita e sviluppo del sistema delle PMI, utilizzando lo strumento degli Accordi di Programma Quadro di intesa con il MSE a valere sulle risorse del FAS così come stabilito dalla delibera CIPE del 2 aprile 2008;

4) *Progetti in favore dei distretti produttivi*, adottati dalle regioni e cofinanziati al 50 per cento da risorse del Ministero dello Sviluppo economico;

5) *Legge n. 181 del 1989*, che prevede ulteriori stanziamenti per il periodo 2007-2013 nell'ambito delle misure del « Quadro strategico nazionale 2007-2013 per le regioni della convergenza – Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività e nell'ambito del Programma Attuativo FAS Nazionale (PAN) Ricerca e Competitività, approvato dal CIPE nella seduta del 2 aprile 2008.

Tenuto conto, pertanto, del quadro di riferimento delineato, si ritiene opportuno, riprendendo gli obiettivi del Protocollo di intesa del 2006 e, come richiesto dagli onorevoli Interroganti, assicurare l'impegno del Ministero nell'ambito di un progetto che abbia un respiro sovraregionale e che rappresenti un'iniziativa forte per il rilancio del comparto del mobile imbottito in termini di competitività nel confronto internazionale.

A tal riguardo, questo Ministero avvierà un tavolo tecnico di coordinamento con il compito di individuare i contenuti per la definizione di uno specifico Accordo di Programma che dia indicazione delle misure e delle risorse che, congiuntamente, il MSE e le Regioni interessate potranno destinare all'attuazione dell'Accordo medesimo.

In tale sede, si ritiene, potranno essere tenuti in considerazione anche gli esiti del protocollo programmatico sottoscritto nell'aprile scorso dalle principali imprese del salotto dell'area Murgiana.

ALLEGATO 2

5-00075 Raisi: Sulla ristrutturazione in corso dell'Enea**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già riferito ieri in Aula Camera, in occasione della risposta all'interpellanza n. 2-00002 presentata dall'onorevole Garragnani, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

In via preliminare, si evidenzia che, l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) è stato riordinato con decreto legislativo n. 257 del 3 settembre 2003. Lo stesso decreto all'articolo 2, secondo comma, prevede che detto ente sia dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente ai decreti legislativi n. 257 del 2003 e n. 204 del 1998 sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministero degli affari esteri.

Si fa presente, quindi, che il Consiglio di Amministrazione dell'Enea con la delibera n. 11 del 2008 del 14 marzo 2008 ha deliberato di istituire le strutture organizzative di secondo livello dei dipartimenti e delle direzioni centrali secondo gli indirizzi specificati nella stessa deliberazione.

Nel definire la articolazione organizzativa, è stata prevista la possibilità di individuare posizioni di responsabilità per significative realtà territoriali e progettuali che la Direzione Generale dell'Enea dovrà sottoporre di volta in volta al voto del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito, si evidenzia, inoltre, che tale delibera si inserisce nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'ente già avviato dalla gestione commissariale e dà attuazione a quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Il processo di riorganizzazione dell'ente è stato preordinato al superamento di due criticità più urgenti: da un lato, la necessità di garantire una maggiore focalizzazione delle attività dell'ente sui grandi obiettivi delle politiche pubbliche in un settore di grande delicatezza; dall'altro, l'esigenza di dare una necessaria dimensione organizzativa interna di secondo livello ai dipartimenti che oggi comprendono centinaia di persone.

Si segnala, inoltre, che la stessa delibera tiene conto, esplicitamente, di due elementi rilevanti non ancora definiti, quali la mancata approvazione del documento di programmazione triennale, ancora alla valutazione dei ministeri, e il processo di transizione verso il comparto contrattuale della ricerca.

In questo contesto, non del tutto definito, il Consiglio di Amministrazione, anche su sollecitazione della Corte dei conti, ha ritenuto, comunque, di dover adottare degli indirizzi organizzativi per applicare quanto prescritto dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

In particolare gli indirizzi organizzativi approvati dal Consiglio di Amministrazione si riferiscono ai seguenti aspetti:

valorizzare il ruolo dei centri territoriali al fine di stimolare la capacità dell'Ente di realizzare iniziative a livello regionale e locale in collaborazione con università, istituzioni ed imprese;

dare centralità ai progetti dell'ente al fine di garantire una maggiore focalizzazione delle attività dell'Istituto su temi interdipartimentali su cui si registra una forte domanda esterna. Tali progetti afferiscono alle 4 grandi aree o direttrici: *client energy*,

energia, ambiente e territorio, tecnologie emergenti e ricadute di tecnologie ENEA. All'interno di queste 4 grandi aree sono inseriti al massimo 18 progetti individuati dopo ampio confronto con le strutture dell'Ente;

stimolare una cultura del risultato anche attraverso un decentramento delle responsabilità gestionali ed amministrative;

semplificare i procedimenti interni e snellire la strutture organizzative.

Ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento spetta, quindi, al Direttore generale, in collaborazione con i capi dipartimento, l'individuazione delle posizioni di secondo livello e la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'istituzione di responsabilità analoghe come il responsabile dei centri territoriali o dei progetti.

Allo stato attuale il Direttore generale sta predisponendo gli atti propedeutici per

sottoporre a manifestazione di interesse l'attribuzione degli incarichi di secondo livello. Alla luce delle informazioni fornite dall'Ente non è prevista all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione del prossimo 12 giugno alcuna decisione sul processo di riorganizzazione.

In questo contesto, il nuovo Governo aggiornerà gli indirizzi dell'Ente, non solo attraverso l'ordinaria attività di vigilanza, ma anche in occasione dell'approvazione del piano triennale e annuale dell'Ente.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico ha «sospeso», con lettera del 26 maggio 2008 al Presidente dell'Enea, la procedura di approvazione del piano triennale, riservandosi di far prevenire nelle prossime settimane indirizzi di azione di cui l'Ente dovrà tener conto nella definizione dei Piani operativi e delle linee di attività, alla luce delle priorità delle politiche pubbliche in materia di energia, ambiente, innovazione tecnologica e ricerca di sistema.

ALLEGATO 3

5-00076 Polledri: Sulla situazione della centrale di Caorso**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si evidenzia che la SOGIN S.p.a è stata costituita dalla società ENEL nel novembre del 1999, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, affinché provvedesse allo « smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile ed alle attività connesse e conseguenti ».

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo, tutte le azioni della SOGIN S.p.a sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e la società si deve attenere agli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto competono al Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista unico, le funzioni di nomina delle cariche di vertice della struttura e l'approvazione dei bilanci annuali della SOGIN, in sede di Consiglio di Amministrazione.

Il Ministero dello sviluppo economico ha il compito di fornire gli indirizzi operativi e strategici secondo i quali la SOGIN definisce i propri programmi pluriennali: tali indirizzi sono stati definiti con decreti del Ministro (del 7 maggio 2001 e del 2 dicembre 2004 che ha sostituito il precedente decreto del 2001).

Per quanto riguarda, in specie, la materia della radioprotezione, il combinato disposto del decreto legislativo n. 230 del 1995, con i decreti n. 187 e 241 del 2000, e n. 257 del 2001, fornisce una visione complessiva delle disposizioni vigenti.

Dai citati provvedimenti emerge, infatti, che le funzioni di controllo e vigilanza per la sicurezza nucleare e la protezione sa-

nitaria sono assegnate all'APAT alla quale compete anche l'approvazione, sentita la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria ex articolo 9, del « Regolamento di esercizio » degli impianti nucleari, ivi inclusi quelli attualmente eserciti da SOGIN.

In particolare, sulla base di informazioni acquisite presso la stessa Sogin, si fa presente che l'attuale Capo centrale (responsabile della centrale) è in possesso delle deleghe previste dalla normativa vigente e dal vigente Regolamento di esercizio, conferitegli con procura rilasciata in suo favore ed autenticata ai rogiti del dottor Antonio Vullo, notaio in Piacenza, il 4 dicembre 2007, repertorio n. 26782.

In merito a quanto affermato dall'onorevole Interrogante sulla rimozione del responsabile della centrale, si precisa che l'attribuzione di incarichi interni alla società SOGIN rientra tra le funzioni dei vertici societari, essendo di competenza del Ministero dello sviluppo economico unicamente la formulazione degli indirizzi strategici.

Sarà, in ogni caso, cura del Ministero dello sviluppo economico operare in stretto raccordo con APAT per il pieno rispetto delle norme al fine di garantire la sicurezza dell'impianto di Corso.

Al riguardo, si precisa, comunque, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'ambiente che dalle attività ispettive svolte dall'APAT, risulta che, presso la Centrale di Caorso sono, oggi, pienamente attribuite, secondo quanto previsto dal regolamento di esercizio, le deleghe necessarie all'esercizio della centrale stessa. Le responsabilità generali della Direzione di Impianto sono, infatti, attribuite al capo

Centrale a cui l'Agenzia fa riferimento nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza.

Si evidenzia, inoltre, che solo a seguito della predetta verifica l'APAT ha rilasciato gli atti autorizzativi di propria competenza concernenti la movimentazione del combustibile irraggiato ai fini del suo trasporto a cui si fa riferimento nel testo dell'interrogazione.

Si segnala, infine, che il Ministero dello sviluppo economico è impegnato nella verifica di attuazione degli indirizzi formulati con il citato decreto del 2 dicembre 2004, sia per procedere, laddove opportuno, all'aggiornamento dei medesimi indirizzi, sia per valutare, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia dell'azione degli organi di amministrazione della Società.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali ..	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	115
5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	116
5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche

attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la risposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali.

Antonino FOTI (PdL) illustra l'interrogazione, di cui è primo firmatario, chie-

dendo se il Governo voglia portare avanti l'idea della riforma degli enti previdenziali, caldeggiata dal Governo precedente o, se al contrario, intenda procedere alla nomina dei nuovi organismi amministrativi degli enti stessi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino FOTI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del sottosegretario.

5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt.

Davide CAPARINI (LNP) illustra la sua interrogazione, evidenziando come la procedura di infrazione avviata e conclusa dall'Unione europea abbia messo in discussione una decisione presa dal precedente Governo a salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento aziendale richiamato dall'interrogazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide CAPARINI (LNP) replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario e conclude precisando la disponibilità sua e del gruppo della Lega Nord Padania ad assumere ogni iniziativa parlamentare a sostegno dell'azione di Governo.

5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Teresio DELFINO (Udc) illustra la sua interrogazione, sottolineando, come in concomitanza con il periodo di massimo lavoro per la raccolta di prodotti ortofrutticoli e viticoli, sia necessario rispondere alla richiesta proveniente dalle aziende

agricole di attuazione concreta dei flussi di manodopera straniera. Chiede infine che si provveda contestualmente al riesame e all'accoglimento delle domande, già presentate nel 2007, volte alla riconversione a tempo determinato o indeterminato dei contratti stipulati con quei lavoratori stranieri che abbiano tenuto comportamenti lavorativi e sociali incensurati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresio DELFINO (Udc), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando una sollecita azione del Governo tesa a superare quelle lungaggini procedurali che potrebbero determinare un minor afflusso di manodopera straniera a danno delle imprese agricole.

5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale.

Cesare DAMIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ripristinare le risorse finanziarie predisposte per l'ISFOL da una norma della legge finanziaria 2008, che l'attuale Governo ha abrogato. Chiede inoltre al Governo se intenda dar seguito alle procedure di stabilizzazione di quei lavoratori precari, assunti con procedure concorsuali selettive presso il suddetto istituto di formazione con contratti a tempo determinato in scadenza il prossimo 30 giugno 2008.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Inoltre, dopo aver dichiarato la disponibilità dell'attuale Governo a ripristinare il precedente stanziamento al fine di consentire il graduale completamento del processo di stabilizzazione del personale, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, auspica una riflessione più generale sul

ruolo dell'ISFOL, ente di ricerca molto importante per il Ministero del lavoro al fine della predisposizione di valide politiche per l'occupazione. Si sofferma infine sulla necessità di rivederne la pianta organica dell'Istituto.

Cesare DAMIANO (PD), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario. Pur concordando con la necessità evidenziata dal sottosegretario di affrontare una discussione più ampia sulla funzione dell'ISFOL, ribadisce che la stabilizzazione del personale impiegato presso l'istituto trattato nell'interrogazione richiede un intervento urgente e prioritario da parte dell'attuale Governo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BALDELLI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento, evidenziando in particolare che esso affida alla Protezione civile nazionale il compito di coordinare l'azione di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania; per tale ragione il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà e in deroga alle disposizioni della legge n. 215 del 2004, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti afferenti alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, sottolinea il contenuto dell'articolo 15, commi 1 e 2, e dell'articolo 16.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, misure di potenziamento delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile, che possono essere adottate in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle spese di parte corrente previste dal successivo articolo 17, quali la proroga – non oltre il 31 dicembre 2009 – dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni [lettera a)], la stipula di contratti di diritto privato della durata massima di un anno e comunque fino al 31 dicembre 2009 con personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private [lettera b)].

Il comma 2 stabilisce inoltre che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione previste dal decreto-legge in esame (articolo 1, comma 3) per sostituire i Commissari delegati e siano determinati gli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco).

L'articolo 16 introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile. Il comma 1 riguarda il personale non dirigenziale e l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.

In particolare: la lettera *a*) autorizza – per il personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile proveniente da ruoli ad esaurimento ed assunto nella sesta qualifica – l'immissione in ruolo nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva; la lettera *b*), novellando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 90/2005 autorizza la copertura del 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile tramite concorso riservato al personale del Dipartimento medesimo; in precedenza, la percentuale coperta tramite concorso riservato era del 40 per cento. Ai fini della procedura saranno valutate unicamente le esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il Dipartimento, mentre la disciplina previgente prevedeva una serie di condizioni, tra cui il diploma di laurea e la certificazione dell'esperienza maturata. Il restante 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia sono ricoperti tramite concorso pubblico (in base alla precedente formulazione la quota da coprire tramite concorso pubblico è del 40 per cento). Viene così eliminata la possibilità di coprire il 20 per cento dei posti tramite corso-concorso selettivo di formazione, riservato anch'esso al personale del Dipartimento, ma destinato ad integrare i ruoli speciali tecnico-amministrativi. Viene, inoltre, soppressa la clausola che pone l'obbligo di procedere contestualmente al bando dei posti per concorso pubblico e per concorso riservato.

Osserva poi che, ai sensi del comma 2, il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia (*ex* articolo 9-ter del decreto legislativo 303/1999) proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici. Inoltre, è prevista l'autorizzazione ad inquadrare nel

medesimo ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia i titolari a tempo determinato di incarichi di prima fascia affidati – ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 – ad esperti esterni all'amministrazione. Per l'immissione sono richiesti almeno 5 anni di anzianità.

Conclude precisando che il comma 3 dell'articolo 16 reca le norme di copertura degli oneri derivanti dall'articolo medesimo.

Gaetano PORCINO (IdV) osserva che alcune disposizioni del decreto-legge in esame presentano alcuni profili di criticità, su cui chiede chiarimenti. In particolare segnala la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 16 che prevede l'autorizzazione al Dipartimento per la protezione civile ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici.

Alessia Maria MOSCA (PD) auspica che si apra un ampio dibattito sul provvedimento in esame, che presenta aspetti problematici relativamente ai profili di competenza della Commissione, su cui si riserva di intervenire nelle prossime sedute.

Davide CAPARINI (LNP) osserva che, ove nel corso del dibattito dovessero emergere rilievi sul contenuto del provvedimento, il relatore potrà tenerne conto in sede di formulazione della proposta di parere.

Simone BALDELLI (PdL), *relatore*, prende atto delle perplessità preannunciate da alcuni esponenti dell'opposizione, su cui auspica che il Governo fornisca i chiarimenti necessari.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dopo aver precisato che la discussione sul provvedimento in titolo potrà proseguire nella giornata di domani e nella settimana prossima, in modo da consentire un adeguato approfondimento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento che intende promuovere interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro (esenzione ICI prima casa, misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, rinegoziazione mutui per la prima casa).

Con riferimento all'articolo 2, afferente agli ambiti di competenza della Commissione, fa presente che esso interviene sul regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente disponendo: l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato per alcune forme di remunerazione in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato (commi 1-5); l'assoggettamento a tassazione, in via permanente, di alcune voci della retribuzione attualmente escluse dalla determinazione della base imponibile fiscale (comma 6).

In particolare, i commi da 1 a 5 introducono, in via transitoria e con natura sperimentale, un regime fiscale agevolato che presenta precise caratteristiche. In primo luogo, il regime agevolato è disposto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore

a 30.000 euro. Tale regime si sostanzia nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria, al fine di tutelare quei contribuenti che applicando il regime ordinario sarebbero soggetti ad un'imposta netta pari a zero. È richiesta in tal caso una rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Il regime agevolato ha poi ad oggetto le remunerazioni: da prestazioni di lavoro straordinario effettuate ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, all'articolo 1, comma 2, lettera c), definisce lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali, per il cui compenso – a norma dell'articolo 5, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 66/2003 – devono essere computati la retribuzione ordinaria e le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro; da prestazioni di lavoro supplementare, ovvero da prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, intendendosi supplementare l'orario settimanale prestato oltre l'orario contrattuale, qualora i contratti collettivi abbiano stabilito un orario inferiore alle 40 ore settimanali, e il limite legale delle 40 ore settimanali; connesse a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività.

Il regime agevolato introdotto ha natura transitoria in quanto si applica alle «somme erogate» nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008: sembrerebbe così disporsi l'applicazione di un criterio di cassa (erogazione delle remunerazioni) in luogo di quello di competenza (momento in cui è maturato il

diritto alla remunerazione). La misura del beneficio non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di 3.000 euro lordi. Ai fini della determinazione del corrispondente valore in termini netti, sarà pertanto necessario decurtare dai predetti 3.000 euro sia i contributi previdenziali a carico del lavoratore, sia le imposte dirette.

Aggiunge che i redditi soggetti a tassazione separata « non concorrono ai fini fiscali », determinando pertanto un ulteriore beneficio fiscale in favore del contribuente. Si tratta, in particolare, della misura della detrazione fiscale per lavoro dipendente la cui misura, stabilita dall'articolo 13 del TUIR, aumenta in corrispondenza di redditi complessivi più bassi. Analogamente, in favore dei contribuenti che dichiarano familiari a carico, la riduzione del reddito complessivo determina un incremento della corrispondente detrazione fiscale.

Dopo aver precisato che i redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetta ISEE), rileva che tali redditi sono computati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. In proposito la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che « la disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'esclusione dei redditi in esame nel limite di 3.000 euro non opera ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali ». Il regime agevolato non comporta variazioni ai fini pensionistici e, pertanto, le remunerazioni soggette a tassazione separata rimangono imponibili per l'applicazione dei contributi previdenziali.

In merito alle modalità applicative, precisa che il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'imposta sostitutiva è determinata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. Egli, pertanto, in assenza di una esplicita opzione da parte del lavoratore per l'applicazione della tassazione ordinaria, determinerà l'imposta sostitutiva sulle remunerazioni oggetto di agevolazioni nonché le imposte ordinarie

(IRPEF e relative addizionali) sulle restanti remunerazioni corrisposte. Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia diverso dal datore di lavoro del 2007, ovvero in assenza di reddito da lavoro dipendente nel 2007, il lavoratore è tenuto a rilasciare apposita certificazione al sostituto d'imposta nella quale comunica l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007.

Il comma 4 rinvia alle ordinarie disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione nonché di contenzioso e applicazione delle sanzioni.

In merito all'ambito di applicazione, il comma 5 precisa che, in via sperimentale, sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato. Tuttavia, al fine di valutare la possibilità di estendere l'agevolazione anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, è prevista una valutazione degli effetti della nuova disciplina che sarà effettuata – trenta giorni prima del termine della sperimentazione (ossia il 1° dicembre 2008) – dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali insieme alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

L'eventuale estensione è in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia: amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra le quali rientrano le Agenzie fiscali.

Rileva poi che il comma 6 dell'articolo 2, sopprimendo la lettera *b*) dell'articolo

51, comma 2 del TUIR, reca disposizioni dirette ad ampliare la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore pubblico, ed ha carattere permanente. Infatti, il comma 2 del citato articolo 51 individua le voci retributive che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali. Sopprimendo la lettera *b*) divengono imponibili ai fini IRPEF: le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge n. 108 del 1996, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge n. 419/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/1992. In mancanza di una diversa decorrenza la disposizione si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Nello svolgere alcune considerazioni conclusive, si sofferma sugli oneri del provvedimento quantificati dalla relazione tecnica in -649 milioni nel 2008, -401,5 nel 2009 e +37 nel 2010: precisa che si tratta di cifre provenienti dalla somma algebrica tra il minor gettito derivante dall'applicazione dei commi 1-5 e le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6 che ha allargato la base imponibile. In risposta ad alcune critiche avanzate nei confronti del provvedimento nell'ambito del dibattito nel Paese, ricorda che il provvedimento in esame dà attuazione ad un importante punto del programma del Governo, che contempera l'esigenza di migliorare la retribuzione dei lavoratori con quella di incrementare la produttività delle aziende. A tale riguardo, sottolinea che un intervento orizzontale sulle aliquote non avrebbe determinato gli stessi effetti.

Per quanto riguarda l'esclusione del lavoro pubblico dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, precisa che il provvedimento in oggetto prevede comunque una procedura sulla base della quale i Mini-

steri competenti, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei datori di lavoro, valuteranno la possibilità di estendere la suddetta normativa ai dipendenti del settore pubblico. Tra i motivi che hanno portato a tale esclusione cita poi la natura sperimentale della normativa, che richiede pertanto un'attenta valutazione per una sua più completa applicazione, la limitatezza delle risorse disponibili e l'esigenza di attendere quella riforma più complessiva della pubblica amministrazione già annunciata dal Ministro Brunetta. In conclusione, rispetto ai rilievi di costituzionalità sollevati sul provvedimento proprio in ordine alla questione dell'esclusione del pubblico impiego, ricorda come in passato sia il Governo sia il Parlamento abbiano previsto trattamenti diversi per i lavoratori pubblici, e cita, a tale proposito, il superincentivo di cui alla legge n. 243/2004 per il rinvio del pensionamento di anzianità, la possibilità di usufruire del TFR per convertirlo in una forma di previdenza obbligatoria e il trattamento al 3 per cento della retribuzione concordata a livello decentrato.

Conclude auspicando che, compatibilmente con le risorse disponibili, si possano tenere in considerazione nella disposizione di cui all'articolo 2 le particolari condizioni delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Teresa BELLANOVA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente l'opportunità di rispettare i tempi e i modi di svolgimento dell'esame in sede conclusiva, che prevede la presentazione di una proposta di parere al termine di un dibattito. Auspica quindi un confronto ampio e costruttivo sulla tematica oggetto del provvedimento all'attenzione della Commissione nel rispetto dei ruoli di maggioranza ed opposizione.

Davide CAPARINI (LNP) tiene a precisare che il relatore in sede consultiva ha la facoltà di preannunciare una determinata proposta di parere che può rappresentare una base di discussione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, precisa che il provvedimento in esame sarà all'attenzione della Commissione anche nelle prossime settimane, in modo da consentire l'adeguato approfondimento necessario anche ai fini della predisposizione della

proposta di parere da parte del relatore. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Foti chiede, con il presente atto ispettivo, quale sia l'intendimento del Governo in merito al processo di riorganizzazione degli enti previdenziali di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del Protocollo del 23 luglio su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

In proposito appare opportuno ricordare che la citata legge prevede disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema degli enti di previdenza con l'intento di migliorare il servizio previdenziale nei confronti del cittadino e di contenere

i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse. In particolare viene prevista la creazione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie ed a conseguire risparmi di spesa, anche attraverso gestioni unitarie.

Il Governo condivide, pienamente l'esigenza di addivenire ad una razionalizzazione con riflessi importanti sotto il profilo del contenimento delle spese, ed in questo senso si adopererà per verificare modi e tempi per procedere.

Nei tempi brevi saranno effettuate le nomine in relazione alle scadenze previste dagli attuali organi di amministrazione degli enti interessati.

ALLEGATO 2

5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla vicenda occupazionale dei lavoratori dipendenti della Brandt-Italia, ex Ocean, rappresento all'Onorevole interrogante quanto segue.

La società Ocean, cui facevano capo due rami d'azienda (« apparecchiature per il freddo » – stabilimento di Verolanuova (Brescia) e « apparecchiature per il lavaggio » – stabilimento di La Spezia) è stata posta in amministrazione straordinaria nel giugno del 2002.

Con decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante « Disposizioni urgenti in materia di occupazione », convertito dalla legge n. 81 del 2003, veniva riconosciuta, allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale in cui versavano le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, la facoltà per il Ministero che rappresento di concedere sgravi contributivi ai datori di lavoro, acquirenti di imprese sottoposte a tali procedure, con un numero di dipendenti superiore a 1.000 unità e a condizione che si trattasse di trasferimenti previsti da specifici contratti collettivi stipulati entro un determinato periodo temporale (30 aprile 2003).

Nel marzo del 2003, la procedura ha formalizzato la vendita del complesso aziendale con il gruppo israeliano Elco-Brandt che ha potuto beneficiare degli sgravi contributivi di cui al citato decreto.

La Commissione Europea, cui è stata notificata la disposizione sopra indicata, con Decisione 30 marzo 2004, ha ritenuto la misura introdotta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, con

l'obbligo per l'Italia di provvedere all'immediato recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi.

Sulla vicenda in argomento si sono tenuti diversi incontri presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'intento di favorire un accordo tra la procedura di amministrazione straordinaria e la società acquirente teso alla definizione del contenzioso pendente nonché alla valutazione della situazione occupazionale dell'impresa in parola.

Per quanto riguarda poi più specificamente gli ammortizzatori sociali attivati dal Ministero del lavoro negli ultimi anni, si fa presente quanto segue.

A favore dell'azienda, attraverso successivi decreti della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, a far data dal 2 maggio del 2005 e per un totale di 36 mesi, è stato concesso il trattamento di integrazione salariale, a seguito di stipula di appositi contratti di solidarietà, che, ai sensi della legge n. 863/1984, stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

Si specifica, inoltre, che la normativa in materia di integrazione salariale prevede, in linea generale, che i relativi trattamenti, per ciascuna unità produttiva, non possano avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio (articolo 1, comma 9, della legge n. 223/1993). Tale limite massimo di fruizione del trattamento integrativo può però essere superato a seguito di stipula di

contratto di solidarietà « qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità » (articolo 7 del decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002).

Pertanto, considerando anche la disposizione secondo la quale le aziende con unità produttive situate al Nord non possono usufruire di un periodo continuativo di integrazione salariale per contratti di solidarietà superiore ai 48 mesi (articolo 7 della legge n. 48/1998), la società Brandt-Italia può richiedere di usufruire, entro l'11 agosto 2010, di ulteriori 12 mesi, purché la deroga ai limiti temporali sopraindicati sia finalizzata al « mantenimento in azienda di almeno il 50 per cento delle eccedenze dichiarate nel contratto di

solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità » (articolo 7, ultimo capoverso, decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002).

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, ritengo opportuno far presente che sono in corso presso la Regione Lombardia diversi incontri volti a valutare la possibilità di concedere all'impresa in parola un ulteriore periodo di CIGS, eventualmente in deroga.

In conclusione sono in grado di rassicurare l'onorevole interrogante circa l'attenzione con la quale l'Esecutivo segue la vicenda che vede interessati i lavoratori di Verolanuova al fine di trovare le soluzioni più adeguate a garantire la stabilità del posto di lavoro.

ALLEGATO 3

5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Delfino passo ad illustrare quanto comunicato in merito dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione che rappresento.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2007, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero, per l'anno 2007, ha autorizzato l'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari stagionali da impiegare nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero.

Le associazioni di categoria delle imprese operanti nei predetti settori, sulla base di disposizioni regolamentari, hanno potuto presentare, in via informatica, agli sportelli unici per l'immigrazione, richieste di assunzione cumulative per conto dei loro iscritti.

Le richieste di assunzione da parte dei datori di lavoro sono state effettuate tramite spedizione postale da inoltrare al Ministero dell'interno (che ha effettuato il *data entry* nel sistema telematico degli sportelli unici per l'immigrazione).

Le domande di assunzione complessivamente trasmesse agli sportelli unici per l'immigrazione, nell'anno 2007, sono state circa 83.000, a cui corrispondono circa 46.000 nulla osta al lavoro.

Occorre, infatti, considerare anche il notevole numero dei procedimenti chiusi senza rilascio del nulla osta al lavoro a causa dei pareri negativi rilasciati dalla questura o dalla direzione provinciale del

lavoro sulla base delle verifiche rispettivamente effettuate in ordine ad eventuali elementi ostativi di natura penale nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero; alla capacità economica dell'impresa, alle condizioni contrattuali ed alla sussistenza di quota.

Per quanto concerne le quote d'ingresso per lavoro stagionale relative all'anno 2008, è stata complessivamente autorizzata una quota d'ingresso di 80.000 unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2007. Le relative procedure applicative sono state stabilite con circolare del Ministero dell'interno n. 263 del 18 gennaio 2008, in cui si prevede la presentazione delle domande di assunzione agli sportelli unici per l'immigrazione esclusivamente con modalità informatiche, mentre l'Amministrazione che rappresento ha provveduto a ripartire le quote a livello territoriale con circolare ministeriale n. 2 del 18 gennaio 2008.

Si precisa, comunque, che le domande di nulla osta stagionale pervenute al sistema, dal 1° febbraio 2008 ad oggi, sono circa 49.000 e che per tutte è stato dato avvio all'*iter* procedurale per la verifica dei presupposti.

Risultano inoltre già rilasciati circa 12.000 nulla osta, rispetto ai quali le competenti rappresentanze diplomatiche hanno emanato 3.200 visti di ingresso, mentre sono 1.034 gli stranieri che si sono già presentati agli Sportelli Unici per la firma del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno.

Lo Sportello Unico per l'immigrazione svolge un'attività di raccordo tra le diverse amministrazioni coinvolte e cura i procedimenti finalizzati al rilascio del nulla osta al lavoro e del nulla osta al ricongiungimento familiare, con la successiva consegna dei corrispondenti permessi di soggiorno; riceve, inoltre, le richieste da parte di coloro che intendono assumere un lavoratore straniero ed effettua le verifiche preliminari di regolarità formale e completezza delle istanze per poi inoltrarle agli uffici incaricati di verificare l'esistenza di eventuali elementi ostativi e di valutare contenuti economici e disponibilità di quote.

L'attività istruttoria è svolta dalle Questure e dalle Direzioni provinciali del lavoro, mentre la conclusione dei procedimenti (rilascio del nulla osta al lavoro oppure rigetto dell'istanza di assunzione) avviene con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico per l'immigrazione.

Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti necessari al rilascio del nulla osta e per attivare le necessarie sinergie tra sportelli unici per l'immigrazione e soggetti esterni all'amministrazione interessati ai procedimenti riguardanti l'ingresso di lavoratori stranieri, il Ministero dell'interno ed il Ministero che rappresentano hanno sottoscritto distinti Protocolli d'intesa con i principali attori sociali volti a definire le attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro in merito alle istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.

In considerazione dell'informatizzazione integrale dei procedimenti e dell'adozione di una modalità esclusiva di presentazione delle istanze, tali collaborazioni prevedono l'accesso al sistema informatico dello sportello unico per l'immigrazione con possibilità di inserire richie-

ste di assunzione di lavoratori stranieri, così come di ottenere notizie sullo stato delle pratiche in lavorazione presso gli sportelli unici per l'immigrazione.

Per quanto concerne le conversioni dei permessi di soggiorno, si fa presente che nel decreto del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2007, recante « Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007 » al fine di corrispondere alle esigenze manifestate dai datori di lavoro (per la prima volta), sono state inserite n. 1.500 quote riservate alle conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale. In base ai dati resi disponibili dal Ministero dell'interno, risulta che le istanze di conversione pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione sono state 1.119.

Si precisa che la possibilità di convertire il titolo di soggiorno riguarda coloro che si trovano al termine del secondo anno consecutivo di presenza per lavoro stagionale, qualora dispongano dell'offerta di un contratto per lavoro non stagionale.

In conclusione, vorrei evidenziare la disponibilità manifestata dal Ministero dell'interno a prendere in considerazione, attraverso il Gruppo Tecnico di lavoro operante presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 2-bis del Testo Unico sull'immigrazione, la rappresentata esigenza di ampliamento delle quote riservate alle conversioni del permesso di soggiorno, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle diverse Amministrazioni rappresentate all'interno del precitato organismo, nonché dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente rappresentative nel campo dell'immigrazione.

ALLEGATO 4

5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Damiano, nell'atto che passo a discutere, sollecita l'attenzione sul sistema della formazione professionale, manifestando preoccupazione in merito alla prevista soppressione degli stanziamenti da destinare all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

In via preliminare, posso affermare che il Governo è ben consapevole della valenza sempre maggiore che la formazione va assumendo nel mondo produttivo, e quindi dell'attività di rilievo svolta dall'Isfol, alla luce dei fabbisogni formativi espressi dalle aziende e delle esigenze dei lavoratori di

acquisire competenze e di mantenersi aggiornati in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro.

Sono, quindi, in grado di rassicurare l'onorevole interrogante sulle questioni sollecitate in quanto l'Esecutivo intende ripristinare il precedente stanziamento al fine di consentire il graduale completamento del processo di stabilizzazione del personale, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007).

Resta ferma la continuità del servizio, nelle more dell'inserimento nei ruoli, del personale interessato dal processo di stabilizzazione medesimo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

DL n. 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ritiene doveroso premettere che la crisi dei rifiuti in Campania si è evoluta a partire dal 1994 con la dichiarazione dello stato d'emergenza e con la nomina del primo

Commissario di Governo con poteri straordinari. Le cause di questa emergenza acuta e nello stesso tempo cronica sono complesse: vi è certamente una commistione di interessi politici, imprenditoriali e camorristici; sicuramente si sono rilevati errori tecnico-amministrativi con gravi ritardi nelle opere di pianificazione; inoltre, un apparato burocratico clientelare e uno scollamento – quando non aperta conflittualità – tra apparati e poteri dello Stato hanno posto gravi intralci all'urgenza di una soluzione del problema.

Il risultato oggi è la presenza in tutta la regione e soprattutto a Napoli e nel suo *hinterland* di cumuli disordinati e malsani di rifiuti che sono diventati un problema igienico-sanitario per la popolazione locale, un grave degrado dell'immagine stessa dell'Italia, una fonte di spesa e di spreco di risorse logistiche per lo Stato, un danno gravissimo al turismo e all'economia campana oltre che a numerosi problemi di ordine pubblico.

Molti sono gli aspetti del disegno di legge C. 1145 che interessano propriamente il parere della Commissione, aspetti che meritano un'attenta riflessione e che rimandano a future e complesse azioni da intraprendere quando l'emergenza sarà terminata.

Per avere un quadro d'insieme occorre rifarsi al lavoro svolto da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse istituita dalla legge 20 ottobre 2006, n. 271: 53 sedute plenarie, oltre 200 persone ascoltate, due documenti sull'emergenza rifiuti in Campania, un convegno a Roma, una banca dati contenente 350 schede e un archivio che custodisce 16.700 pagine che saranno rese disponibili in formato digitale.

A più riprese – si legge nella relazione finale, approvata il 27 febbraio 2008 – la Commissione si è trovata « in presenza di condizioni di sostanziale paralisi degli ordinari processi decisionali ». Dopo aver sottolineato la « necessità di eliminare le troppe strutture di intermediazione burocratica che hanno avuto solo l'effetto di diluire le responsabilità e aumentare a dismisura i costi », e « una volta alleggerita la trama complessiva dei soggetti », la Commissione ipotizza la costituzione di una Autorità indipendente « con una struttura molto agile e snella, utilizzando essenzialmente apparati e risorse preesistenti ». La relazione finale si sofferma poi sulle « emergenze territoriali » (Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia). Altri capitoli sono dedicati ai « rifiuti speciali », alle tecnologie disponibili, ad esempio, per la valorizzazione energetica dei rifiuti solidi urbani e per il compostaggio e all'impatto sanitario dei rifiuti.

In particolare, la Campania, specialmente con la seconda relazione territoriale, ha occupato stabilmente il centro degli interessi della Commissione a causa del carattere di vero e proprio dramma che ha assunto l'emergenza rifiuti in tale regione.

In particolare, si sottolinea la pessima abitudine di utilizzare le risorse « non per avviare tempestivamente un ciclo industriale integrato dei rifiuti, bensì per costruire apparati burocratici, formare consigli di amministrazione di società miste, assumere lavoratori da tenere in parcheggio: politiche di rassegnato sostegno dell'esistente, nell'illusione che l'esistente sostenesse indefinitamente la politica ».

Si legge ancora nella citata relazione: « Non solo si è governato senza decidere; non solo si è governato senza rispettare gli scopi cui erano destinate le risorse; ma, soprattutto nella ricerca ideologica del consenso di tutti, preferendo la strada deresponsabilizzante dell'unanimità a quella ben più impegnativa delle scelte anche a maggioranza, confondendo il bene comune con gli interessi di ognuno. Quegli stessi interessi particolaristici che hanno condizionato molto spesso anche la gestione dei fondi europei; fondi che raramente sono stati impiegati per investimenti di lungo respiro, più frequentemente, invece, per accudire lavoratori socialmente utili ed imprese parassitarie senza futuro, trasformando sistematicamente la spesa pubblica in conto capitale in spesa pubblica corrente. Senza rendersi conto del peso, incomparabilmente diverso, delle conseguenze ».

Aver degradato gli spazi pubblici di una città, privando i cittadini dei diritti fondamentali per definire il minimo essenziale della « qualità della vita », è la foto da teatro bellico che illustra il distacco ormai anche fisico fra comunità civile ed istituzioni.

La prima doverosa riflessione che la Commissione deve affrontare riguarda quindi, a suo avviso, il problema delle gravi ferite sociali che la crisi campana sta portando al tessuto antropologico regionale e nazionale.

È stato presentato proprio a Napoli il rapporto annuale sul senso civico degli italiani, uno studio promosso dal Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi, e realizzato dalla Ipsos. Lo studio ha evidenziato che a Napoli cresce l'individualismo rispetto al 2006 (più 3 per cento); viene inoltre manifestata una disaffezione rispetto al senso di appartenenza locale e la « napoletanità » non viene ritenuta sempre una fonte d'orgoglio. Ciò che più sorprende, il disordine dà fastidio ai napoletani che considerano la tradizionale e simpatica anarchia come elemento penalizzante del senso civico.

È pur tuttavia interessante sapere che nelle società in cui la fiducia è scarsa,

strade e altri luoghi pubblici sporchi a causa di rifiuti gettati per terra e muri imbrattati di graffiti costituiscono un elemento primario per la caduta del senso civico. La sfiducia crea nei casi migliori indifferenza nei confronti degli altri e, nei casi peggiori, atteggiamenti predatori e violenti verso gli altri e verso le risorse pubbliche: così gli incendi dei cassonetti, così l'agguato ai Vigili del Fuoco.

Il prefetto Alessandro Pansa ha avuto modo di dichiarare con amarezza: «Il paradosso è che a Napoli la criminalità diminuisce. Ma queste manifestazioni di tensione e disagio sociale sono un fenomeno imprevedibile, che atterrisce. I rifiuti fanno da detonatore alla rabbia. La gente si è creata delle aspettative, ha atteso miglioramenti. Adesso si ritrova di nuovo sommersa, e reagisce con furore. Queste rivolte sono manifestazioni di sfiducia verso lo Stato. Non credono più a noi. Sentono che c'è sfilacciamento, che manca *feeling* tra le istituzioni».

Non stupisce che recenti studi abbiano stabilito che nelle società con un ampio numero di persone in crisi di fiducia, il livello del benessere è più basso, il clientelismo è maggiore, le istituzioni funzionano peggio, i cittadini sono meno soddisfatti della loro esistenza.

Un atteggiamento di fiducia verso gli altri porta invece senso civico, inteso come disponibilità a cooperare per il miglioramento della società in cui si vive. A livello individuale, il senso civico e il capitale sociale sono maggiori quando una persona ritiene di poter soddisfare i propri bisogni di vita attraverso l'iniziativa personale e/o la collaborazione con gli altri; è oggetto di atteggiamenti di rispetto e cooperazione da parte degli altri e verifica che chi viola le regole paga il pegno; ritiene di poter influire sulla gestione della cosa pubblica o che la cosa pubblica sia bene amministrata.

I sociologi e gli psicologi sostengono che atteggiamenti di fiducia e sfiducia hanno radici storiche ed economiche ed è significativo quindi, in tal senso, il lungo protrarsi di una emergenza infinita che ad oggi non ha avuto soluzioni.

Eminentissimi studiosi hanno provato a misurare il senso civico e il capitale sociale in Italia e non costituisce sorpresa che sia proprio la regione Campania a collocarsi nei penultimi posti o all'ultimo posto (con la Calabria).

Sono oggi soprattutto gli economisti che indicano come un «capitale sociale» appropriato sia un potente motore di sviluppo, e lo sia soprattutto in un contesto di crescente complessità. E il senso civico, il rispetto delle leggi, la fiducia nelle istituzioni, la capacità di cooperare onestamente, sono ingredienti essenziali di quel capitale sociale.

Dunque, serve una strategia credibile, resistente al cambiamento dei governi, per affrontare soprattutto la questione meridionale: è il Mezzogiorno la zona del Paese in cui i caratteri negativi assumono i loro aspetti più estremi e non ci sarà alcuna crescita, civile prima che economica, se essi non verranno combattuti e il Mezzogiorno non contribuirà con forza allo sviluppo del Paese.

Passando all'articolato del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione, rileva che si compone di venti articoli e reca, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente provvedimento.

In particolare, il decreto-legge introduce (articolo 1) un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana: i commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; è quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento della complessiva azione di

gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale e cioè fino al 31 dicembre 2009.

Al sottosegretario è affidato (articolo 2) il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica, ai quali è attribuita la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale », con la conseguenza che chiunque si introduca in tali aree abusivamente o vi ostacoli l'accesso autorizzato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro. È inoltre punito con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisca, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti, mentre i capi, i promotori od organizzatori di tali azioni sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni; chi invece distrugge, deteriora o renda inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti è punito con reclusione da sei mesi a tre anni. Viene altresì previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative per fronteggiare l'emergenza.

Sono quindi demandate (articolo 3) al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nell'intero territorio della regione Campania. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli; al medesimo tribunale, in composizione collegiale, è attribuita la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali (la nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale). Resta invece salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata.

Le controversie attinenti alla gestione dei rifiuti sono devolute (articolo 4) alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

È altresì autorizzato (articolo 5), in deroga al parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005, il conferimento e il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette « ecoballe ») presso il termovalorizzatore di Acerra per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600 mila tonnellate. Sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

È quindi disposta una valutazione in ordine al valore di alcuni impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, prevedendo che, all'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possano essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata e al recupero, nonché per la trasferimento dei rifiuti urbani.

Il numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale è ridotto (articolo 7) da sessanta a cinquanta, mentre il riordino della Commissione è demandato a successivi decreti del Ministro dell'ambiente.

Il sottosegretario è altresì autorizzato (articolo 8) alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli; il sindaco di Napoli ha trenta giorni di tempo per provvedere all'individuazione del sito ove ubicare l'impianto, mentre in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consiglio dei Ministri delibera in via sostitutiva.

Un aspetto particolarmente rilevante concerne l'autorizzazione (articolo 9) alla realizzazione di dieci siti da destinare a discarica presso altrettanti comuni e l'individuazione delle tipologie di rifiuti smaltibili. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è altresì autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati. È quindi introdotta una disciplina, derogatoria sia delle norme

del codice ambientale che della pertinente legislazione regionale in materia, per la VIA relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti. È inoltre prevista l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica.

Ulteriori disposizioni concernono l'auto-rizzazione (articolo 10) delle attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue; l'incentivazione (articolo 11) della raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania; le attività solutorie (articolo 12) nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti; l'adozione (articolo 13) di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. Il provvedimento in esame reca altresì alcune disposizioni in materia di controlli sugli atti del Dipartimento della protezione civile (articolo 14), di potenziamento delle strutture facenti capo al medesimo Dipartimento e al sottosegretario (articolo 15), nonché di trattamento del personale del Dipartimento citato (articolo 16).

È inoltre istituito (articolo 17) il Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania con una dotazione per l'anno 2008 pari a 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza; la relativa copertura finanziaria è individuata mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge finanziaria per il 2003.

Uno sguardo complessivo sul provvedimento in esame consente di individuare disposizioni assolutamente opportune oltre che pienamente condivisibili e compatibili con l'attuale assetto ordinamentale. L'urgenza del provvedimento nasce dalla

necessità del nuovo Governo di dare immediate disposizioni, davvero speciali e straordinarie, al fine di fronteggiare con estrema urgenza un'effettiva emergenza ambientale che rischia di trasformarsi in calamità sanitaria. Tra queste, senza dubbio vi sono le norme volte a conseguire obiettivi minimi di raccolta differenziata e quelle sulla compensazione ambientale, che consentono di ottenere benefici anche per la salute pubblica e il miglioramento della qualità di vita. Ovviamente, risultano pienamente condivisibili anche le misure rivolte ad avviare la più ampia informazione e partecipazione dei cittadini sul ciclo dei rifiuti, a partire dalle nuove generazioni, per ricreare un « senso civico ambientale ».

Particolare attenzione, per i profili di competenza della Commissione, merita l'articolo 18, il quale autorizza il sottosegretario a derogare – pur nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale – alle disposizioni in materia di: ambiente, igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

Bisogna innanzitutto segnalare, per quanto concerne l'ampiezza della deroga, che l'elenco di norme derogabili, contenuto nel medesimo articolo 18, è espressamente fornito « in via non esclusiva »; pertanto, l'elencazione non ha carattere tassativo e la deroga appare suscettibile di estendersi a ulteriori disposizioni. Con riferimento, comunque, alle specifiche norme riconducibili a profili igienico-sanitari, indicate all'articolo 18 come derogabili, si segnalano, per la loro rilevanza: l'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, che vieta l'ammisione in discarica di alcune categorie di rifiuti, tra cui i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (comma 1, lettera e)); l'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, in base al quale i rifiuti (con poche eccezioni) possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono ammesse solo alcune tipologie di rifiuti; gli

articoli 18, 46 e 225 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che disciplinano, rispettivamente, gli obblighi del datore di lavoro e la prevenzione degli incendi e dettano misure specifiche di protezione e di prevenzione.

Va peraltro segnalato che il provvedimento in esame fa più volte riferimento all'esigenza di assicurare la tutela della salute, ad esempio con riferimento all'esercizio da parte del sottosegretario delle sue attribuzioni (articolo 2) e alla scelta delle migliori tecnologie per il termovalorizzatore da realizzare nel territorio del comune di Napoli (articolo 8).

L'articolo 19, infine, prevede che lo stato di emergenza si protragga fino al 31 dicembre 2009, mentre l'articolo 20 reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione.

Livia TURCO (PD) desidera innanzitutto dichiarare la piena disponibilità del suo gruppo a collaborare al fine di consentire una rapida conversione in legge del decreto in esame, attesa anche la particolare urgenza che lo caratterizza. Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, desidera quindi sottolineare l'importanza di un rapido smaltimento dei rifiuti. Peraltro, proprio la spiccata sensibilità dei cittadini nei confronti dei rischi per la salute che possono derivare dalle operazioni di smaltimento impone alla Commissione di approfondire i profili sanitari del provvedimento in esame, nonché i contenuti del Piano di intervento operativo sulla salute per l'emergenza rifiuti in Campania, predisposto dal Governo sulla base del lavoro istruttorio compiuto nella precedente legislatura. Osserva altresì, con particolare riferimento alle deroghe previste dall'articolo 18, che esse devono essere contenute entro i limiti di quanto appaia strettamente necessario al fine di fronteggiare l'emergenza. Al riguardo, sottolinea, per la loro particolare rilevanza, le deroghe già ricordate dal relatore e riferite agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e agli articoli 18, 46 e 225 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, osservando come proprio queste ultime appaiano non immediatamente comprensibili. Per tutte queste ragioni, ritiene necessario che, prima di procedere all'espressione del parere, la Commissione acquisisca gli opportuni chiarimenti da parte del Governo e, in particolare, dei rappresentanti del Governo competenti in materia di salute. Invita pertanto il presidente a sollecitarne l'intervento nell'ambito della prossima seduta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver precisato di aver già segnalato al Governo l'opportunità del suo intervento nella seduta odierna, assicura che si attiverà per garantire che i chiarimenti richiesti dalla collega Turco siano forniti prima che la Commissione proceda all'espressione del parere.

Carmine Santo PATARINO (Pdl), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal collega Barani, desidera sottolineare, in termini generali, il nuovo clima politico, confermato anche dall'intervento della collega Turco, che ha reso possibile l'adozione in tempi tanto rapidi del provvedimento in esame. A questo risultato ritiene abbiano concorso, oltre che la mobilitazione dei cittadini delle zone interessate, gli autorevoli richiami del Presidente della Repubblica. In particolare, ritiene che i punti qualificanti dell'intervento del Governo siano da individuarsi: nella chiarezza con cui vengono descritti la gravità della situazione e gli interessi della criminalità organizzata; nel conferimento dell'incarico al sottosegretario Bertolaso; negli interventi per la promozione della raccolta differenziata; nelle misure finalizzate a promuovere il controllo del territorio e il presidio delle aree interessate; nelle misure di « risarcimento ambientale »; negli interventi volti a promuovere l'educazione ambientale. Quest'ultimo aspetto, in particolare, rappresenta a suo avviso una significativa svolta rispetto ai precedenti interventi sull'emergenza.

genza rifiuti. Premesso di condividere la richiesta della collega Turco, relativa all'opportunità di acquisire maggiori elementi informativi da parte del Governo su alcuni aspetti specifici, esprime una valutazione positiva sul provvedimento in esame.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), pur riconoscendo la necessità di intervenire con urgenza per risolvere l'emergenza rifiuti nella regione Campania, sottolinea la necessità di un'attenta valutazione del possibile impatto delle discariche sulla salute dei cittadini che vivono nelle aree interessate. Ritene inoltre che, all'atto dell'apertura di nuove discariche, vi debba essere la massima chiarezza anche sulla futura data di chiusura delle stesse. Desidera infine richiamare l'attenzione dei colleghi sul problema della rilevante quantità di sostanze tossiche provenienti da tutto il territorio nazionale e oggi presenti nella regione Campania.

Rocco GIRLANDA (Pdl) ritiene che, stante l'attuale situazione di grave emergenza, sia opportuna la scelta di intervenire in tempi rapidi, evitando inutili divisioni politiche e dedicando particolare attenzione agli aspetti dell'emergenza rifiuti connessi con la tutela della salute, in modo particolare dei minori che vivono nelle aree interessate. Osserva altresì che la collocazione dei rifiuti all'interno delle discariche, sia pur necessaria e urgente nelle condizioni date, non può rappresentare la soluzione definitiva, per la quale appare ineludibile, tra le altre misure, la costruzione di termovalorizzatori.

Ileana ARGENTIN (PD), premesso di concordare con l'intervento svolto dalla collega Turco, suggerisce che il provvedimento in esame potrebbe essere l'occasione per affrontare, in via sperimentale, i problemi connessi all'inserimento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte delle persone disabili.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che il problema sollevato dalla collega Argentin meriti grande attenzione.

Laura MOLTENI (LNP) si esprime favorevolmente sul decreto-legge in esame, in quanto esso consentirà, finalmente, di risolvere l'emergenza rifiuti nella regione Campania. Esprime peraltro alcune perplessità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 10, ritenendo che l'autorizzazione a trattare il percolato negli impianti di depurazione delle acque reflue e ad immettere nei corpi idrici gli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, con limiti superiori al 50 per cento rispetto ai parametri di legge, debba contemplare limiti temporali e che il decreto debba considerare tutti i controlli, i monitoraggi e le garanzie necessarie per la tutela della salute. Sottolinea infine l'importanza di procedere alla costruzione di termovalorizzatori, anche al fine di superare l'attuale anomalia in termini di costi che vede il Paese da una parte esportare i rifiuti presso i termovalorizzatori dell'estero e dall'altra importare dall'estero energia.

Luisa BOSSA (PD) sottolinea come le misure in esame abbiano carattere di straordinarietà, a fronte di una situazione altrettanto straordinaria come quella dei rifiuti nella regione Campania. Si chiede tuttavia se, nella predisposizione delle deroghe previste dal provvedimento in titolo, sia stata tenuta nella debita considerazione la compatibilità delle stesse con la normativa comunitaria e con il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni stabilito dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione. Si chiede altresì se la scadenza fissata dall'articolo 19 valga anche per tutte le deroghe citate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva come il problema del rispetto del riparto di competenze di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione rientri tra i profili rimessi alla valutazione della Commissione Affari costituzionali. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.15 alle 9.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	129
DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Nuovo testo C. 1094 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca PINI, *presidente*, fa presente che i lavori della Commissione recano, al primo punto all'ordine del giorno, l'esame in sede consultiva del nuovo testo del decreto-legge n. 80/2008 in materia di « Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo », rinviato dall'Assemblea alla Commissione Trasporti a seguito della presentazione in Aula di un emendamento del Governo. Poiché tuttavia sono attualmente in corso i lavori della Commissione Trasporti, propone un'inversione dell'ordine del giorno, passando subito all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 90/08 recante misure straordinarie per l'emergenza del settore dei

rifiuti nella regione Campania, per avviare quindi l'esame del decreto-legge n. 80/2008 non appena pervenuto dalla IX Commissione il nuovo testo del decreto.

La Commissione concorda.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame pone il Parlamento di fronte a serie responsabilità per la gravissima situazione in Campania, nota a tutti. Rileva quindi che il provvedimento – assegnato in via primaria alla Commissione Ambiente e sul quale la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata a formulare il parere – reca misure straordinarie per fronteggiare

e finalmente risolvere la penosa emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai maggiori compiti assegnati dal provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, prevedendo, in sostituzione dei commissari delegati, un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri viene attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale (prorogato fino al 31 dicembre 2009).

L'articolo 2 affida al Sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. In tale ambito, il Sottosegretario di Stato può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale »; chiunque vi si introduca abusivamente o ne ostacoli l'accesso autorizzato è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro. I poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative per fronteggiare l'emergenza. Il Sottosegretario di Stato può richiedere alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza. Sono quindi previste pene detentive per chiunque impedisca, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti e

tali delitti sono perseguibile d'ufficio. Il Sottosegretario di Stato può, inoltre, disporre la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti. In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, egli è altresì autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.

Viene quindi definita, ai sensi dell'articolo 3 – in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale – la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Sono, infatti, demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania. Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. È attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di polizia giudiziaria di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze. Resta invece salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata. Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli, sono adottate misure di redistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo. Per tutta la durata dell'emergenza le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio possono essere oggetto di sequestro preventivo qualora sussistano gravi indizi di reato o sia impossibile contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.

L'articolo 4 disciplina, inoltre, la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche

qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Quanto alle misure introdotte al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, è autorizzato il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette « ecoballe ») presso il termovalorizzatore di Acerra.

All'articolo 5 sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

L'articolo 6 dispone una valutazione in ordine al valore di alcuni impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, ai fini di un'eventuale conversione in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, mentre con l'articolo 7 si riduce da 60 a 50 il numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Viene poi istituita, presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale.

Ai sensi dell'articolo 8, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel comune di Napoli ed è prorogato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

Viene, poi, autorizzata – all'articolo 9 – la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica presso altrettanti comuni. Per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato convoca una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. È inoltre prevista l'emanazione di apposita ordinanza di Protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e

contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica.

All'articolo 10 sono previste specifiche disposizioni per le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali

L'articolo 11 definisce misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere – per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro – alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti; vengono, inoltre, all'articolo 13, previste nuove iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione, gli articoli 15 e 16 recano alcune misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della Protezione civile, anche ai fini della determinazione degli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco). Vengono, inoltre, sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.

All'articolo 17, infine, per far fronte alle spese derivanti dalle nuove disposizioni, è istituito un Fondo per l'emergenza con una dotazione per l'anno 2008 pari a 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza. Il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 18, a derogare – nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale – alle disposizioni in materia ambientale,

igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

L'articolo 19 dispone la proroga dello stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2009 e l'articolo 20 reca la data di entrata in vigore del decreto.

In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sull'urgenza del provvedimento in esame, data la gravità della situazione.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Nuovo testo C. 1094 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo del decreto-legge n. 80 del 2008 riguardante la situazione finanziaria di Alitalia, rinviato dall'Assemblea alla Commissione Trasporti a seguito della presentazione di un emendamento del Governo. Il nuovo testo approvato dalla Commissione Trasporti sostituisce il comma 2 dell'articolo 1, avente ad oggetto le modalità di erogazione e di restituzione del prestito ad Alitalia, e aggiunge un nuovo articolo 1-bis, riguardante la procedura per l'eventuale cessione della compagnia.

Con riferimento, innanzitutto, al nuovo testo del comma 2, questo riproduce con gli opportuni adattamenti, il testo dell'articolo 4 (Sviluppo dei servizi di trasporto aereo) del decreto-legge n. 93 del 2008, che modifica le modalità di utilizzo e restituzione del prestito concesso ad Alitalia. La scelta di inserire tali disposizioni nel testo del decreto-legge 80/08 risponde

a criteri di buona legislazione e razionalità. Viene in tal modo concentrata in un unico provvedimento la disciplina sulla materia. In particolare, confermando quanto già disposto dal decreto-legge n. 80, il comma 2 prevede che il rimborso della somma di 300 milioni di euro da parte di Alitalia dovrà essere effettuato nel minor termine fra il trentesimo giorno successivo alla cessione o perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia ed il 31 dicembre 2008.

Nuove disposizioni sono invece introdotte con i commi da 2-bis a 2-octies.

In particolare, il comma 2-bis stabilisce una maggiorazione, pari all'1 per cento, del tasso di interesse gravante sull'importo di cui al comma 1. Il comma 2-ter dispone quindi che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzate per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. I commi 2-quater e 2-quinques disciplinano le modalità del rimborso nelle ipotesi di liquidazione della società Alitalia, ovvero di cessione del controllo da parte del Ministero dell'economia. Il comma 2-sexies prevede che, in caso di realizzo di utili da parte di Alitalia entro il 31 dicembre 2008, la società sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti, nei limiti degli utili realizzati. Il comma 2-septies dispone la copertura dell'onere di 300 milioni di euro derivante dall'utilizzo del prestito concesso ad Alitalia S.p.A., previsto dal decreto-legge n. 80 del 2008. Il comma 2-octies disciplina la gestione contabile del prestito.

Il nuovo articolo 1-bis disciplina, invece, le modalità di cessione di Alitalia, in deroga alla disciplina generale per le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 474 del 1994. In base a tale disposizione l'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei rispar-

miatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

La proposta emendativa del Governo è intesa, in considerazione della particolare gravità della situazione finanziaria della compagnia, a rendere più agili e rapide le procedure di cessione. In particolare viene previsto che il Consiglio dei ministri possa individuare uno o più soggetti qualificati che promuovano la presentazione di un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia; ogni ulteriore determinazione in ordine alla cessione del controllo e ad eventuali operazioni straordinarie saranno egualmente assunte con delibera del Consiglio dei Ministri. Le attività finalizzate alla preparazione dell'offerta saranno effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge n. 289/2002. Gli incarichi di consulenza già in atto potranno essere estesi oltre il termine originariamente previsto.

Si fa presente che, secondo fonti informali, il 30 maggio 2008 il Governo italiano avrebbe trasmesso alla Commissione europea osservazioni in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato (di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato) del prestito di cui al decreto-legge n. 80 del 2008, su cui interviene l'articolo 4 del decreto-legge 93.

In particolare, il Governo avrebbe sostenuto che il prestito in questione non costituisce aiuto di Stato in quanto, in considerazione delle modalità di erogazione espressamente previste dal decreto legge n. 80, risulterebbe pienamente conforme al criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato. Sarebbe così escluso uno degli elementi essenziali che determinano la qualificazione di un'erogazione o altro beneficio economico quale aiuto di Stato.

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione il Governo avrebbe sottolineato, inoltre, che le modifiche apportate dall'ar-

ticolo 4 del decreto-legge 93, che vengono riprodotte dall'emendamento del Governo, non altererebbero la valutazione di conformità del prestito all'ordinamento comunitario, ma sarebbero anzi indispensabili per consentire la privatizzazione di Alitalia, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del medesimo decreto.

Il Sottosegretario Luigi CASERO segnala innanzitutto che il nuovo testo del decreto-legge n. 80/2008 – attraverso la trasformazione del prestito ponte e la semplificazione delle procedure di privatizzazione – consentirà di superare le obiezioni emerse in ordine alla natura di aiuto di Stato delle somme erogate ad Alitalia, poiché renderà più agevole la vendita della compagnia e permetterà quindi, a seguito della sua cessione a privati, la restituzione del debito. Da contatti assunti a livello informale sembrerebbe esservi un orientamento positivo della Commissione europea in tal senso.

Sandro GOZI (PD) sottolinea, con riferimento a quanto da ultimo affermato dal rappresentante del Governo, che le informazioni a lui pervenute sembrano andare in una direzione opposta. Risulterebbe infatti che la Commissione europea sarebbe in procinto di avviare un'indagine informale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato, ciò che dovrebbe comportare l'obbligo di sospendere l'erogazione del prestito fino alla decisione della Commissione. Richiama sul punto le osservazioni già svolte in sede di esame del testo originario del decreto-legge n. 80 precisando che, ove si sia in presenza di un aiuto di Stato, sarà verosimilmente aperta una procedura di infrazione, poiché l'Italia agirebbe in contrasto con la normativa comunitaria; se invece così non fosse, poiché l'azione del Governo appare conforme a quella dell'investitore in economia di mercato, allora non si comprende perché si proponga una modifica del decreto originario. Precisa infine che la Commissione europea subordina il giudizio sul prestito ad Alitalia – se questo sia da

considerarsi aiuto di Stato o meno – alla presentazione di un piano credibile di privatizzazione. Allo stato, tuttavia, questo piano non esiste, né risulta imminente la sua presentazione.

Jean Leonard TOUADI (IdV) richiama il dibattito innescato in Europa dal provvedimento del Governo italiano, ricordando che le compagnie aeree concorrenti hanno già presentato alla Commissione europea un richiamo in proposito. Dichiarando quindi di condividere pienamente l'analisi svolta dal collega Gozi, e sottolineando la delicatezza della situazione, segnalando che la Consob starebbe valutando la possibilità di una sospensione del titolo di Alitalia in borsa. Per tali motivi le scelte da compiere devono andare nella direzione della chiarezza e della presentazione di un piano industriale credibile.

Lucio STANCA (PdL) osserva – pur avendo ascoltato con particolare attenzione e interesse le considerazioni svolte dai colleghi – che, in concreto, l'opposizione al provvedimento in esame non può che portare al fallimento di Alitalia. Ricorda poi che nel caso delle trattative con Air France si sarebbe pervenuti ad una vera e propria vendita – o addirittura ad una svendita – della compagnia di bandiera; invita quindi i componenti della Commissione – seppure comprenda alcune delle perplessità manifestate – ad un atteggiamento responsabile.

Il Sottosegretario Luigi CASERO ribadisce come la normativa introdotta dal Governo, attraverso l'erogazione di fondi e mediante l'individuazione di un *advisor* che possa presentare al meglio la situazione contabile della compagnia, renderà l'azienda più forte ed appetibile e permetterà la partecipazione di una platea più ampia di interlocutori alle procedure di privatizzazione. Ricorda infatti che nel corso della trattativa con Air France erano stati sollevati dubbi in ordine alla trasparenza dei conti dell'azienda, situazione che

la nuova normativa permetterebbe senz'altro di superare.

Massimo POMPILI (PD) con riferimento innanzitutto alla sollecitazione formulata dall'onorevole Stanca non ritiene opportuno un richiamo al senso di responsabilità nei confronti dei gruppi di opposizione. Manca infatti del tutto un piano industriale e le nuove norme presentate dal Governo non modificano la sostanza del provvedimento. Giudica altresì gravi le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che di fatto attribuiscono la chiusura della trattativa con Air France e la mancata vendita di Alitalia alla assenza di trasparenza nella situazione contabile della compagnia.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Gianluca PINI, *presidente*, a nome del gruppo della Lega Nord Padania preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Intervengono quindi, sull'ordine dei lavori, i deputati Giachetti (PD), Stanca (PdL) e il Vicepresidente Pini.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), intervenendo a titolo personale, sottolinea i risvolti di carattere sociale connessi alla situazione della compagnia di bandiera. Il nuovo testo del decreto-legge, nell'affrontare la crisi finanziaria dell'Alitalia, contribuisce al salvataggio di numerosi lavoratori.

Luca BELLOTTI (PdL) esprime il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (Nuovo testo C. 1094 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1094 Governo, di conversione del decreto legge n. 80/2008 recante « Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo »;

tenuto conto che le modifiche apportate al articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame, riproducendo con gli opportuni adattamenti, il testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 93 del 2008, rispondono a criteri di buona legislazione e razionalità dell'intervento normativo in quanto concentrano in un unico provvedimento la disciplina sulla materia;

considerato che le disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-octies* dell'articolo 1 non alterano la natura del prestito disposto dal comma 1, ma ne modificano le modalità di erogazione, utilizzazione e restituzione del prestito in modo da assicurare la continuità aziendale di Alitalia s.p.a, che è presupposto imprescindibile per la sua privatizzazione;

tenuto conto che le disposizioni di cui al nuovo articolo *1-bis* del provvedimento in esame, derogando parzialmente alla disciplina generale per le dismissioni delle

partecipazioni azionarie dello Stato, intendono agevolare una tempestiva cessione dell'Alitalia;

considerato che, pertanto, il nuovo testo del provvedimento viene incontro ai rilievi formulati dalla Commissione europea, la quale avrebbe, preannunciato, di poter considerare il prestito di cui al decreto-legge, in esame alla stregua di un'operazione a condizioni di mercato – diversa quindi da un aiuto di Stato – solo in presenza di un'ipotesi credibile di privatizzazione, necessario a precostituire una concreta possibilità di restituzione del debito da parte dell'azienda beneficiaria del prestito;

rilevato che le disposizioni di cui al nuovo testo del decreto legge in esame non appaiono configurarsi come un ulteriore aiuto di Stato alle imprese di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto conformi, per le modalità e condizioni di erogazione e restituzione espressamente previste, al criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie. A.C. 1185 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. A.C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere con condizione e osservazioni</i>)	7

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1	17
---	----

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca, nell'ambito del procedimento penale n. 4296/99 Rgnr – Milano (Doc. IV, n. 2) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
--	----

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Sandro Bondi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Lucca (proc. penale n. 6098/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 1) (<i>Esame e conclusione</i>)	20
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Potenza (proc. penale n. 2834/03 RGNR) (doc. IV-ter, n. 2) (<i>Esame e conclusione</i>)	21
Sui lavori della Giunta	22

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AVVERTENZA	23
------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	25
------------------------------	----

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
---	----

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Nuovo testo C. 1094 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Sui lavori della Commissione	33
SEDE CONSULTIVA:	
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094 – A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
II Giustizia	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE REFERENTE:	
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Pisicchio (<i>Esame e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	43
III Affari esteri e comunitari	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Bruxelles (26-27 maggio 2008) in occasione della Riunione interparlamentare sui Balcani occidentali	44
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	47
Sui lavori della Commissione	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
IV Difesa	
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	56
SEDE CONSULTIVA:	
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094-A Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	57
SEDE CONSULTIVA:	
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Emendamenti C. 1094-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	62

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00071 Fluvi: Attribuzione agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza di parte delle risorse economiche derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale	65
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	67
5-00072 Leo: Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione ...	66
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	69

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. C. 1094-A Governo, approvato dal Senato	79
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. C. 1094-A Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	79
---	----

ALLEGATO 1 (Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	86
---	----

ALLEGATO 2 (Subemendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	88
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	92
------------------------------	----

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
---	----

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Nuovo testo C. 1094/A Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	97
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00074 Vico: Situazione del comparto industriale del mobile imbottito dell'area Murgiana ...	99
---	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
---	-----

5-00075 Raisi: Sulla ristrutturazione in corso dell'Enea	100
--	-----

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	103
---	-----

5-00076 Polledri: Sulla situazione della centrale di Caorso	100
---	-----

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	105
---	-----

AVVERTENZA	100
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali ..	107
---	-----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	115
---	-----

5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt	108
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	116
5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato	108
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	118
5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale	108
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	120
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
XIII Agricoltura	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	129
DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Nuovo testo C. 1094 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	135

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,86



16SMC000111